DCCXLVIII SEDUTA

MARTEDÌ 22 GENNAIO 1952

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Autorizzazione a procedere in giudizio (Trasmissione di domanda) . . . . . *Pag.* 29907

Congedi 29906

Disegni di legge:

(Deferimento all'esame di Commissioni permanenti) 29906

(Presentazione) 29918

Disegno di legge di iniziativa dei senatori Zelioli ed altri (Presentazione) 29906

Disegno di legge: « Norme per la repressione dell'attività fascista » (1396) (Seguito della discussione):

Bo 29907

Romano Antonio 29914

De Pietro 29919

Della Seta 29925

Berlinguer 29932

Interpellanza (Annunzio) 29938

Interrogazioni:

(Annunzio) 29938

(Annunzio di risposte scritte) 29906

Processo verbale (Lettura e approvazione):

Presidente 29941

Registrazioni con riserva 29907

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni:

Angelini Nicola 29945

Fanfani, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 29945, 29963

Buizza . . . . . *Pag.* 29945

Camangi, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 29945, 29947, 29952, 29953, 29959, 29965

Zoli, *Ministro di grazia e giustizia e* ad interim *della pubblica istruzione* . 29946, 29949, 29955, 29957, 29967

Carboni 29946

Vanoni, *Ministro delle finanze* 29946, 29950, 29954

Caso 29946

De Luca 29947

Filippini 29947

Fiore 29948

Rubinacci, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 29948, 29951, 29957, 22959, 29960

Gasparotto 29948, 29949

Romani, *Commissario per il turismo* . . . 29948

Ghidetti 29949

Giacometti (Grisolia, Lanzetta) 29949

Taviani, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 29950

Gortani 29950

Grisolia 29951

Lamberti 29952

Locatelli 29953

Longoni 29953, 29954

La Malfa, *Ministro del commercio con l'estero* 29953

Macrelli 29955

Menotti 29955

Pacciardi, *Ministro della difesa* . . 29956, 29961, 2996', 29968

Merlin Angelina 29956, 29957

Musolino 29958, 29959, 29960

Malvestiti, *Ministro dei trasporti* . 29958, 29966, 29967, 29969

Palermo 29961

Bubbio, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 29961

Pastore 29962

Scelba, *Ministro dell'interno* 29962

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

PEZZULLO . . . . . *Pag.* 29962
PIEMONTE 29963
PISCITELLI 29963, 29964
RIZZO Giambattista 29965
MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* 29965
ROMANO Antonio 29966, 29967
TAMBRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 29966
TAMBURRANO (GRISOLIA, PICCHIOTTI) . . . 29967
TIGNINO (MOLÈ Salvatore, PALUMBO, CASADEI, LI CAUSI) 29968
VACCARO 29969

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Marconcini per giorni 4.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che le Commissioni alle quali sono stati deferiti per l'esame i disegni di legge della cui presentazione è stata data comunicazione nella seduta del 16 corrente sono le seguenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 88, concernente la organizzazione del servizio di impiego, adottata a San Francisco dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, il 9 luglio 1948 » (2123), previo parere della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale);

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna concernente i beni italiani in Libia, concluso a Londra, a mezzo scambio di note, il 28 giugno 1951 » (2124);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento del limite di somma previsto per l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette » (2125).

Mi riservo di comunicare al Senato quali di detti disegni di legge saranno deferiti alle Commissioni competenti, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

Presentazione di disegno di legge di iniziativa dei senatori Zelioli ed altri.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Zelioli, Tartufoli, Ghidini, Gasparotto, Anfossi, Grava e Spallino hanno presentato il seguente disegno di legge:

« Deroga agli articoli 70 e 72 del Codice civile » (2130).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno inviato risposta scritta ad interrogazioni dei senatori: Angelini Nicola, Buizza (due), Carboni, Caso, De Luca, Filippini, Fiore, Gasparotto (due), Ghidetti, Giacometti (Grisolia, Lanzetta), Gortani (due), Grisolia, Lamberti, Locatelli, Longoni (due), Macrelli (due), Menotti, Merlin Angelina (due), Musolino (quattro), Palermo (due), Pastore, Pezzullo, Piemonte, Piscitelli (due), Rizzo Giambattista, Romano Antonio (tre), Tamburrano (Grisolia, Picchiotti), Tignino (Molè Salvatore, Palumbo, Casadei, Li Causi) e Vaccaro.

Tali risposte saranno inserite in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Trasmissione di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Spano per tre distinti reati di diffamazione aggravata (articoli 57, n. 1, 81, ultima parte, e 595, secondo capoverso, del Codice penale) (Doc. CLXXIII).

Tale domanda sarà trasmessa alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è pervenuto dalla Corte dei conti l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella prima quindicina di gennaio.

Tale elenco sarà trasmesso alle Commissioni competenti.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la repressione dell'attività fascista » (1396).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la repressione dell'attività fascista ».

È inscritto a parlare il senatore Bo. Ne ha facoltà.

BO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento che è in discussione davanti al Senato è uno dei più importanti della nostra vita pubblica, perchè ripropone in termini imperiosi il problema dei limiti tra il diritto dello Stato e il diritto dei cittadini; fra il diritto individuale di associazione e il dovere dello Stato di impedire gli attentati alla sua vita e alla sua integrità. Su tali punti io cercherò di esprimere il mio pensiero.

È un bene, è un male questa legge? È una legge giusta e necessaria o no? Si tratta di un problema di norme oppure di un problema tecnico e di polizia oppure di un problema morale e di costume? Secondo me, la legge è giusta, necessaria, urgente; e va data lode al Governo per averla predisposta e presentata al Parlamento. Nessuna delle obiezioni che si affacciano solitamente contro la legittimità giuridica, politica e morale del disegno di legge ha valore di verità.

Ad essere sincero, io speravo che essendo iscritto a parlare dopo che aveva interloquito il collega Franza, mi fosse possibile tener conto dei ragionamenti di quest'avversario preconcetto della legge sulla repressione dell'attività fascista. In realtà, l'onorevole Franza si è limitato, nel suo lungo discorso, a sostenere la tesi che il movimento sociale italiano non si può considerare il successore politico del partito fascista; sicchè io non mi trovo finora, allo stato della discussione, di fronte a obiezioni che tocchino veramente la sostanza della questione, salvo, diciamolo subito, la solita obiezione pregiudiziale che si pretende desumere dalla cosiddetta incostituzionalità del disegno. Io credo, onorevoli colleghi, che noi possiamo con tranquilla coscienza liberarci rapidamente di una simile eccezione per tutte le ragioni che sono già state esposte nell'ultima seduta, quando si discusse la pregiudiziale, e per tutte le altre, numerose e gravi, che si possono prospettare in sede preliminare di legittimità costituzionale.

È sicuro che basta leggere la disposizione XII della Costituzione per capire che tutto si può negare fuorchè la verità che la legge oggi innanzi al Senato costituisce la precisa attuazione di una norma costituzionale; la quale (mi sia consentito di osservarlo perchè è opportuno sgomberare in anticipo il terreno da una obiezione che verrà forse ripetuta anche in questa Aula), non ha minore valore giuridico degli altri princìpi e delle altre regole della Carta costituzionale per il solo fatto che è contenuta nelle disposizioni finali e transitorie. È ovvio che i Costituenti del 1947 non potevano, per la stessa dignità della Costituzione, inserire nel contesto centrale di essa una norma destinata a condannare e reprimere un fenomeno transitorio (anzi un fenomeno che doveva ormai appartenere solo al passato e per cui non vi doveva essere possibilità di avvenire), come il fascismo. Ma da questa collocazione topografica nessuno può seriamente desumere che noi siamo in presenza di una norma precettiva fornita di una minore solennità e gra-

vità degli altri princìpi e delle altre regole fissate nello Statuto della Repubblica.

D'altronde (mi sia lecita ancora l'osservazione), è vero che nella Costituzione vi è pure l'articolo 49, che solennemente consacra la libertà di associazione. Ma è altrettanto vero che, secondo l'articolo 49, questo diritto soggettivo pubblico è condizionato al metodo democratico del partito, onde il cittadino in tanto può associarsi liberamente in partito con altri cittadini per concorrere a determinare la politica nazionale in quanto questo partito ubbidisca al metodo democratico. Ora, evidentemente, ciò si deve negare *a priori*, in base alle lezioni della storia, per il partito fascista. Nè si dica che può bastare, d'altra parte, l'articolo 49 della Costituzione senza l'appoggio e l'integrazione di una legge speciale come quella che è in discussione, perchè il metodo democratico è più facile invocarlo che definirlo. Infatti resta da vedere se, quando la Costituzione esige come condizione *sine qua non* per la libertà di associazione il metodo democratico del partito, pensa piuttosto all'attività interna del partito anzichè all'attività esterna; se, voglio dire, si riferisce al programma ideologico ovvero (ciò che importerebbe meno) allo statuto interno che regola l'organizzazione del partito.

L'esperienza di tutti i giorni insegna che anche il più feroce e sistematico dei partiti totalitari non è così ingenuo da confessare nel suo programma che esso mira alla conquista dello Stato per sopprimere la libertà degli altri movimenti e dei loro associati. L'omaggio nominale e bugiardo al metodo democratico è nella prassi costante dei partiti totalitari d'tutte le lingue e provenienze. Così che sarebbe un grosso errore il contentarsi dell'articolo 49 della Costituzione e illudersi che con questo principio noi possiamo disporre di uno strumento che ci permetta, volta per volta, di reprimere gli sviluppi di un partito totalitario o antidemocratico.

Onorevoli colleghi, probabilmente io riprenderò la parola nella discussione dei singoli articoli e ciò mi dispensa oggi dal dire molto in aggiunta alle cose che riguardano i princìpi direttivi o i criteri di massima della legge. Ma volendo per l'appunto limitarmi a considerazioni generali, vorrei prima esaminare rapidamente il progetto sul piano tecnico-giuridico per poi considerarlo sul piano morale.

Sul terreno tecnico-giuridico, scartata la pseudo eccezione dell'incostituzionalità, convengo con gli avversari che l'obiezione più seria, almeno in apparenza, si può trarre da un'altra ragione. Infatti, prescindendo dalla Costituzione o dalle leggi speciali e allargando un po' lo sguardo, anche alcune persone di buona fede manifestano un certo allarme o un certo senso di turbamento (non dirò ancora di sgomento), quando lo Stato, il regime o l'ordinamento democratico reprime, in nome della libertà, l'attività di un movimento o di un partito, e subordina a determinati requisiti la libertà di associazione.

Più volte, nel corso degli ultimi mesi in cui il progetto di legge ha fatto la sua laboriosa trafila da un banco all'altro di queste Aule, tutti forse ci siamo sentiti ripetere: ma come si fa a negare che il regime libero ha i suoi inevitabili inconvenienti, sì che esso deve anche, ad un certo punto, affrontare senza mezzi eccezionali l'alea di aprire le porte ad un'organizzazione, che se per disgrazia s'insediasse al potere farebbe piazza pulita degli altri partiti?

Onorevoli colleghi, vorrei invitarvi a considerare pacatamente il punto, ma a mio avviso neanche questa è un'obiezione che regga. E non regge perchè (forse inconsapevolmente) chi ragiona nel modo che ho accennato, chi vorrebbe che lo Stato non avesse a sua disposizione nessuno strumento particolare, nessun mezzo efficace per prevenire o reprimere le prodezze del movimento neo-fascista e in genere dei partiti totalitari, è ancora prigioniero di una concezione astratta, legalistica, puramente formale del diritto e dello Stato che noi abbiamo ereditato dall'Ottocento. Ora l'Ottocento è stato senza dubbio un grandissimo secolo, ma lo è stato anche perchè ha avuto la fortuna di non conoscere alcuna delle più grosse tra le sventure che hanno funestato il nostro secolo.

L'Ottocento non ha veduto (se non negli ultimi anni) i partiti di massa e non ha mai conosciuto i partiti totalitari. Ciò spiega perchè negli statuti, nelle carte costituzionali, nelle leggi del secolo passato, non furono sancite limitazioni alla libertà di associazione, fuor da quelle che potessero riguardare le associa-

zioni a delinquere in senso stretto. Ma dopo che le tragiche vicende della prima metà del secolo ventesimo hanno mostrato, in Italia e fuori d'Italia, che cosa possano e sappiano fare i governi totalitari, si può ancora sostenere seriamente che oggi lo Stato democratico adempie ugualmente la sua funzione, tenendosi fermo alle astrazioni e assistendo immobile all'evoluzione della vita, alle competizioni e ai contrasti dei cittadini, punendo soltanto i reati comuni, lasciando a tutti i partiti libero e indiscriminato accesso ai poteri e agli organi pubblici, in modo che i nemici della libertà possano sciaguratamente impadronirsi delle leve del comando e sopprimere tutte le libertà?

In fondo accade in questo campo ciò che i giuristi sanno essere avvenuto a proposito dei diritti individuali alla libertà politica. Questi diritti pubblici della persona erano concepiti nell'800 in termini puramente giuridici, mentre oggi sono configurati in un più ampio senso, in senso economico e sociale: tanto è vero che l'articolo 3 della nostra Costituzione afferma che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

A tale stregua lo Stato democratico oggi non potrebbe più appagarsi di aver garantito la libertà di pensiero, di parola, di riunione e via dicendo: e sarebbe inammissibile che esso ritenesse di dover coerentemente assicurare la libertà di sfruttare il prossimo, di pagare bassi salari, di aumentare i prezzi per motivi egoistici. Lo Stato deve guardarsi dal pericolo che l'esercizio incontrollato della libertà dei singoli possa produrre danni e ingiustizie irreparabili. Ciò significa che lo Stato ha anche una funzione positiva, oltre che negativa, un compito che non consiste puramente nella tutela dell'ordine pubblico. Ora, un ragionamento simile, può essere fatto per il diritto-dovere dello Stato di difendere le sue istituzioni.

In particolare, è ovvio che nel campo della libertà di associazione lo svolgimento illimitato e privo di controlli della libertà potrebbe mettere in pericolo l'ordinamento democratico, se questo riconoscimento astratto comportasse in concreto il diritto alla vita per tutti i partiti, anche per quelli che sono la negazione della democrazia, anche per quelli che tendono al partito unico, allo Stato-partito (anzi che allo Stato dei partiti o Stato di diritto). La libertà ci impone di rispettare la legge, ma anche di esigere che le leggi siano rispettate da tutti. Il diritto di associazione ha un significato solo in quanto esprime la facoltà delle minoranze di organizzarsi e di avere la possibilità (attraverso la propaganda legalmente esercitata) di diventare a loro volta maggioranza e Governo.

Queste parole: libertà, eguaglianza, democrazia, diritto, in fondo sembrano cambiare valore secondo la parte da cui sono usate. Ed è vecchio l'artificio della tirannia, la quale (diceva uno scrittore del secolo passato), fa questo discorso allo Stato costituzionale: nel nome della tua libertà tu devi difendere i miei diritti, nel nome delle mie idee io non riconosco la tua libertà.

Fatte tutte queste premesse, io posso capire che sulle prime ad uno spirito indipendente si presenti il dubbio (il quale talvolta può arrivare allo spasimo), che veramente le leggi le quali mirano a porre limiti alla libertà di associazione o di organizzazione siano da riprovare come autoritarie o liberticide. Ma sono altrettanto sicuro che, tutto considerato, nessuno può in coscienza ritenere che siffatto carattere eccezionale o persecutorio sia da attribuire alla legge in discussione.

La democrazia ha il diritto e il dovere di proteggere i cittadini contro i partiti che sono incompatibili con la sua vita, che sono dannosi all'integrità dello Stato. Ed allora, onorevoli colleghi, a che cosa si riduce quest'argomento, a che cosa si riduce la preoccupazione o il timore che noi dando il voto alla legge sulla repressione dell'attività fascista, approviamo una legge che può uccidere e sopprimere la libertà? Per conto mio, non ho preoccupazioni di sorta e vi dirò tra poco come basti tenere gli occhi aperti sulla realtà per capire come la legge in esame non abbia una giustificazione puramente astratta od artificiosa, ma sia imposta da una profonda necessità, dalla necessità che lo Stato provveda alla sua tutela.

Non mi persuade nemmeno un'altra obiezione, secondo la quale la legge contro il neo-

fascismo sarebbe inutile perchè vi sono norme comuni o speciali che possono servire, norme collocate nel Codice penale o nella legge del 3 dicembre 1947, norme che mirano già a combattere la restaurazione del fascismo; l'obiezione, insomma, che solo per la sadica volontà del ministro Scelba si perseguiterebbero questi disgraziati, questi (aggiungo io) maddaleni non pentiti, i quali sono usciti assai presto dalle tremende carceri della nostra odiosa Repubblica democratica e oggi rivendicano ad altissima voce tutti i loro diritti e non si peritano di chiedere fragorosamente la riparazione... delle ingiustizie che non hanno subìto.

Inutilità della legge? Ma, onorevoli colleghi, ragioniamo seriamente. Nel Codice penale, che è dovuto ad un ministro fascista, si trovano sotto il titolo dei delitti contro la personalità dello Stato alcune figure di delitto, le quali, evidentemente, non possono bastare per i fini che noi vogliamo conseguire col disegno di legge in discussione: si tratta degli attentati contro la costituzione dello Stato, dell'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, del vilipendio alle sue istituzioni. Ora è chiaro che solo in qualche ipotesi eccezionale il magistrato si sentirà di fare applicazione di siffatte disposizioni nei confronti dei responsabili di manifestazioni fasciste.

Si vuol contentarsi della legge votata dalla Costituente nel dicembre del 1947? Anche questa non basta: ed è sufficiente uno sguardo al testo delle sue disposizioni per toccare con mano la differenza fra essa e la legge che oggi discutiamo. Là si parla, per esempio, di organizzazioni militari o paramilitari e si esige la esistenza di tali organizzazioni come elemento costitutivo del reato mentre nella legge odierna, come è giusto, simili organizzazioni diventano una circostanza aggravante (e non un elemento costitutivo) dell'attività criminosa. Ciò è tanto vero che di fatto, quando i magistrati si sono trovati di fronte a denunce di tentativi di ricostituzione del partito fascista, non hanno potuto trovare nella legge del 1947 la disposizione che permettesse di punire tali fatti illeciti.

Si obbietta ancora: questa legge non potrà avere praticamente applicazione perchè nessuno in realtà può definire il fascismo e individuare gli estremi della sua tentata ricostituzione. Ora a me viene in mente, a questo proposito, il famoso ragionamento di don Ferrante a proposito della peste... quando, sillogizzando in modo impeccabile, don Ferrante riusciva a dimostrare che il contagio non poteva esistere perchè non è nè sostanza, nè accidente. Ricordate che egli finiva colla malinconica domanda: « brucerete Giove, brucerete Saturno? ». Onorevoli colleghi, gli Italiani sono stati bruciati una volta dal fascismo e non devono essere scottati più! (*Approvazioni*).

E allora non ci venga a dire un illustre professore di diritto penale (il cui parere per la verità è stato largamente diffuso fra noi) che non si sa bene che cosa sia stato il fascismo o il partito fascista, che esistono (se non erro) duecentosessanta definizioni del socialismo e non so quante della democrazia, che ogni fenomeno storico è irripetibile e non può essere collocato o classificato in una casella astratta, che la realtà è sempre più complessa dei nostri schemi. Nè ci si rimproveri di reprimere un delitto di opinione perchè, all'opposto, l'ipotesi criminosa che la legge prende in considerazione è ben precisa e delimitata nei suoi termini, nelle circostanze di tempo e di luogo, nelle persone, nei metodi e nei mezzi e nei segni esteriori. Si tratta semplicemente della repressione dell'attività fascista, e cioè di qualunque fatto idoneo a ridar vita a quel partito che in Italia ha imperato e imperversato dal 1922 fino al 25 luglio 1943 e dall'8 settembre 1943 fino alla Liberazione, fino al 25 aprile 1945.

Guardiamo alle disposizioni in cui si concretano queste varie figure di attività criminosa: la ricostituzione del partito, la partecipazione al partito ricostituito, l'apologia in modo pubblico del fascismo, la quale è più gravemente punibile quando è fatta per mezzo della stampa, le manifestazioni di carattere fascista. Qui non siamo invero sul terreno dell'opinione (dove è inutile ripetere che *cogitationis poenam nemo patitur*), ma siamo sul terreno degli atti e dei fatti che si possono sentire, vedere, subire...

FRANZA. Si tratta di espressioni di pensiero, di princìpi.

BO. I princìpi! Onorevole Franza, quando alcuni bravi giovanotti ci fanno rivivere certi fatti a cui tutti abbiamo dolorosamente assi-

stito, 20 o 25 anni fa, per esempio, fischiando solennemente un insegnante di Università che vuole assolvere il dovere di far lezione; quando altri ragazzacci (diciamo così) bastonano allegramente il pacifico spettatore (e la spettatrice) che vanno al cinema, solo perchè si è proiettata una pellicola commemorativa delle vicende della guerra di Resistenza e di Liberazione...

FRANZA. I parlamentari sono stati bastonati nell'esercizio del loro mandato!

BO.... Quando noi sentiamo che delle bombe, per adesso soltanto di carta (e Dio voglia che restino sempre innocue così!), esplodono qua e là; quando leggiamo che si stanno organizzando i cosiddetti fasci di azione rivoluzionaria (F.A.R.), i quali anche nei gagliardetti riproducono i teschi, i leoni, le lupe, le aquile, tutta quella zoologia in cui il fascismo con tanto lusso di particolari trovava il suo pascolo preferito; quando ci cadono sotto gli occhi tutte queste cose che riecheggiano maledettamente il fascismo di una volta, quando (insomma) accadono tutte queste gesta, siamo forse di fronte a delle manifestazioni di pensiero (e quindi a dei reati di opinione) o a degli atti concreti? È facile rispondere.

E poi vi è la stampa. Quante cose ci sarebbero da dire sull'argomento! Onorevole Scelba, come certamente farà lei per dovere di ufficio, da mesi io mi sono messo a seguire per sistema, ogni settimana, tutti quei periodici che pullulano nel Paese e si diffondono soprattutto a Roma e nel Mezzogiorno. Vorrei parlare di siffatto tema con tutta la moderazione di cui sono capace. Ma quanta pena!

Sono spesso le stesse firme del ventennio, talvolta le stesse testate, sono gli stessi temi, le solite falsificazioni, lo stesso scempio o capovolgimento della verità (per cui la vittima viene rappresentata come il carnefice e chi ha subìto il sopruso sarebbe colui che ha commesso il delitto o l'ingiustizia), le vecchie contumelie, ingiurie, calunnie e minacce, lo stesso stile, lo stesso linguaggio; persino le medesime immagini, se è vero che le fotografie del dittatore e dei suoi collaboratori mai durante il ventennio si son viste così numerose far pompa di sè nelle edicole! (*Approvazioni*).

Vi è di peggio: perchè anche più triste e più grave è l'apologia aperta, ignobile, vergognosa (diciamo la parola) del nazi-fascismo tedesco, dei suoi delitti, dei suoi mostri, delle sue infamie ed onte; di quelle atrocità di Hitler e della sua banda, che fanno dell'ultima guerra mondiale una delle pagine più oscure della storia dell'umanità e che il giudizio universale delle Nazioni civili ha condannato e condanna ogni giorno senza appello. Eppure vi sono dei cittadini italiani, dei giornalisti, che osano difendere ed esaltare tali massacri, incendi, assassini, tali barbarie!

La Resistenza, con i suoi Martiri di ogni classe e di ogni partito e condizione sociale (dall'ufficiale dell'esercito regio al partigiano delle montagne, dall'umile contadino allo studente, dall'operaio al prete) è vilipesa, deformata, calunniata, denigrata come un lurido brigantaggio, da costoro che sono gli apologeti di quella fetida ruina, che si è chiamata la repubblica sociale, e che hanno il coraggio di erigersi a giudici e vindici. (*Approvazioni*).

Io potrei, onorevoli colleghi, leggervi un intero florilegio di questa stampa che mi sarebbe stato facile portare nella seduta di oggi. Voglio limitarmi ad un brano di prosa che viene proprio esattamente in taglio per la nostra discussione e contiene un mònito preciso di cui sono sicuro che tutti i senatori terranno il conto che merita. Sentite. È un articolo pubblicato nel penultimo numero del « Meridiano d'Italia » uscito a Milano domenica 13 gennaio 1952. Figura nella prima pagina, sotto il titolo: « Senatori, occhio alla penna », col sottotitolo: « I padri coscritti pensino a non rischiare troppo solo per il piacere di far contento il signor Scelba ».

Vi faccio grazia del testo, ma il Senato deve conoscere almeno queste righe: « I singoli senatori e deputati democristiani che voteranno la legge Scelba, saranno da noi personalmente ritenuti responsabili di avere per sempre resa impossibile la pacificazione nazionale ... ».

FRANZA. Da chi?

BO. Dall'autore di questo articolo. (*Commenti*).

FRANZA. Lei non ha ascoltato il mio discorso.

BO. Ma senta piuttosto, onorevole Franza.

FRANZA. Io l'ho letto già.

BO. Allora permetta che lo legga io all'Assemblea.

COSATTINI. Onorevole Franza, perchè non deplora quell'articolo?

BO. E così continua: « ... e causeranno prima l'odio e poi la reazione popolare: inevitabili. Non credano che noi siamo tanto vili da far loro il piacere di ritirarci sull'Aventino o di dedicarci al fuoruscitismo. Lasciamo tale professione agli antifascisti. Non sperino che siamo così codardi da aspettare il concorso di invasori stranieri per cogliere la rivincita, nè sperino di indurci a perdere il controllo di noi stessi, o il cosiddetto lume degli occhi. Non è minaccia nè ricatto, ma sacrosanto diritto e stretto dovere di una comunità di uomini che da anni subiscono ingiurie, persecuzioni, soprusi, violenze da parte della peggior canaglia che mai la malsorte abbia accumulato sul nostro sventurato Paese ». (*Vivi commenti*).

COSATTINI. La Magistratura che cosa fa?

BO. La Magistratura farà il suo dovere come deve farlo il Senato.

Io so e sento, tutti sappiamo e sentiamo, di fronte a questo pietoso rigurgito di miseria, che il problema non è solo di leggi, ma che è più vasto e più profondo. Nessuno nega che sia più facile fare una legge che riformare gli uomini o le coscienze. (*Interruzione del senatore Terracini*). Ma qui il mio discorso vorrebbe farsi, se è possibile, ancora più pacato e starei per dire malinconico, perchè tutti siamo un po' responsabili. In particolare mi piacerebbe rivolgere il discorso agli amici del Governo, per esempio al sottosegretario Tupini, che ha il compito specifico di presiedere alla stampa.

Che cosa ha fatto in cinque anni la Repubblica democratica per consolidare nella vita della Nazione le nuove istituzioni? Troppo poco. V'è tutta un'opera assidua, costante, invisibile, ma preziosa da compiere, e siamo appena ai primi princìpi di essa. Vi è un'opera positiva e vi è un'opera negativa. La parte negativa consiste nella disinfezione dell'atmosfera, la parte positiva nella difesa efficiente ed attiva delle istituzioni democratiche, in modo che esse siano sentite e amate da tutti gli Italiani come un bene supremamente caro.

Pensate che ancora oggi non si è trovata l'opportunità di sostituire tutti i libri di testo che vanno per le mani dei nostri scolari, di modo che vi sono ancora opere scritte e stampate durante l'epoca fascista e impregnate della sua mentalità e zeppi delle sue menzogne. Fra i tanti concorsi che allietano la nostra vita non si è ancora trovato il tempo e il denaro per bandirne uno per un libro popolare, per un manuale che spieghi alle giovani generazioni che cosa è stato in realtà il fascismo.

Mi ricordo un nobilissimo discorso del Presidente De Gasperi in cui trema tutta la malinconia che viene dallo spettacolo della nostra gioventù che si affaccia alla vita e non conosce un nefasto e recente passato e non può meditare sugli errori e sulle conseguenze degli errori commessi durante il ventennio fascista; in cui si addita il dovere di occuparci dell'educazione politica del futuro cittadino, del cittadino che domani dovrà prendere il nostro posto, di fare uno sforzo per inculcare nei giovani, cresciuti sotto la dittatura, l'amore della pace e della libertà.

La propaganda non è un'invenzione degli Stati totalitari. Vi è una frase di un classico scrittore francese del liberalismo, il Tocqueville, il quale un secolo fa scriveva: « Bisogna istruire la democrazia, rianimare le sue credenze, migliorare i costumi, correggere la sua inesperienza, abituarla alla trattazione degli affari, adattare i Governi ai tempi ed ai luoghi ».

Ora in quanti casi si tocca con mano la deficienza di mezzi e di strumenti che valgano veramente a raddrizzare le menti, a far giustizia di tutte le falsità e le storture che permettono alla cosiddetta stampa nostalgica o neo-fascista di attecchire facendo il male che fa? Ma chi ha ricordato ai nostri giovani che il fascismo non ha risolto nessun problema fondamentale della vita italiana (ad incominciare da quello del Mezzogiorno) e che ha giovato solo a far perdere, fra l'altro, all'Italia, che se l'era conquistata col sacrificio di 600 mila vite, una città infinitamente cara al nostro cuore?

Chi ha insegnato ai nostri giovani che oggi le teorie nazionalistiche (non parlo di una dottrina fascista perchè il fascismo in pratica non fu che un armadio di veleni, senza consistenza o coerenza di pensiero) sono decrepite e superate dal corso della storia, poichè la situazione internazionale conosce attualmente rapporti (e purtroppo conflitti) che corrono

soltanto fra smisurate unità politiche e geografiche, onde la cosiddetta educazione guerriera e la retorica patriottarda sono quanto di più provinciale, anacronistico ed angusto si può trovare?

Ma chi ha insegnato ai giovani che la democrazia e il Parlamento non sono punto quelle cose mediocri (o addirittura spregevoli e vili) che certi settimanali pseudo politici od umoristici vorrebbero additare al disprezzo degli Italiani mettendo in luce soltanto i lati accidentali e deteriori del Parlamento, il quale è veramente la spina dorsale della libertà e costituisce, nonostante tutto, quanto di meglio la storia degli uomini ha elaborato per la dignità della vita collettiva e per la difesa della civiltà? (*Applausi dal centro*).

Ma chi ha ancora saputo rammentare che i cosiddetti tradimenti del 25 luglio e dell'8 settembre sono stati, caso mai, compiuti da chi il 10 giugno 1940 è sceso in campo a fianco di un alleato la cui causa maledetta si sapeva essere in anticipo condannata alla sconfitta, dopo la rovina universale? Ma chi ha saputo ristabilire la verità sul *referendum* del 2 giugno 1946, che viene da alcuni raffigurato come se la Repubblica fosse nata nella frode e nell'imbroglio?

Chi ha saputo dire che la Resistenza, nonostante gli eccessi che talvolta sono stati compiuti e, che, se riprovevoli, devono essere condannati, ha costituito e costituisce una delle pagine più alte e più luminose della nostra storia millenaria e forma comunque il titolo principale per cui l'Italia in questo secolo può tenere alta la sua fronte nel consesso delle Nazioni civili? (*Applausi dal centro*).

Tutto questo lavoro di formazione delle coscienze, di rigenerazione morale, di educazione dell'uomo e del cittadino è appena incominciato. E io capisco che quando qui si discute e si esamina la legge sulla repressione delle attività fasciste, possa presentarsi il dubbio che un complesso di disposizioni positive non possa da sè solo mettere al bando della vita civile una ideologia e un movimento che sono ormai stati condannati definitivamente dalla storia, che non hanno più possibilità di avvenire. (*Approvazioni*).

Capisco che si deve fare qualche cosa di più, che elaborare una legge può essere un'impresa troppo facile ed insufficiente. Dobbiamo lavorare in profondità (non sarà ripetuto abbastanza), fondare uno stile ed un costume, preoccuparci dei giovani e non limitarci ad approvare dei provvedimenti legislativi. Ma io so anche che non toccano alle Assemblee parlamentari i compiti che possono dar frutto solo in un lungo domani, ma quei compiti che giorno per giorno sono imposti dalle circostanze dell'ora che passa. Ora nel momento attuale nessuno, per poco che abbia a cuore le sorti della democrazia, può negare che sia vivo e reale il pericolo del sovversivismo di destra e che contro di esso non bastino opere di lunga lena come quella rieducazione etico-politica del cittadino che si invoca caldamente dal Governo e dal Parlamento.

Noi non dobbiamo ripetere l'errore che fu compiuto nell'altro dopoguerra, quando il culto astratto e inerme della legalità aprì la strada alle squadre fasciste per conquistare lo Stato e per irridere alla libertà come ad un cadavere putrefatto. Noi dobbiamo sentire la gravità del nostro compito e la dignità della nostra funzione, la quale ci può impedire di votare una legge a cuor leggero, ma esige che assumiamo tutte le nostre responsabilità. In fondo è vero che, nella vita pubblica, ogni uomo politico ed ogni partito deve compiere il proprio dovere, avvenga quello che può avvenire. Ma io non credo, non posso credere, che vi siano uomini o partiti i quali oggi non sentano tutta la forza dell'imperativo di difendere la democrazia di fronte al pericolo di una resurrezione del fascismo. E penso che un giorno sembrerà, forse, molto strano che la democrazia italiana, in questi primi anni della sua nuova vita, abbia tanto tardato ad accorgersi di un pericolo così serio e preoccupante.

Per conto mio, darò il voto a questo disegno di legge con animo pienamente tranquillo e consapevole; con lo stesso animo col quale domani voterei altre disposizioni che, in altra direzione, mirino a combattere diverse manifestazioni di un identico spirito totalitario, come potrebbero essere le norme che vogliono reprimere il sabotaggio e le disposizioni della legge sulla difesa civile. Non credo punto che la legge che ci accingiamo ora a votare sia destinata a restare cosa morta. Penso invece che il magistrato italiano abbia bisogno di uno

strumento che gli consenta concretamente di fare giustizia, meglio di quanto non abbia potuto fare fin qui, di fronte all'attività delittuosa di chi mina le istituzioni democratiche. Ad ogni modo, tocca al Parlamento fare il suo dovere perchè il Governo da parte sua l'ha già fatto.

Tutti vogliamo che la Patria di domani non sia basata su di una illusoria, bugiarda e dannosa riconciliazione fra chi nulla ha imparato e nulla ha dimenticato e chi ha sofferto i danni della peggiore sciagura che sia caduta sulla nostra vita nazionale. Noi vogliamo che la Patria di domani sia una grande famiglia operosa, dignitosa e pacifica, fondata sull'eguale rispetto di tutti i suoi figli per la legge, su di un pari amore di tutti i cittadini per la libertà. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra. Mol e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il senatore Romano Antonio. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Onorevole Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, sino a questo momento sul disegno di legge in esame sono stati dati due giudizi diversi: l'onorevole Franza ha detto: legge incostituzionale; l'onorevole Bo ha detto: legge giusta. Io scelgo la via di mezzo e dico all'onorevole Franza che non può parlarsi di incostituzionalità, perchè vi è la disposizione dodicesima delle norme transitorie della Costituzione che ha lo stesso valore di tutte le altre norme della Carta costituzionale e che, per ragioni contingenti, vieta la ricostituzione del partito fascista; dico all'onorevole Bo: dobbiamo meditare sulla compilazione di un disegno di legge, che può costituire un precedente pieno di pericoli giacchè incide sulla vita democratica del Paese.

Per me è rigorosamente doveroso scegliere la via di mezzo, essendo mio proponimento precisare la funzione del giudice nell'applicazione di questo disegno di legge, se diverrà legge; funzione difficilissima e delicatissima se si pensi che al giudice si vuole attribuire la competenza di sciogliere partiti politici, competenza mai contemplata, mai prevista nè dal Codice nè da leggi speciali. Se fosse entrato già in vigore il nuovo Codice penale nel testo del progetto distribuito, noi potremmo fare a meno dell'attuale disegno di legge. Sotto il capo primo del titolo primo, libro secondo, del progetto del Codice penale sono gli articoli 273, 274, 279 e 280 che trattano la stessa materia prevista dallo attuale disegno di legge. Difatti l'articolo 273 prevede le associazioni anti-repubblicane e anti-democratiche e si riallaccia appunto alla disposizione XII delle norme transitorie della Costituzione e agli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 dicembre 1947, n. 1546. L'articolo 274, sempre del progetto del Codice penale, prevede la propaganda e l'apologia anti-repubblicana e anti-democratica e si riallaccia agli articoli 7 e 8 della legge 3 dicembre 1947, n 1546. E così ancora l'articolo 279 prevede lo squadrismo e trova rispondenza nell'articolo 18, comma secondo, dellaCostituzione e nello articolo 11 del decreto legislativo del 14 febbraio 1948, n. 43. Infine l'articolo 280 prevede l'attentato contro gli organi costituzionali.

Ora, il fatto che la stessa materia trattata nel disegno di legge in esame è contemplata nel progetto del Codice penale può escludere che si sia di fronte ad una legge eccezionale. Infatti le citate disposizioni del progetto del Codice sostanzialmente non fanno altro che tradurre in norme giuridiche i princìpi fissati della Carta costituzionale. Compito di questa legislatura avrebbe dovuto essere proprio la compilazione delle leggi costituzionali.

Richiamando le disposizioni del progetto del Codice, desidero mettere in evidenza che esse tutelano la democrazia non solo contro il pericolo fascista, ma contro tutte le correnti ispirate al totalitarismo, il che è più tranquillizzante, evitando il ricorso a leggi eccezionali. Il carattere eccezionale di questo disegno di legge non è nella sua oggettività; a mio modesto avviso è nella sua messa in moto, ed ecco perchè bisogna preparare degli emendamenti sia per precisare la funzione del giudice, sia per togliere carattere di eccezionalità alla legge. Su questo punto vorrei brevemente intrattenermi, anche perchè alla applicazione è chiamato il magistrato che, per la sua natura, per il suo abito mentale, quando viene condotto sul terreno politico, che è proprio delle leggi eccezionali, non si sente circondato da quella serenità che è tanto necessaria nell'amministrazione della giustizia. Per inquadrare la funzione del giudice in materia tanto delicata sarebbe opportuno fare scomparire, attraverso gli emendamenti, ogni tinta di eccezionalità.

Politicamente non possiamo non tenere presente quella che è la psicologia del popolo italiano: il popolo italiano, diciamolo francamente, è contrario a tutte le leggi eccezionali, convinto com'è che con le leggi eccezionali l'antifascismo crea il fascismo. Il disegno di legge, onorevoli colleghi, è apparentemente semplice, ma, addentrandoci nell'esame, ci rendiamo subito conto delle difficoltà della compilazione e delle difficoltà ancora maggiori che si presenteranno nell'applicazione. E questo perchè? Perchè siamo di fronte ad un reato di opinione, onorevole Bo! Siamo di fronte ad un reato di parola, ad un reato di eloquenza. Ora, chi scrive, chi parla sapendosi controllato ricorre naturalmente — è istintivo — a mille accorte sfumature, che apriranno il varco a tante sottigliezze difensive di fronte alle quali la legge nella sua applicazione corre il rischio di rimanere inoperante. E allora, una legge che dovesse rimanere inoperante comincia ad essere una legge inutile, comincia ad essere una legge fallita in partenza. Questa preoccupazione deve far pensare alle difficoltà della compilazione. Noi non possiamo non tener conto dell'esperienza dell'insuccesso della legge del dicembre 1947, n. 1546. Anche questa legge si proponeva di colpire le attività fasciste ma, in pratica, quale è stato il risultato? La legge è servita più alle assoluzioni richieste dai difensori che alle condanne invocate dai procuratori della Repubblica; e questo insuccesso ci deve fare meditare, ci deve consigliare a procedere con cautela nella compilazione della legge.

L'articolo primo della legge del 3 dicembre 1947 così statuiva: « Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualunque forma di partito o di movimento che, per l'organizzazione militare o paramilitare o per l'esaltazione o l'uso di mezzi violenti di lotta, persegua finalità proprie del disciolto partito fascista, è punito ecc. ecc. ». Quindi gli elementi per poter ravvisare la ricostituzione del partito fascista secondo la legge del 1947 erano l'organizzazione militare o paramilitare, l'esaltazione o l'uso violento di lotta. Non essendo stata ancora pubblicata la Carta costituzionale, nella citata legge non si parlava di attività antidemocratica presa in considerazione dall'attuale disegno di legge, che precisa così gli elementi per ravvisare la ricostituzione del disciolto partito fascista: le finalità antidemocratiche proprie del fascismo, l'apologia del fascismo, con la esaltazione degli esponenti, dei principi, dei fatti del fascismo, le manifestazioni esteriori di carattere fascista. Ora, la dizione: « Finalità antidemocratiche » deve essere rapportata all'articolo 49 della Costituzione, unica disposizione che si occupa dei partiti. Quindi ci domandiamo: che cosa sono i partiti? « Sono il corpo elettorale ordinato spontaneamente in gruppi, per esercitare quelle funzioni che lo Stato devolve al popolo e che il singolo componente meglio assolve associandosi per finalità ideologiche ed esercitandole in talune fasi anche collettivamente ». Quindi il partito si presenta, nell'ordinamento giuridico, come una parte del popolo, di cui concorre ad adempiere le funzioni; esso agisce in nome di quella parte del popolo che rappresenta, parte del popolo che non deve essere limitata, come diceva il collega Franza l'altro giorno, solamente agli inscritti, ma è costituita da quanti si schiereranno nella votazione per la lista o per la decisione proposta dal partito. Questa è la natura giuridica dei partiti, quali si presentano come fenomeno giuridico dello stato moderno.

Leggendo l'articolo 49 della Carta costituzionale si rileva come il costituente ha voluto evitare che l'attività di ogni partito dovesse essere oggetto di un controllo da parte dello Stato, il che sarebbe stato non solo difficile ma anche pericoloso, specie se si consideri che non si è voluto accedere al riconoscimento giuridico dei partiti. Ma la Costituzione ha subordinato il diritto dei cittadini ad associarsi liberamente in partito a una condizione, quella di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Ora cosa è il metodo democratico? Il metodo democratico deve essere inteso come libera competizione dei diversi partiti, nell'osservanza precisa della reciproca libertà e delle leggi che riguardano tutte le manifestazioni della libertà individuale, nonchè nell'osservanza di quelle norme di carattere politico e di onestà sostanziale che devono regolare l'attività dei partiti stessi. Quindi, secondo la Costituzione, non vi ha limitazione alcuna per ciò che riguarda il programma politico che il partito sostiene, quando

non sia tale, però, da cadere sotto le sanzioni del Codice penale, dal quale è previsto non come espressione di programma di partito ma come reato comune, perseguibile se compiuto da uno o più persone.

La Costituzione ancora non si occupa neppure che una struttura democratica debba informare il regolamento interno del partito; chiede semplicemente che si concorra con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale. Però per ragioni contingenti la disposizione XII delle norme transitorie vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista. Ecco perchè l'articolo 2 del disegno di legge alle parole « finalità antidemocratiche » aggiunge le altre « proprie del disciolto partito fascista ». Allora si pone una domanda. Cosa è, cosa è stato il fascismo? Certo non possiamo aprire l'enciclopedia Treccani e ripetere la definizione che diede il professor Gentile. Però una definizione dobbiamo darla, e questa nel disegno di legge manca; intanto per dire che sia stato ricostituito il disciolto partito fascista bisogna sapere cosa è stato il fascismo. Il fascismo lo vorrei considerare sotto due aspetti: aspetto politico e aspetto morale. Il fascismo dal punto di vista politico fu essenzialmente un tentativo di lanciare il patriottismo sui binari roventi del nazionalismo aggressivo e guerriero, tentativo fallito disgraziatamente nella più rovinosa delle catastrofi che la storia nazionale ricordi. Questo è il motivo per cui non è scuscettibile di ripetizione. Oggi mancano tutti i presupposti interni ed internazionali per un'avventura del genere di quella che Mussolini ebbe l'abilità di inscenare 30 anni or sono. Quelli che vorrebbero oggi parlare di fascismo sono i relitti, i superstiti del grande naufragio, che non dovrebbero preoccupare perchè destinati a perdersi prima o dopo alla deriva. Il fascismo potè attecchire sul terreno propizio della insoddisfazione per la vittoria mutilata; il nuovo fascismo cerca di discutere sulla perdita delle colonie, sulla mutilazione del territorio nazionale, ma la verità è quella che è, tutti sanno e tutti dovrebbero sapere che questa è una delle dolorose conseguenze della disastrosa avventura nella quale il popolo italiano fu lanciato.

Vengo al secondo aspetto: il fascismo non fu solamente un movimento politico, il fascismo fu anche un clima morale che fece cadere nel nulla il rispetto della personalità, la libertà di opinione, i diritti della ragione, la reciproca tolleranza. Questo indirizzo morale è quello che deve maggiormente preoccupare e quindi non bisogna perdersi dietro il piccolo fascismo politico che è morto per sempre e non potrà resuscitare; è il fascismo morale che deve preoccupare, e il fascismo morale si combatte alla scuola della libertà, difendendo tutti i diritti di libertà da qualunque movimento ed organizzazione vengano violati, senza distinzione nè di denominazione nè di simboli.

In questo senso devono intendersi le parole « finalità antidemocratiche » di cui è parola nell'articolo 2 del disegno di legge, giacchè fascismo è sinonimo di totalitarismo, di annullamento della personalità umana. L'elemento più evidente del sistema fascista risiede nel principio autoritario che è in aperta antitesi col principio democratico. Pertanto vengo alla conseguenza giuridica: se l'esistenza di una associazione, di un movimento, di un partito è subordinata all'adozione di uno statuto fondato sul principio democratico, sull'elezione delle cariche da parte degli aderenti, senza alcuna forma autoritaria, non potrà mai parlarsi di ricostituzione del partito fascista.

Precisati gli elementi dai quali dedurre la ricostituzione del partito fascista, dobbiamo cominciare a preoccuparci del compito della Magistratura. Con il disegno di legge in esame viene data alla Magistratura una grande responsabilità derivante dalla competenza a disporre lo scioglimento di un partito; può essere un'attestazione di grande fiducia, ma è anche un compito grave, che intacca un presupposto necessario per la serena amministrazione della giustizia, cioè quello di tenere la Magistratura al disopra, al di fuori di ogni partito. Aggiungasi poi che il giudice per il suo abito mentale contrario ad ogni forma di spirito di parte, è riluttante ad entrare nell'esame di questioni di carattere politico. Ed a dimostrazione di questa riluttanza della Magistratura ad esercitare la funzione punitiva per fatti di natura politica e collettiva, basta citare alcune delle tante sentenze riportate nella giurisprudenza italiana sotto la voce « Sanzioni contro il fascismo ». Voi sentite tutti il tormento interno del magistrato che non vuole

scendere sul terreno politico, perchè percepisce un contrasto con la sua funzione. Sentenza della Corte di assise speciale di Roma del 14 dicembre 1947, ricorrente De Vecchi: « Il fatto di avere, quale Ministro dell'educazione nazionale, dopo che erano state già annullate le garanzie costituzionali e distrutte le liberta popolari, promosso provvedimenti diretti a dare gli ultimi colpi alla libertà della scuola e delle istituzioni culturali, integra l'ipotesi di atti rilevanti di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ma è dubbia (ecco la riluttanza) l'esistenza dell'elemento psicologico del reato nell'autore di tali provvedimenti nell'esercizio delle cariche, per non aver subordinato mai gli interessi del Paese a quelli del partito ». Altra sentenza della Corte di assise speciale di Roma del primo dicembre 1947, ricorrente Grandi: « Per la sussistenza del reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, non basta aver ricoperto importanti cariche (marcia su Roma, luogotenente della milizia, membro della direzione del partito, deputato, Sottosegretario agli interni, ambasciatore, Presidente della camera dei fasci e delle corporazioni, Ministro della giustizia) ma occorre avere concorso con fatti concreti al conseguimento dei fini propostisi dal fascismo ».

Questi precedenti fanno comprendere come il giudice sia riluttante ad esercitare la funzione punitiva per fatti di natura politica, specie quando, come in questi casi, si dava alla norma carattere retroattivo. Quindi penso che non si debba attribuire alla Magistratura la competenza di sciogliere partiti politici. Ed allora, a chi affidare questo grave compito?

Dai relatori di minoranza si propone che lo scioglimento sia disposto con legge del Parlamento. Anche questa soluzione è pericolosissima. Ad ogni partito di maggioranza riuscirebbe facile, con un semplice voto, di sbarazzarsi dei partiti che gli diano fastidio. Ed allora quale via scegliere? Modestamente propongo di dividere la responsabilità, di dare cioè alla Magistratura la competenza di dichiarare se in una associazione o in un movimento si possa ravvisare la ricostituzione del partito fascista, e rimettere al Governo la facoltà di disporre lo scioglimento del partito, ma solo in seguito alla sentenza del magistrato. Accogliendo questa proposta bisognerebbe però emendare anche l'articolo 5, ove è detto che « qualora dagli organi di polizia giudiziaria sia stato inviato rapporto all'autorità giudiziaria per alcuno dei delitti preveduti nell'articolo 1, e la ulteriore attività dell'associazione o del movimento costituisca grave pericolo per l'ordine pubblico, il Prefetto può disporre, con proprio decreto, la sospensione dell'attività dell'associazione o del movimento... ».

È una disposizione anche questa che mi lascia pensoso. Invero, per emettere un sì grave provvedimento sarebbe sufficiente l'invio del rapporto all'autorità giudiziaria; ora tutti sappiamo che il rapporto è segreto, quindi viene da domandarsi in base a quale legge agirà il Prefetto. È vero che ogni mattina il Questore va dal Prefetto per riferire, ma ciò non toglie, con la grande stima che ho per l'autorità prefettizia, che bisogna rispettare la divisione dei poteri, giacchè è sempre pericoloso, per lo stesso fatto, mettere in moto due organi appartenenti a poteri distinti.

DONATI, *relatore di maggioranza*. Dov'è la distinzione, quando il Questore è subordinato al Prefetto?

ROMANO ANTONIO. Lei è avvocato e non so come non abbia compreso che intendo riferirmi alla distinzione tra potere esecutivo (Prefetto) e autorità giudiziaria.

Bisognerà applicare l'articolo 109 della Costituzione ove è statuito che l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Così si eviterebbero certi casi Egidi.

TARTUFOLI. Pure lei è un difensore di Egidi?

ROMANO ANTONIO. Non cadiamo nel ridicolo: invoco un po' di serietà. Facendosi vivo con l'interruzione per l'interruzione non si esercita la funzione del legislatore. Chi non ricorda, inoltre, quello che avvenne per la legge del 1939 quando si stabilì che i verbali riguardanti infrazioni alle norme sull'ammasso del grano dovevano essere trasmessi all'autorità prefettizia? Il Prefetto faceva un primo esame di delibazione ed indi trasmetteva i verbali all'autorità giudiziaria. Con quella legge sostanziale l'azione penale fu trasferita dal Pubblico Ministero al Prefetto, e questo fu causa di gravissimi inconvenienti. Tutti ri-

cordiamo quante grosse sottrazioni rimasero impunite, mentre si denunziava il misero contadino per piccoli quantitativi di grano.

TONELLO. È vero.

ROMANO ANTONIO. Ma la preoccupazione maggiore sta nella possibilità che l'intervento del potere esecutivo possa turbare la serenità del giudice, perchè quando è in corso un procedimento penale e il giudice nota che l'organo esecutivo emette un provvedimento che può essere in contrasto con la sua decisione, la coscienza comincia a subire turbamenti. Si potrà obiettare: ma vi è l'ordine pubblico da tutelare. Ora, all'ordine pubblico si può provvedere anche con le leggi ordinarie. Il Questore può vietare comizi, riunioni, pubblicazioni. D'altra parte, poi, per l'attività a mezzo della stampa, l'articolo 7 dello stesso disegno di legge dà all'autorità giudiziaria la facoltà di disporre, anche prima dell'inizio dell'azione penale, il sequestro dei giornali, pubblicazioni e stampati. Quindi ritengo che sia opportuno evitare qualsiasi intervento del potere esecutivo durante le more del giudizio.

Ridotto in questi termini, il disegno di legge comincia a perdere il carattere eccezionale. Rimettendo al Governo di disporre lo scioglimento soltanto in seguito alla sentenza del magistrato, la legge comincia ad essere più tranquillizzante. Ma bisogna regolare anche la facoltà del Governo nel disporre lo scioglimento in seguito a sentenza del magistrato e bisogna quindi tener conto dell'elemento spaziale, che è essenziale in questa materia. Non può bastare la sentenza del Tribunale, per esempio, di Ariano Irpino, città del collega Franza, che abbia riscontrato in quella circoscrizione la organizzazione di un movimento fascista; occorre che vi siano più decisioni e che queste riguardino più parti del territorio. Dopo di che il Governo, nella sua discrezionalità, prenderà in esame tutto il complesso per stabilire se effettivamente si sia verificata la ricostituzione del partito fascista nel Paese ed emetterà il decreto di scioglimento. Con questi emendamenti ridurremo il carattere eccezionale del disegno di legge, e questo sarà più tanquillizzante.

Io però voglio augurarmi, per carità di Patria, che non debba verificarsi mai l'occasione di applicare questa legge o leggi del genere. Questo augurio trova conforto nella saggezza del popolo italiano che, per aver sofferto le dolorose conseguenze di una dittatura, ha imparato a sue spese quanto sia pericoloso rassegnarsi a qualsiasi forma di totalitarismo. Però è dovere del legislatore non creare alcuna possibilità di deviazione di questa saggezza del popolo, tenendo sempre presente che non si può mai, in nessun Paese civile, pretendere una opinione popolare unanime, chè l'unanimità è una cosa molto rara, mentre l'indecisione è molto frequente nella volontà collettiva. Non dobbiamo poi mai dimenticare che il popolo italiano, se lasciato libero, come ha dimostrato in tutte le svolte storiche, sa scegliere la sua via; se invece con leggi eccezionali lo vogliamo obbligare ad andare in un determinato senso, per reazione esso finirà con l'andare dalla parte opposta. E ai giovani che, con la purezza del loro entusiasmo, vorrebbero vivificare il sentimento nazionale, purtroppo declassato dalla sconfitta, bisogna dire che la storia del nostro Risorgimento è ricca di possibilità di riallacciamento e che non vale riportarsi, riallacciarsi ad un periodo storico chiusosi con la sventura del nostro Paese. Meditate, meditate bene: quando un indirizzo politico viene messo sulla bilancia della storia, questa, oscillando, indicherà il risultato concreto raggiunto, non la mèta che l'indirizzo politico si proponeva di raggiungere.

Con questo richiamo voglio dire che, se in un Paese come il nostro, tormentato ancora oggi da rancori, da odi, da passioni, da vendette, in un Paese come il nostro, ove vi sono diversi partiti, la democrazia è il più difficile dei regimi, questo ci impone l'obbligo di meditare e di considerare che la democrazia più che con la legge si difende con il costume, ed il costume della vera vita democratica è la tolleranza reciproca; questa è possibile ad una sola condizione: per tutti parità di diritti e parità di doveri. (*Applausi e congratulazioni*).

Presentazione di disegno di legge.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. A nome del Ministro dell'industria e commercio ho l'ono-

re di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Concessione di un contributo di 30 milioni di lire a favore dell'Ente autonomo " Fiera del Levante " di Bari » (2131).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'interno della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se potrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il senatore De Pietro. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia domanda di iscrizione a parlare aveva un solo scopo: dimostrare l'attualità di un parere della 2ª Commissione che io avevo avuto l'onore di estendere, della quale attualità taluno poteva, forse, dubitare per il lungo tempo trascorso dal giorno della comunicazione. In tal modo pensavo di poter anche contribuire alla dimostrazione della costante validità dei motivi che hanno ispirato la presentazione di questo disegno di legge. In realtà, e non lo dico perchè me ne dolga, ma semplicemente per una constatazione di carattere puramente obiettivo, di quel parere si è fatto poco conto. E non me ne dolgo perchè venisse dalla mia prosa, ma perchè veniva dalla 2ª Commissione, la quale era stata richiesta di esprimere la sua opinione su un disegno di legge che, sebbene partisse dal Ministero dell'interno, non poteva non investire la competenza di coloro che più specificatamente si dedicano alla attività legislativa. Se il mio compito avesse dovuto, od io avessi voluto limitarlo a tanto, avrei potuto sbrigarmene in pochissimi minuti: del resto, non vi spaventate, perchè non intendo trattenervi a lungo. Che cosa mi sarebbe rimasto da fare? Dire delle cose che sono state già accennate, sebbene in una forma frammentaria che, per la verità, non soddisfa, e passare oltre nella proposizione di taluni argomenti che, a mio avviso, avrebbero dovuto costituire, e forse costituiranno ancora, il centro più incandescente del dibattito. Ma io non mi posso più limitare a questo soltanto, perchè le tentazioni sono state molteplici e forti e io non ho una virtù cristiana così spiccata da resistere a tutte le tentazioni, specialmente quando mi sollecitano in quello che è come il mio sentimento fondamentale corporeo, vale a dire l'esercizio della parola, nel quale ho logorato molti anni della mia esistenza.

La prima tentazione venne dalla pregiudiziale sollevata dall'onorevole amico e collega Franza, la quale pregiudiziale evidentemente aveva uno scopo che non poteva essere occulto per nessuno dell'Assemblea. Per la verità mi rimase alquanto oscuro, o io non compresi, se l'onorevole Franza intendesse di sostenere l'anticostituzionalità della legge come quella che offendesse i princìpi fondamentali della Costituzione, o soltanto l'incostituzionalità della legge come quella che non potesse avere diritto di cittadinanza nel quadro ordinario, per così dire, dello sviluppo delle leggi costituzionali. La distinzione può apparire sottile, ma non è nè accademica nè sofistica, a mio avviso; è una distinzione di carattere sostanziale: tanto vero che, quando il senatore Franza si accinse a sviluppare i motivi della pregiudiziale, fu ripetutamente ammonito dalla Presidenza, ed un po' anche dai colleghi, che egli si era ingolfato a vele spiegate nella discussione di merito, cosa che fu facile dimostrare. E poichè il senatore Franza obiettò che non si sarebbe potuto giudicare della fondatezza della sua pregiudiziale se non si fosse almeno delibato il merito, fu ancora più agevole ai colleghi Macrelli e Terracini replicare che evidentemente non si sarebbe potuto dare un giudizio se non dopo la discussione nel merito; il che significava che il senatore Franza quello doveva affrontare, come infatti, poi, fece.

Ma io non potevo comprendere la mira della pregiudiziale sollevata dal senatore Franza. E non dirò già che me ne dolessi perchè la pregiudiziale accolta avrebbe impedito l'ulteriore discussione della legge; ma me ne dolevo appunto perchè non si sarebbe potuto esaminarla, in quanto, evidentemente, era un boicottaggio preventivo della discussione del merito. Tuttavia, respinta la pregiudiziale, il senatore Franza si ingolfò nella discussione del merito; e a questo proposito io debbo ringraziarlo di

essere stato tanto benevolo da leggere un periodo del parere della seconda Commissione, che sembrava a lui più aderente all'argomento che in quel tempo andava trattando. Egli disse molto esplicitamente: « Qui si tratta di una legge che voi proponete contro il Movimento sociale italiano ». E siccome egli non omise di dichiarare che questo rilievo poteva farsi anche attraverso la lettura del parere della seconda Commissione, io lo pregai di dirmi in qual punto di questo parere fosse stato fatto cenno esplicito del Movimento sociale italiano. Fu allora che il senatore Franza lesse il periodo nel quale egli ravvisava le caratteristiche, per così dire, specifiche, di quel Movimento. Ed infatti tacqui allorquando egli ebbe finito. Però mi permetto di domandargli adesso se egli non si sia accorto, almeno ora, se non se ne accorse allora, di quanto deponesse contro la sua tesi il fatto che egli, in una esposizione che non faceva cenno esplicito di alcun movimento, avesse immediatamente ravvisato il M.S.I. Senonchè dall'esposizione che poi l'onorevole Franza andava facendo di princìpi programmatici del Movimento sociale italiano, che egli rappresenta, con i quali tendeva a far convinto il Senato che il semplice fatto di sospettare che questa legge potesse essere diretta contro il Movimento sociale è un'offesa, in quanto il Movimento sociale si distingue nettamente da ogni carattere fascista, o per lo meno da ogni carattere fascista come noi l'intendiamo, si doveva anche attendere che egli ci facesse sapere quali siano in sostanza i propositi, i princìpi, le basi fondamentali di quel movimento. A questo punto l'onorevole Franza non potè negare che moltissimi, molti o alcuni, ma non dei meno importanti dei princìpi e dei propositi del fascismo fanno parte integrante, anzi sostanziale, del suo Movimento. La cosa cominciava a divenire veramente interessante. Io attendevo ansiosamente di sapere a quali conclusioni sarebbe poi pervenuto. La conclusione venne subito in una forma che mi fece trasecolare, perchè egli, riferendosi a questa legge, ai propositi, alla struttura di questa legge, fece chiaramente intendere il suo pensiero in questo senso con una proposizione netta: « Non è possibile concepire delitto politico laddove non sussiste l'uguaglianza politica di tutti i cittadini di fronte alla legge ».

FRANZA. Non precisamente.

DE PIETRO. Noi l'abbiamo inteso precisamente così, perchè se l'avessimo inteso in altro senso probabilmente non avrebbe avuto significato. Comunque, sono pronto ad accettare qualsiasi correzione; ma mi permetto di osservargli che, se anche non è precisamente così, la sostanza cambia di poco. D'altra parte gli posso assicurare sulla mia parola di amico che mi affrettai a scrivere le parole come da lui furono pronunciate. Se poi tradissero in qualche modo il suo pensiero, o se non rispondessero esattamente ad una esposizione chiarissima del pensiero suo, la colpa non sarebbe stata mia. Dissi tra me e me, e ripeto oggi; che peccato che il fascismo non abbia adottato codesta teoria! Se l'avesse accettata, avrebbe potuto effettivamente durare non i 5 moltiplicati quattro ma quei tali cinque moltiplicati dodici che ci furono minacciati agli inizi. Ma precisamente perchè ricordavamo che la prassi, la filosofia del fascismo fu precisamente il contrario di quel che sarebbe contenuto nella enunciazione di questo nobilissimo principio, veniva fatto di domandarci se veramente, di fronte a una situazione come quella che oggi noi, non voglio dire ancora deploriamo, ma andiamo sensibilmente constatando, sia il caso di preoccuparsi eccessivamente da parte vostra della proposizione di questa legge, a meno che voi non intendiate di ravvisare in voi stessi movimenti che la legge in modo caratteristico intende di colpire.

FRANZA. Su questo punto ho già precisato, una legge in applicazione della XII disposizione transitoria non ci spaventa, ma questa legge è fatta contro di noi come ha detto il Ministro Scelba a Torino, ed allora ci preoccupa.

DE PIETRO. Il Ministro è padrone di dire quello che vuole. Discuteremo la legge nei suoi articoli. Non so se il Ministro abbia detto questo, e se lo ha detto lo ha detto nel senso in cui io mi sono espresso. La fatica del collega Franza doveva consistere in questo; nel convincerci che non sarebbe stato mai possibile colpire il Movimento sociale italiano con una legge di repressione dell'attività fascista, perchè il movimento ne è immune pur condividendo taluni degli ideali del defunto fascismo. Ma bisogna andare a fondo delle questioni. Ora quando voi sostenevate la incostituzionalità vi

riferivate evidentemente ad altri princìpi che, oltre la norma XII, la Costituzione contiene. Volevate accennare al diritto che vi si dovrebbe riconoscere di associazione e di libertà di movimento sul terreno politico. Ma riferitevi un momento all'enunciazione di quella teoria sia pure nel senso impreciso nel quale io l'ho ricordata e poi ditemi, illustri colleghi, se è concepibile che il metodo democratico consista unicamente in questo, nell'andar passando dall'uno all'altro esperimento per vedere alla prova dei fatti in qual modo ci si possa difendere da quello che poi accadrebbe se si lasciasse la libertà di sviluppare movimenti siffatti.

FRANZA. Mi riferivo alle finalità democratiche, non ai metodi.

DE PIETRO. Evidentemente non riusciremo mai ad intenderci, perchè non so come farete a raggiungere le finalità democratiche quando siete contrari ai metodi democratici. Ad ogni modo non credo siano queste le ragioni fondamentali del dibattito che andiamo perseguendo. Mi sembra che vi sia stata già una dimostrazione della condotta pratica; entriamo finalmente in questo campo; è qui che vi attendiamo al varco. Ed intendiamoci bene, onorevole Franza, attendiamo al varco del ragionamento tutti quei movimenti che possono essere caratterizzati come ricostituzione del partito fascista. L'onorevole Franza, che ha sostenuto qui le ragioni sue, e non gli si poteva negare questo diritto, (anzi da parte mia riconosco che nulla poteva essere tanto interessante quanto ascoltare la sua esposizione) non potrà negare che gli elementi di cui si è fatto cenno poco fa, attraverso il discorso dell'onorevole Bo, e che non intendo ripetere, siano una realtà innegabile. I suoi cenni di diniego non potranno mai scalzare la verità di un fatto che è passato sotto i sensi dell'Assemblea, mediante la lettura di un giornale. Che poi voi diciate che non siete d'accordo con quella gente, o che non vi immedesimate addirittura in quella, è cosa che rientra nel vostro diritto. Ma non so fino a qual punto possiate negare il nostro diritto di difenderci da quelle manifestazioni, vale a dire di reprimere l'attività della gente che in quel modo scrive e si comporta.

FRANZA. Reprimere nei limiti della Costituzione.

DE PIETRO. Sicchè noi dovremmo stare sempre nei limiti di una Costituzione che voi interpretate a vostro comodo. Voi siete liberi di varcare quei limiti, scrivendo quello che noi vi abbiamo letto. Noi dovremmo insomma sopportare perfino le minacce contro la nostra pelle; e non potrete negare che siano fascisti quelli che credono di essere nel loro diritto di infliggerle. Se credete che questa sia la libertà alla quale aspirate voi, siete padroni di farlo. Noi vi diciamo apertamente che non è questa la libertà che noi intendiamo; e che se la libertà dovesse ancora consistere nel consentire a voi simili possibilità, non sarebbe più la libertà delle persone ragionevoli ma la libertà dei minchioni; ed in quanto a ciò non credo che la democrazia debba intendersi con una espressione di tal fatta.

Quando il collega Bo ricordava Don Ferrante si fermava a metà. Egli avrebbe dovuto ricordare che, dopo quel ragionamento sulla sostanza e sull'accidente, per negare che la peste fosse sostanza per questa ragione e fosse accidente per quest'altra ragione, proprio quando arrivò alla felice conclusione che la peste non esisteva, Don Ferrante fu colto dalla peste e ne morì. (*Ilarità*). Ora, non so se voi siate sostanza o accidente (ma che il fascismo sia stato un accidente, è cosa sicura). (*Ilarità*).

Ma io so che le manifestazioni che si sono andate sviluppando sono veramente preoccupanti. Diciamo le cose come veramente le sentiamo, e come cadono sotto i nostri occhi: i fascisti sono passati dalla spregiudicatezza all'audacia, dall'audacia alla sfrontatezza, dalla sfrontatezza, alla temerità, sicchè, ad un dipresso, in alcuni momenti, non si sa se in fondo si debba chiedere da parte loro scusa a noi di aver soffocato la libertà e la democrazia, o se non siamo noi a dover chiedere scusa al fascismo del fatto che la democrazia oggi sussista e che intenda difendersi.

Siccome il senatore Bo mi ha ricordato Manzoni, mi viene ora alla mente anche l'episodio di fra Cristoforo: il quale, dopo l'uccisione di quel tal suo amico, volle fare, come tutti sapete, nella casa del fratello dell'ucciso quella magnifica professione di umiltà, tanto grandiosa che il fratello dell'ucciso ebbe ad esclamare « Diavolo di un frate, se rimaneva ancora

un po' in quella positura, finivo per chiedergli scusa io di avermi ammazzato un fratello ». E credete che noi dobbiamo chiedervi scusa per aver rivendicato la nostra libertà, dopo venti anni di oppressione? Sono anche pronto ad ammetterlo come il culmine del grottesco, non come di una cosa di cui si possa ragionare seriamente in Assemblea. (*Commenti*).

FRANZA. E così, vi è stata privazione della libertà per colpa loro, nel ventennio, ed ora per colpa vostra vi è ancora privazione di libertà. (*Commenti*). In una certa età non abbiamo avuto la libertà perchè il Parlamento avviò il fascismo sulla strada della dittatura, non abbiamo la libertà ora... (*Vivaci interruzioni dal centro e dal banco della Commissione*).

RICCIO. Si ricordi di quello che ha dichiarato il senatore Bergamini in quest'Aula!

DE PIETRO. Cerchiamo di intenderci, onorevole Franza.

State tranquilli, ci avete detto; perchè vi allarmate di queste manifestazioni? Non vi è nessuna ragione, perchè la storia non si ripete. Questa è una frase fatta. Già, a mio avviso, la storia non esiste, come entità astratta: esistono gli uomini e i fatti degli uomini; gli uomini compiono i loro fatti e poi, a distanza di tempo, quando sperano che l'umanità li abbia dimenticati, fanno la storia; e quando non conviene raccontarla secondo i fatti, la inventano.

Invece, la storia si ripete, perchè gli uomini, da quando hanno infranto con la loro turbolenta comparsa la sublime calma naturale del globo terraqueo, non fanno che ripetersi.

Ed ora mi consenta il Senato una divagazione: io non so parlare se non inserisco nel mio discorso tutto quello che veramente scaturisce dal mio sentimento. Voi dite che la storia non si ripete. Io, per vincere il tedio che troppo spesso mi assale, ricorro alla lettura dei grandi scomparsi, dei grandi latini. Proprio ieri sera dalla borsa venne fuori, non so come, Tacito, « La vita di Agricola ». Volete vedere, onorevole Franza, fino a che punto la storia si ripete? Quasi duemila anni or sono si pronunciarono quelle stesse parole che noi leggiamo, che noi abbiamo sentito pronunciare oggi. Nel secondo paragrafo della vita di Agricola Tacito ricorda: « *ut monumenta clarissimorum ingeniorum in comitio ac foro urerentur* ». E prosegue con queste proposizioni, che credo di ricordare testualmente: « *Scilicet illo igne vocem populi romani ed libertatem Senatus, et conscientiam umani generis aboleri arbitrabantur* ». Queste cose accaddero anche allora, come ogni qualvolta si è stabilita una tirannide. A quella tirannide, se non erro, di Nerva, era succeduto il miglior governo di Traiano. Sentite ancora, onorevole Franza: « *Adempto per inquisitones etiam loquendi audiendique commercio* », che significa precisamente la impossibilità degli uomini di scambiarsi le loro idee perfino nelle conversazioni private; e voi non potete non ricordare che per vent'anni abbiamo dovuto guardarci finanche dai muri delle nostre case, che avevano anch'essi gli orecchi.

FRANZA. Anche noi! (*Ilarità, commenti*).

DE PIETRO. Scusate, collega Franca, volete avere la bontà di confessarmi i vostri anni?

FRANZA. Ne ho quarantacinque. Di fronte al fascismo non ci sono stati « noi » e « voi ». Di fronte al fascismo siamo stati tutti uguali.

DE PIETRO. Non so se voi siete andati in carcere; io so che ci sono andato e che mi ci ha mandato il fascismo. Codesta uguaglianza non credo che si sia veramente stabilita. Non vedete che voi, nonostante il vostro ingegno, cadete in una continua contraddizione? È precisamente questa la teoria politica che voi enunciavate, ed è contro questa che venti anni di fascismo ci mettevano in guardia; non perchè non sia in se stessa giusta, ma perchè voi la interpretate in quel modo che pone tutti uguali di fronte ad una legge tirannica, nel senso che impedisce ugualmente a tutti i cittadini di manifestare la propria volontà e la propria opinione. Contro questo noi ci ribelliamo, come ci ribellammo. E quando vi dico che questa legge tende precisamente ad impedire che la storia si ripeta, e si ripeterebbe, come abbiamo sentito pur mò dalla lettura del collega Bo, io vi dico cosa che rientra esattamente nell'ordine di un ragionato criterio. Ma volete che continui, se Tacito vi diverte? Ascoltate altre due parole: « *memoriam quoque ipsam cum voce perdidissemus si tam in nostra potestate esset oblivisci quam tacere* ».

Ora, se anche abbiamo dovuto tacere allorquando era pericoloso non dirò parlare, ma soltanto non tacere o addirittura pensare contro la dottrina dominante, dimenticare non pos-

siamo affatto, e oggi nemmeno tacere. Abbiamo invece l'obbligo di parlare.

Ma io vorrei richiamare su altro l'attenzione di questo nostro cavalleresco contraddittore, al quale non possiamo non riconoscere il coraggio della solitudine... e non possiamo non riconoscere inoltre la esposizione che egli ha fatta con un garbo del quale noi, insomma, gli siamo grati. Io, poi, gli sono grato anche delle interruzioni, perchè senza quelle non mi sarei, forse, ricordato delle piacevoli cose che ho avuto occasione di dire. Io desidererei che egli ci dicesse nettamente il suo parere sulla struttura che noi abbiamo pensato si dovesse dare alla legge. E qui io intendo riferirmi al nostro parere; perchè non può essere sfuggito all'onorevole Franza il significato e l'importanza dei correttivi che noi della 2ª Commissione abbiamo creduto di dovere apportare alla legge; ed anzi gli ricordo, per la seconda volta in quest'Aula, che avendo avuto in precedenza occasione di parlarne amichevolmente, egli disse che se la legge avesse dovuto essere votata, avrebbe accettato preferibilmente la struttura fondamentale di quel parere, e la base, in cui noi l'avevamo indirizzata. Che si può fare di più?

È appunto per questo che bisogna considerare fino a quale punto sia stata spinta l'obiettività del criterio, allorquando si è proposta la responsabilità della Magistratura. Quello che la Magistratura non può fare è proclamare in una sentenza l'ordine dello scioglimento di un partito. Ma quando abbiamo previsto che la Magistratura, giudicando sui casi sottoposti al suo esame, abbia riconosciuto in quei fatti gli estremi del reato che deve essere perseguito e punito, e ciò poi sia stato inteso come atto di ricostituzione del partito fascista e nei fatti, e nelle intenzioni, e negli estremi, allora io credo che il cittadino non possa domandare di più per la garanzia dei suoi diritti. Ed è appunto per questo che, con la modificazione all'articolo 5, noi abbiamo creduto di poter concludere che in tal modo tutte le garanzie sono assicurate, a cominciare da quella in favore di coloro che dovrebbero essere colpiti dalla legge, vale a dire di coloro che, violando una norma costituzionale e violando altresì non solo questa legge, ma addirittura il principio informatore della Costituzione (perchè questa legge sarà violata dopo, non prima che sia stata promulgata) insorgono contro lo Stato: il quale, a sua volta, reclama la sua garanzia dalla fermezza e dalla saldezza delle leggi. E appunto, ancora, per questo noi non abbiamo neanche consentito, e non consentiremmo adesso, nella proposizione che viene dall'altra parte del Senato, nella relazione di minoranza; laddove, ritenendosi inadeguata la legge, si domanda senz'altro che il Parlamento proceda allo scioglimento del Movimento sociale italiano. Io ho detto da principio che se voi vi riconoscete quale Movimento colpito, per quei caratteri da voi stesso detti, è cosa che riguarda voi; e dico ora che, in questo momento, siamo chiamati a votare una legge che prevede la repressione dell'attività fascista, intesa come la legge stessa spiega. Sicchè, a nostro avviso, quel che si doveva necessariamente ottenere era una forma di garanzia assoluta, per coloro che dovrebbero essere colpiti dalla legge, affidando il giudizio all'organo preposto dalla nostra Costituzione alla tutela massima di tutti i diritti e di tutti i cittadini. Ma c'è un'altra garanzia. Noi vogliamo essere garantiti anche noi dal pericolo che per effetto di mancate remore si possano avverare conseguenze che sarebbero ancora una volta funeste. Ecco la ragione per la quale, concludendo, si diceva che con questo intendimento e con queste riserve la legge non dovrebbe far paura a nessuno, e dovrebbe invece essere accettata da tutti coloro che sentono il primo dovere del cittadino esser quello di rispettare le leggi della Patria.

Nella relazione di minoranza, e questa forse sarà la parte più sentimentale del discorso, si fa cenno al problema dei giovani di cui hanno già egregiamente parlato taluni. Signori, io lo sento in modo alquanto diverso. Con ciò non intendo affatto far l'originale; intendo unicamente riferirmi alla meditazione che per tanti anni ho compiuto, spingendo fino al massimo grado il mio spirito di osservazione. Se noi vogliamo renderci conto del dramma psicologico di questi giovani di oggi, che talvolta li fa esplodere in manifestazioni come quelle qui ricordate, dobbiamo ravvivare nella nostra memoria il ricordo del ventennio trascorso. Bisogna rivivere la psicologia dei giovani di allora, per comprendere quello che può acca-

dere oggi nei loro animi. Voi li avete dimenticati?

Io che assistevo allo sviluppo, per così dire, di quelle giovani menti mi accorgevo che esse talvolta erano perfino trasecolate dalla nostra sofferenza. Pensavano: ma insomma che cosa hanno questi uomini che sono sempre scontenti? Non si sa che cosa essi vogliano, di che cosa si lamentino. Dopo tutto essi hanno un lavoro agevole e largo; dopo tutto la vita, se non è proprio sempre e tutta allegra, è prospera, talvolta anche piacevole; in sostanza, non sono disturbati in questa loro vita; la loro famiglia, più o meno, progredisce, la loro casa è tranquilla; che cosa li fa essere sempre così imbronciati? Essi che vivevano in quel clima, che si imbronciavano di tutto quello che poteva essere appariscenza, non si rendevano conto della nostra sofferenza; del tormento di coloro che non vedono la realizzazione delle aspirazioni in un piccolo o grande vantaggio materiale della vita, ma che credono in quelle che rendono noi degni del nome di uomini, e la vita degna di essere vissuta. Non lo comprendevano, perchè erano nati così, perchè da fanciulli, e man mano che essi si avviavano all'adolescenza, la loro formazione era stata quella. Naturalmente non ci siamo intesi mai; anche perchè erano in fondo pochi coloro che manifestavano la loro insoddisfazione.

Ed oggi? Oggi onorevole Franza se anche si dovesse ripetere il *veniam petimusque damusque vicissim,* il vantaggio sarebbe tutto dalla parte nostra. Può darsi che siamo tutti, in parte anche noi colpevoli, può darsi che la fatica di educare questi giovani sia stata finora inutile. Nostro compito doveva e deve esser quello di innamorarli della libertà e della democrazia, piuttosto di vituperarci a vicenda, come abbiamo tanto spesso fatto. Io ho anche deplorato, vedete fino a qual punto arriva il mio sentimentalismo, che talvolta ci si sia scambiato l'epiteto di fascista con l'intenzione dell'ingiuria, perchè può darsi benissimo che ciò dispiacesse a delle coscienze che, vissute in quel clima, vivevano ancora in quella esaltazione, non potendosi negare che anche un'esaltazione vi fosse; ma più di questo non posso dire. Lo abbiamo tutti questo dovere, non nelle forme di una maggiore condiscendenza verso di loro, ma nelle forme che implicano il nostro obbligo di vivere come veramente c'insegna il principio della libertà e della democrazia.

Ora, se voi intendete di sollevare una eccezione contro questa legge, perchè dite che essa offende la libertà? Voi evidentemente sapete che se noi non la difendessimo così come intendiamo dopo averla riconquistata, correremmo ancora il rischio di fare apprendere a queste giovani generazioni un metodo di vita politica che sicuramente non rappresenterebbe soltanto il danno nostro, che siamo per tramontare, ma il danno di coloro che sono per sorgere. (*Approvazioni*).

E questo che è? il discorso di un politico? È l'unica cosa che pensavo non dovesse accadermi mai nella vita. Ma forse è il discorso di un filosofo; di un filosofo, se vi piace, nel senso piu elementare della parola; ma insomma di uno che osserva la vita e vi medita. Volete che vi dica una cosa, illustri amici, proprio come la sento? Mi preoccupo fino a un certo punto delle leggi per sapere se siano operanti o se tali non siano. Non so cosa significhi il dibattito intorno alla legge del 3 dicembre 1947. Se dal punto di vista giuridico doveva avere un significato, noi l'abbiamo espresso. Riteniamo, e di questo la relazione di maggioranza ha fatto cenno, che il concetto di questa legge sia più esteso di quello della legge del 1947. E non si vuole altro. Anzi, laddove è stato scritto che le osservazioni da noi proposte tendevano ad eliminare qualsiasi, anche lontano, sospetto di intendimenti persecutori, si esprimeva cosa che rispondeva effettivamente al nostro sentimento di uomini, politici e giuristi, ma soprattutto di italiani. Dico che non mi preoccupo, perchè vorrei inoperanti tutte queste leggi che, per un verso o per l'altro, si dirigono alla repressione delle attività illegali dei cittadini.

La differenza, onorevole Franza, è questa: che noi, durante il ventennio, avremmo dovuto rinunciare alla nostra dignità di uomini se ci fossimo piegati a quelle leggi che offendevano la nostra libertà e i nostri princìpi. Voi, invece, non siete affatto obbligati a piegarvi di fronte a leggi che consistano nella repressione, secondo le intenzioni che ci attribuite, dei vostri princìpi; siete, bensì, obbligati a piegare la fronte dinanzi a leggi che intendono salvaguardare la libertà che non è solamente nostra, ma anche vostra, una libertà che vi è oggi con-

sentita fino al punto da esplodere nelle manifestazioni che vi sono state rinfacciate. Ricordo che tanti anni fa, in uno dei soliti processi politici, dissi a dei giovani: credete pure che verrà il giorno in cui apprezzerete il valore di queste parole, e comprenderete che noi siamo qui non soltanto per difendere i nostri diritti o le nostre idee, ma anche e soprattutto il vostro avvenire. E si possono ben ripetere nel momento che attraversiamo.

Non voglio neanche preoccuparmi eccessivamente di quelli che potrebbero essere i riflessi dell'una o dell'altra legge: secondo me, come tutte le cose, anche queste passano: ed altra volta ebbi occasione di dire, in quest'Aula, forse non molto apprezzato da quell'altra parte del Senato (*indica la sinistra*), che io non temo mai le leggi, intendendo con ciò riferirmi all'obbligo del cittadino di rispettarle. Infatti, quando esse tendono alla salvezza della Patria, con l'ordine e la libertà, nella democrazia, si rispettano. Le altre, quelle contro le quali noi insorgemmo, non le abbiamo rispettate, e non le abbiamo temute, non perchè noi fossimo degli individui avversi alla legge, ma perchè sentivamo che quelle, inique, non erano la nostra legge. Se potesse, anche questa, rimanere inoperante, ma soltanto in questo senso: che non sia mai necessario « porvi mano », sarebbe un gran successo della legge. Ma forse, onorevole Franza, è follìa; perchè le manifestazioni di cui è stato fatto cenno indicano che noi non abbiamo più, e soltanto, il diritto di cullarci tranquillamente in questa immensa libertà di cui tutti godiamo, ma abbiamo il sacrosanto dovere di impedire la violazione del nostro diritto, senza attendere il momento in cui la libertà stia per cedere di fronte ad avvenimenti che non si potrebbero più scongiurare. Basta il pericolo che si presentino condizioni le quali, rinnegando il nostro principio, rinneghino anche il nostro diritto di popolo democratico a conservare le libertà che ci siamo faticosamente riconquistate. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il senatore Della Seta. Si intende che egli, nel suo discorso, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Il Senato della Repubblica, memore di quale scempio e di quanto martirio fu cagione la propaganda nazi-fascista inspirata al bieco odio anti-razziale — mentre deplora che, larvate o palesi, tornino, in diverse forme, nel nostro Paese a riaffacciarsi manifestazioni antisemite di perfetto stile fascista — denuncia come, nel piccolo commercio librario, ambulante o sostante per le vie di talune città, vengano riposte e rimesse in vendita, riesumate dai fondi di magazzino, vero rigurgito della fogna, tutte le pubblicazioni che in periodo fascista si diffusero per la suddetta propaganda antirazziale. Il Senato invita perciò il Governo a vigilare ed a prendere gli opportuni provvedimenti onde reprimere manifestazioni che, oltre una minoranza etnica e religiosa, offendono quelle tradizioni di italica civiltà cui già si inspirarono le anime più generose e i più eletti e liberi Spiriti del nostro Risorgimento ».

PRESIDENTE. Il senatore Della Seta ha facoltà di parlare.

DELLA SETA. Nell'attuale vita della Nazione, nell'attuale politica dello Stato che dice il disegno di legge sottoposto al nostro esame? E, così come formulate, quale il significato delle norme che in esso si contengono? Materia scabrosa, incandescente. Rispondere a queste domande è davvero un incedere *per ignes*; è avviarsi sopra un cammino irto di rovi e di spine. Nessuna meraviglia che i giudizi, oltrechè diversi, siano disparati, anzi antitetici. Il consenso dell'Assemblea non può scaturire, pregiudizialmente, se non da due sentimenti. Lamentare anzitutto uno stato di fatto di cui il disegno di legge è un incontestabile documento. Un fatto, purtroppo, di cui il cuore di ogni vero italiano non può non sanguinare profondamente. Dopo tante dure prove non ci troviamo ancora innanzi ad una Italia unita, ad una Italia che, raccolta in se stessa, solo pensi a rimarginare le sue ferite, a risalire, faticosamente, l'erta per intensificare la grande opera della sua ricostruzione morale e materiale; ci troviamo invece di fronte ad una Italia divisa, dilaniata; ad una Italia che, non ammaestrata dall'esperienza, sembra ancora talvolta la vecchia Italia dei Bianchi e dei Neri, dei Guelfi e dei Ghibellini, quella Italia che Dante Padre tante volte

sferzò con la terzina sdegnosa; quella Italia che solo le forze cieche della Natura, seminando lutti e rovine, pare abbiano la virtù pedagogica di richiamare, di rieducare al senso della unità, al sentimento della solidarietà nazionale.

E l'altro sentimento, in materia così scabrosa, è che noi non sapremo mai abbastanza spogliarci della passione di parte, per giungere a quella dignità di parola e a quella serenità di giudizio per le quali la virtù dell'intelletto armonizza con la saggezza civile. E mi duole che il collega senatore Franza non sia in questo momento presente nell'Aula. Io desidero dal mio banco, cioè dalla opposta sponda, fargli pervenire il mio cavalleresco saluto. Confessiamolo. Viviamo in tempi di tanti compromessi e di tanti equivoci, di tante acrobazie e di tante apostasie che è un conforto per noi, uomini anziani, vedere un giovane che, senza maschera, viene qui a dirci, apertamente, quello che profondamente sente e onestamente pensa.

Se noi dovessimo solo attenerci a quanto, nel titolo, il disegno di legge esprime o meglio se — salvo a meglio precisare il titolo — noi dovessimo attenerci solo a quanto è l'obbietto della legge quale nel titolo è espresso, cioè la imperiosa necessità di norme atte a reprimere i concreti deplorevoli eccessi dell'attuale attività fascista, su questo punto nessuno di noi — salvo un qualche fascista isolato e dichiarato o un qualche pavido spirito — nessuno di noi, per partito preso, per un preconcetto spirito di opposizione, potrebbe non associarsi. Non associarsi sarebbe compiere, nel presente, un indiretto atto di solidarietà, con quanto di vergogna e di menzogna, di ferocia e di nequizia, di vampirismo e di servilismo fu perpetrato nel passato, nel triste e tristo ventennio della dittatura. E nessuno di noi, del pari, potrebbe non associarsi a quanto è stato detto essere la *occasio legis*, il motivo determinante questo disegno di legge. Il senatore Franza, rappresentante autorevole del cosidetto Movimento sociale italiano, ha, con concitato accento, in quest'Aula, accusato noi di voler perseguitare il pensiero del suo partito o movimento comunque lo si voglia denominare. No, onorevole Franza, non spostiamo i termini della questione. Ben altra è la impostazione del problema. Rimanga ben chiaro che noi non vogliamo perseguitare nessun pensiero. Perseguitandolo prima che i nostri avversari offenderemmo noi stessi. In vera democrazia ogni ideologia, ogni utopia, pur se nel vaglio critico confutata, ha, come espressione di una idea, pieno diritto di cittadinanza. La libertà del pensiero per noi costituisce l'asse spirituale attorno a cui s'impernia la sostanzialità etica dello Stato repubblicano. Per questo noi non accetteremo mai l'articolo 5 del Concordato, inserito, con i Patti lateranensi, nella Costituzione stessa e per cui ad un cittadino italiano, pur se una illibata coscienza, pur se una mente illuminata, viene, con offesa di tutto lo spirito della Costituzione, disconosciuto il diritto di salire la cattedra di una Università dello Stato, la cattedra dell'alto insegnamento sol perchè ex-sacerdote e perchè venuto, nelle sue indagini scientifiche, a conclusioni non condivise dalle autorità della Chiesa. No, onorevole Franza, per noi non esiste, non deve esistere un reato del pensiero. Al senatore Franza, napoletano, vorrei suggerire la lettura di un memorabile discorso di Giovanni Bovio intitolato appunto: « Il pensiero e la scienza irresponsabili innanzi alla legge penale ». No, noi non intendiamo perseguitare l'idea. Perseguitarla è alimentarla. E, se non l'idea, non intendiamo neppure, con questa legge, perseguitare voi fascisti, voi appartenenti al M.S.I. in quanto tali, in quanto, personalmente, nostri avversari politici. Non ci sentiremmo più degni, se ciò fosse, di fare appello, come costantemente facciamo, alle supreme norme della educazione civile e politica. Questa legge non vuole avere nessun carattere persecutorio; non vuole applicare la legge del taglione; non vuole avere effetto retroattivo; non vuol colpire il fatto di avere appartenuto nel passato al fascismo; l'aureola di un facile vittimismo, non reprime, ma intensifica, se non legittima, il movimento sedizioso.

No, ripeto, nessun intendimento persecutorio da parte nostra. Noi, onorevole Franza, noi, non fascisti o non appartenenti a movimenti similari, non abbiamo, sul terreno giuridico, se non un intento: attuare, cioè rispettare e far rispettare la Costituzione. E se la Costituzione non è attuata quando si disconosca la norma dell'articolo 49 che riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, la Costi-

tuzione, dico, sarebbe del pari inattuata qualora si presumesse poter seppellire nell'oblio la norma dodicesima delle disposizioni transitorie e finali che stabilisce il divieto di riorganizzare, sotto qualsiasi forma, il partito fascista. Ma la nostra non è una semplice preoccupazione di ordine giuridico. Sul terreno etico-politico si tratta di fronteggiare, in concreto, una situazione di fatto che non siamo stati certo noi a determinare. Sono i neo-fascisti, con le loro agitazioni, con le loro provocazioni, col loro ricorso sistematico alla violenza a far presente a noi legislatori che le norme transitorie e finali della Carta costituzionale non hanno avuto, sino ad oggi, per essi neppur la efficacia preventiva di un monito; sono essi che han voluto ricordarci la inefficacia e la inadeguatezza delle norme contenute nella stessa legge del 3 febbraio 1947. Orbene, se nella legge vi è una lacuna bisogna colmarla; se vi sono delle imperfezioni bisogna correggerle; se un qualcosa vi è di vago e di indeterminato bisogna precisarlo.

Di fronte a questa duplice esigenza, giuridica e politica, io non comprendo, lo confesso, gli scrupoli pseudo-costituzionali che, con la pregiudiziale della anticostituzionalità, sono stati avanzati dal collega di parte liberale e dal collega del Movimento sociale italiano. È facile, molto facile enfiarsi le gote per ostentare, retoricamente, una ambigua democraticità protestando contro la cosidetta legge eccezionale. Questa non è una legge eccezionale. Questa è una legge normale in quanto vuol sottrarre la Costituzione alla anormalità di non essere attuata e non rispettata nelle sue norme. Ai colleghi di parte liberale vorrei dire che una migliore occasione avrebbero potuto scegliere per darci un saggio della loro opposizione costituzionale e per farci meglio comprendere cosa essi intendono per liberalismo. Ai liberali vorrei ricordare che Camillo Cavour non era uomo di molti scrupoli nella scelta dei mezzi per raggiungere il proprio fine. Egli giunse persino un giorno — e non segna certo una bella pagina nella storia della sua vita — egli giunse persino a scrivere in Francia che se si fosse riuscito ad agguantare Mazzini avrebbe pensato lui a farlo impiccare a Genova sulla piazza dell'Acquasola. Quanto più grande Giuseppe Mazzini che, triumviro della Repubblica romana, non volle firmare nessuna condanna di morte dichiarando che, firmando, non avrebbe potuto più dormire i suoi sonni tranquillo! E quanta energia inoltre nel mite Aurelio Saffi che, quando dei facinorosi, in Ancona, con moti inconsulti, misero in pericolo la giovane Repubblica, non esitò, come Ministro dell'interno, a far reprimere quei moti che, oltrechè insidiarlo, avrebbero disonorato il nuovo Stato! Debbo rispondere ai neo-fascisti? Sarebbe troppo facile il rispondere rivolgendo una domanda. Quale il trattamento che, nel triste ventennio, fu inflitto a quanti erano reputati avversi al regime? Nella forma più blanda con la estromissione dalla vita nazionale — la politica della estromissione è una politica di stile tipicamente fascista — e nella forma più volgare e vile con l'olio di ricino e col manganello, col manganello filosoficamente e pedagogicamente esaltato da Giovanni Gentile . . .

DE PIETRO. Era l'atto puro!

DELLA SETA. . . . e nella forma più criminale col Tribunale speciale, con le condanne ad anni e ad anni di galera, con le umiliazioni o con le sevizie della deportazione; e nella forma più tragica con una politica servile di avventura che, tra gli orrori e le rovine della guerra, ha portato l'Italia alla catastrofe.

Ma questo disegno di legge non è dettato dal rancore; nè mira a instaurare, per rappresaglia, il regno del terrore. Esso consacra, per lo Stato, l'esercizio di un diritto, l'adempimento di un dovere. Risultate vane le anteriori disposizioni, lo Stato, di fronte alle attuali, concrete, persistenti, provocatorie manifestazioni del neo-fascismo, deve difendersi. E non può difendersi, salendo in cattedra, con la mistica predicazione morale e con gli esercizi spirituali e culturali. Deve difendersi restaurando la menomata autorità della legge; deve difendersi garantendo l'ordine sociale e stabilendo, per chi lo turba, le meritate sanzioni. Abdicando a questo compito lo Stato diviene complice. E, in verità, innanzi al disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame, se un primo giudizio, sereno, obiettivo, deve essere espresso, questo giudizio non può, anzitutto, non concretarsi in una domanda. Degli eccessi neo-fascisti che deploriamo quanta parte di responsabilità spetta alle forze nostalgiche che, in un trapasso di regime, per legge naturale, operano e insidiano; quanta parte è dovuta alla esube-

ranza e alla inesperienza giovanile; quanta parte a quelli che, per cecità, del giovanile entusiasmo si avvalgono per tentare altre pericolose avventure e quanta e quanta parte invece di questa responsabilità spetta ad una politica di Governo remissiva, ad una politica che, sotto la parvenza della generosità, ha significato la debolezza e la colpevolezza dello Stato, una debolezza che, per la parte opposta, non poteva non risolversi in un indiretto incitamento a tutto osare? Quando, dopo la commedia della epurazione, vediamo da un lato, nelle pubbliche amministrazioni, restituite ai gerarchi le leve del comando e quando dall'altro si fa il processo alla resistenza, sicchè un bel giorno dovremo domandarci se essere stato un partigiano dovrà significare essere un cittadino sospetto di lesa Patria, allora, quando tutto questo avviene, una voce da questo disegno di legge emerge, una voce che, significativa, si volge ai governanti e dice: *medice, cura te ipsum*.

Ma anche a prescindere dal giudizio politico che il solo fatto, per sè, della presentazione di questo disegno di legge non può non suggerire ad ogni cittadino consapevole, due fatti sono incontestabili: da un lato le persistenti provocatorie manifestazioni dei neo-fascisti, che rivelano tutto un programma e tutto un metodo; dall'altro le norme che il Potere esecutivo ha elaborate e formulate per reprimere quelle manifestazioni. Se di fronte a tali manifestazioni non può rimanere indifferente, cioè complice, lo Stato, non indifferente di fronte alle norme presentate può rimanere il legislatore o avanzando una inconsistente pregiudiziale di anticostituzionalità o fidando solo nella pregiudiziale pedagogica di tutto un sistema di istruzione e di educazione. Bisogna esaminare la legge, cioè bisogna con senso realistico e con grande ponderazione volere e saper fronteggiare la situazione. Nella relazione di maggioranza si è tenuto a porre in rilievo che questa legge, pur quando approvata, avrà sempre un carattere provvisorio; sarà quindi una legge provvisoria che mira a dare attuazione alla dodicesima disposizione transitoria della Carta costituzionale. D'accordo. Tutta questa materia, si dice, dovrà essere più organicamente disciplinata e precisata nel nuovo Codice penale. D'accordo. Ma a parte la considerazione che, sino a quando non avremo questo nuovo Codice e sino a quando queste manifestazioni neo-fasciste si verificheranno questa legge provvisoria dovrà essere una legge permanente, una legge destinata ad essere, senza complici evasioni, la sua piena applicazione, un'altra considerazione è da affacciare: il carattere della provvisorietà non toglie alla legge il suo specifico carattere, cioè quello di essere una legge penale. Una legge che il magistrato dovrà applicare. Orbene, per applicarla, cioè per giudicare se un dato atto abbia o non abbia assunto il carattere di reato e per farvi corrispondere, se reato, la sanzione corrispondente, il magistrato non può trovarsi di fronte ad una astrazione; deve avere innanzi a sè, precisato nella legge, un qualcosa di concreto, cioè il concetto evidente, chiaro e distinto, che, inequivocamente, scolpisca il profilo morale, sociale e giuridico dell'atto, del reato, che è chiamato a giudicare. La parola « fascismo » dice molto a noi come esperienza vissuta e subita, ma nulla dice, nulla assolutamente nella terminologia giuridica, nulla che per il magistrato possa essere un punto di riferimento onde pronunciare il suo giudizio. Il fascismo, che pure ebbe la orgogliosa e fatua presunzione di essere una dottrina, non fu in realtà che un metodo di azione rispondente ad una certa mentalità, ad una mentalità che vedete talvolta riaffiorare anche in individui, in partiti e in atti governativi che pur si schierano, ostentatamente, sotto la bandiera dell'antifascismo. Sostituite in un cittadino al retto e dignitoso uso della ragione la spavalda arroganza e la violenza del gesto e del linguaggio; sostituite nei partiti alla lotta disinteressata per il trionfo di un principio la adorazione feticistica di un uomo; intendete per lo Stato forte non lo Stato assertore di giustizia, ma lo Stato sospettoso, che regge sul terrore eretto a sistema; parlate di democrazia, però mirando a menomare, gradualmente, la sovranità del Parlamento; ricorrete ai mezzi più brutali e incivili sia nel ristabilire l'ordine pubblico, sia per estorcere confessioni nelle case di pena; fate tutto questo e questo, pur se non dichiarato, è fascismo attuato. Orbene, dato il significato generico della parola « fascismo » non può questo vocabolo, nè come sostantivo, nè come aggettivo, essere nella legge come ter-

mine esclusivo di riferimento per qualificare il reato sottoposto a sanzione. Una esigenza logica cui non è dato sottrarsi impone che nella legge, prima dell'attuale articolo primo nel quale si accenna alle pene comminate per chi promuove ovvero organizza la ricostituzione del disciolto partito fascista, vi sia un articolo — il vero articolo primo — nel quale, come preambolo, si precisi, sia pure per approssimazione, quello che debba intendersi giuridicamente, cioè penalmente, per il vocabolo « fascismo ». La precisazione non può certo provenire nè dal magistrato, che ha il compito di applicare la legge, nè dal Potere esecutivo che alla legge, cioè alla sentenza del magistrato, deve dare esecuzione. La precisazione nella legge non può provenire che dal legislatore. È superfluo ripetere che ciò che deve cadere sotto la sanzione non è l'ideologia, ma il metodo antidemocratico che si persegue per il trionfo della ideologia. Il reato è nella violenza; nella violenza adottata come forma cronica, sistematica, irritante, provocatoria nella lotta politica; nella violenza che non ha nulla che vedere con quella violenza che, vero giudizio di Dio, espressione della volontà collettiva di tutto un popolo, assume sembianze storiche e perviene, con impeto rivoluzionario, come uragano purificatore, ad abbattere un regime superato dallo spirito dei nuovi tempi.

È con questo intendimento che, per implicito riferimento alla dodicesima norma delle disposizioni transitorie della Carta costituzionale, ho presentato il mio emendamento. Verrebbe così ad essere, ripeto, il primo vero articolo della legge spostando gli altri conseguentemente. Ben so che in una legge non si fanno affermazioni di principio, nè enunciazioni dottrinali. Nella legge non vi deve essere che la norma chiara, tassativa, categorica. Ma nel caso nostro, per una esigenza logica, una parziale deroga alla prassi si impone. Non si possono comminare pene per la ricostituzione del partito fascista se prima la legge non precisa la nota che, ai fini della pena, caratterizza il partito stesso. Nella relazione di maggioranza, ribadendo quanto esplicitamente è dichiarato nel secondo articolo del testo della legge, si è ritenuto potere individuare questa nota nella finalità antidemocratica. Ma a parte il vario significato che nell'odierna anarchia della terminologia politica il vocabolo assume — lo stesso fascismo non si vantava di essere esso la vera democrazia? — la parola « democrazia » suona ancor oggi su certe labbra come la parola « pudore » sulle labbra di una donna del marciapiede — a parte che questa finalità antidemocratica nessun partito fascista o pseudofascista sarà così ingenuo di dichiararla — tutto questo a parte, dico, non è la finalità antidemocratica che deve essere sottoposta a sanzione — allora la sanzione dovrebbe colpire anche i monarchici — ciò che si vuol colpire invece è il mezzo, il metodo antidemocratico, incivile, violento al quale, nella vita normale della nazione e quando i poteri costituiti si mantengano nell'ordine costituzionale, un dato partito ricorre per attuare una sua speciale finalità politica. Dice perciò esplicitamente il mio emendamento: « la Repubblica italiana considera come partito fascista qualsiasi partito o movimento che — si dichiari o non si dichiari come tale — contro lo spirito democratico della Costituzione turba e insidia la vita dello Stato ricorrendo alla violenza quale metodo nella lotta politica ». Un tale emendamento, modestia a parte, mi sembra avere non pochi pregi. È chiaro, non ha bisogno di interpretazioni. Elimina ogni sofistica e insidiosa distinzione tra partito e movimento. Non rivela nessun intento persecutorio. Pone in evidenza la duplice esigenza dello Stato: difendere la Repubblica e far rispettare l'ordine sociale.

TUPINI. Senatore Della Seta, personalmente posso dire di accogliere il suo emendamento. Spero che anche la Commissione lo accolga.

DELLA SETA. La ringrazio. Quanto al secondo articolo — quello che nel testo è il primo — condivido pienamente, ai fini della pena, la distinzione, nei diversi commi, tra i promotori, gli organizzatori, i finanziatori e i dirigenti del partito e i semplici partecipanti, con l'aggravante sia per questi ultimi come per i primi se la ricostituzione del partito assuma il carattere di organizzazione militare o paramilitare. È nel secondo comma di quello che nel testo della legge è l'articolo terzo che io debbo porre l'accento richiamando, con quella dell'Assemblea, l'attenzione, la massima attenzione di quanti — compresa la pubblica stampa e non escluso lo stesso pubblico — sono presenti a questa seduta del Senato. Quel se-

condo comma contempla come una aggravante quando la esaltazione degli esponenti, dei princìpi, dei fatti e dei metodi propri del fascismo sia commessa per mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda. Io credo di compiere il mio dovere di legislatore, il mio dovere, anzi, di buon cittadino, denunciando un fatto la cui gravità lascio giudicare a quanti hanno sensibilità morale, a quanti non sono tepidamento solleciti dal buon nome della Patria. Capita spesso a me, come certo a molti di voi, di soffermarmi innanzi a quelle bancarelle di libri che, ambulanti o sostanti, trovate ad ogni angolo di via, qui a Roma come in altre città. Delle bancarelle, ripeto, io parlo. Alludo al piccolo commercio libraio, ai rivenditori. Non alludo ai veri e propri librai, che hanno un negozio, in rapporto con le varie case editrici. È superfluo che io dichiari con quanta simpatia e con quanta letizia io mi avvicini a queste bancarelle, non solo per un compiacimento tutto mio egoistico, ma soprattutto pel fermo convincimento del quanto, anche pel relativo ribasso dei prezzi, questo piccolo commercio libraio contribuisca alla propaganda popolare della cultura. Ma tra le rose, purtroppo, ci sono le spine; tra le erbe salutari non mancano le piante venefiche. Da qualche tempo, come se una mano invisibile, sorprendendo forse la stessa buona fede dei rivenditori, pensasse, secondo un piano, a diffonderle e a distribuirle, da qualche tempo, in questo piccolo commercio libraio, si vedono offerte ai compratori molte di quelle pubblicazioni che ci deliziarono durante il periodo fascista. Io non parlo, badate, di quelle pubblicazioni che, pur se uscite sotto il segno del littorio, possono, come storia, come filosofia o come politica, sempre interessare lo studioso, a titolo, se non altro, di informazione e di documentazione. Di ben altro si tratta. Si tratta di pubblicazioni riemerse dai fondi di magazzino come un vero rigurgito della fogna. Sono libri, riviste, opuscoli, stampati, che, sotto il segno della più arrogante faziosità o mirano, in genere, ad esaltare il fascismo e a vilipendere quanto al fascismo non fu gradito ovvero sono ancor oggi specializzati nel diffondere il bieco odio antirazziale. Di questa ultima infame propaganda ecco due documenti, o signori. Questo che vi presento (*lo mostra*) è un opuscolo non acquistato, in verità, sulle bancarelle, ma preso al chiosco dei giornali, qui in Roma, a piazza del Gesù. E quest'altra che voi vedete (*la mostra*) è una piccola rivista illustrata che ha come titolo « L'Aurora » e come sottotitolo « Rivista mariana ». L'opuscolo, con la data di stampa del 1951, anonimo naturalmente, è intitolato « Una catastrofe mondiale è alle porte »; si ripetono, in esso, contro gli ebrei tutte le accuse e le menzogne che si diffusero nel periodo nazi-fascista. Quest'altra, la rivista mariana, con la data del dicembre 1951, è una rivista tutta inspirata, dalla prima all'ultima riga, alla propaganda e alla edificazione cattolica; pero, converrete, inspirata ad un cattolicismo molto poco cristiano se, di soppiatto, nella penultima pagina, si compiace pubblicare una presunta leggenda spagnuola, il cui spirito, con giudizi temerari e con epiteti ingiuriosi, è di mortificare, di denigrare e di offendere, *more solito*, il popolo ebreo. Orbene tutto questo è puro stile fascista. Aggravato quando perpetrato sotto la maschera di una falsa religiosità. Non può ulteriormente essere tollerato impunemente. Bisogna vigilare e provvedere. La difficoltà della vigilanza rende più imperiosa la esigenza di esercitarla. Invocare a difesa la libertà del commercio o la libertà di stampa o, peggio ancora, la libertà di pensiero sarebbe uno spostare i termini della questione, sarebbe un cambiar le carte in tavola. Nessuno, spero, oserebbe invocare la difficoltà della vigilanza o le suddette male intese libertà per permettere il diffondersi delle stampe pornografiche o delle stampe offensive del sentimento religioso o del sentimento nazionale. Il libero spaccio dei veleni non è ammesso. E per noi, in quanto intossicano l'anima e deformano la coscienza — la coscienza dei nostri giovani sovrattutto — sono veleni ancor più micidiali tutte queste luride stampe che o vilipendono, con spirito fazioso, le istituzioni democratiche e repubblicane od offendono, con animo malvagio, in nome dell'incivile odio antirazziale, tutta una classe di cittadini che, nella patria comune, come hanno doveri da adempiere, così, incontestabile, hanno il diritto di essere rispettati nella loro dignità di uomini, nella loro personalità morale e civile. (*Applausi dalla sinistra*). È inspirandomi a questi pensieri e a questi sentimenti che io, signori senatori, ho presentato l'ordine del giorno di

cui si è già dato lettura e che poi ho tradotto in termini di legge nel mio secondo emendamento da aggiungersi come comma finale nell'articolo terzo del testo della legge stessa.

Prima di porre termine al mio discorso, mi si consenta di accennare, pur fugacemente, a due punti che sono essenziali in questo disegno di legge.

Primo punto. La legge che discutiamo è una legge penale. Non bisogna essere grandi psicologi, moralisti e penalisti per riconoscere che la responsabilità dell'atto è in ragione diretta della consapevolezza dell'atto stesso; e che ove è maggiore la responsabilità ivi maggiormente deve gravare la pena. Mi sembra che questo criterio fondamentale nel magistero punitivo sia stato nella legge in esame alquanto sovvertito. Più lieve è sancita la pena per i maggiori responsabili, per i promotori, per gli organizzatori e per i finanziatori del partito fascista e più grave, invece, proporzionalmente, per i semplici partecipanti che possono essere anche giovani inconsapevoli e inesperti.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Ma questo non è nella legge.

DELLA SETA. Ho detto proporzionalmente, signor Ministro. Da un lato in questa legge, in linea generale, si ha una significativa diminuizione delle pene in confronto di quelle sancite dalla legge del 3 febbraio 1947 — onde, per taluni atti, dalla figura del reato vero e proprio si è giunto alla semplice contravvenzione e per talune pene dalla reclusione si è pervenuto alla semplice ammenda — mentre dall'altro lato, proporzionalmente, ripeto, si è molto alleggerita la mano sui maggiori responsabili, mentre di poco la pena è stata diminuita quando minore è la responsabilità. Nessuno vuole, già dissi, che la legge abbia un carattere persecutorio. Se un augurio è da esprimere è che questa legge non trovi nessuna occasione per essere applicata e che essa altro significato non possa avere che quello di un monito, di un monito che valga a ricondurre gli sviati sul retto cammino, primo passo per una salutare riconciliazione nazionale. Ma la mitezza della pena non deve significare la desautorazione della legge. Una desautorazione che si risolverebbe in una deleteria contraddizione. La legge finirebbe per essere la indiretta complice istigatrice dello stesso reato che vuol reprimere. E tutto questo senza tralasciare una considerazione di ordine politico. Chi potrebbe allontanare il sospetto che questa legge, nelle mani del Governo, possa divenire come una pedina nella scacchiera? Chi potrebbe allontanare il dubbio che la mitezza della pena verso i maggiori responsabili possa rappresentare, da parte del Governo, una lusinga, se non un ricatto, per alleggerire la pressione della loro opposizione, nutrendo forse la speranza di averli alleati, se non apparentati, nella lotta contro la sinistra, contro l'opposizione parlamentare? Sono dubbi che affiorano nell'animo di chi, con occhio realistico, osservi la situazione.

Ma il secondo punto è di una portata giuridica e politica molto più grave. Per il disposto dell'articolo 5 del testo del disegno di legge è stabilito che quando l'attività dell'associazione o del movimento costituisca un grave pericolo per l'ordine pubblico è data facoltà al Prefetto nell'orbita della provincia e al Ministro dell'interno in tutto il territorio nazionale di sospendere, con decreto, l'attività dell'associazione stessa. Non scendo ai particolari, vado all'essenza del problema. Ritengo sia pacifico che in tutta questa materia non si può parlare di un qualsiasi intervento da parte del magistrato. Il magistrato, di fronte ad una precisa denuncia, non ha altro compito che di giudicare applicando la legge. Ciò che è da chiarire è la distinzione tra il sospendere l'attività di una associazione e lo sciogliere l'associazione stessa. Di fronte ad un grave pericolo incombente e di fronte ad un grave turbamento, in atto, dell'ordine pubblico, nessuno contesta che il potere esecutivo abbia il diritto e il dovere di sospendere, momentaneamente, con tutte le cautele inerenti, l'attività di una associazione. Ma quanto allo sciogliere, cioè al decidere se una data associazione politica, conforme ai suoi metodi e ai suoi programmi, abbia o no il diritto, conforme all'articolo 49 della Costituzione, di essere annoverata e rispettata tra le forze politiche nel paese operanti, su questo, come non il potere giudiziario, così neppure il potere esecutivo ha veste ed autorità per interloquire e decidere. Un tale giudizio, giudizio politico per eccellenza, non può essere pronunciato che dal Parlamento. L'oblìo del Parlamento, e in una questione così delicata di

ordine squisitamente costituzionale, è certo una lacuna grave, è una nota negativa, purtroppo molto significativa, nella legge che è sottoposta al nostro esame. Avere denunciato questa lacuna è il merito incontestabile della relazione di minoranza. Mi auguro che, attraverso gli emendamenti, si giunga, in qualche modo, a consacrare nella legge la incontestabile sovrana prerogativa del Parlamento nel giudicare e nel decidere su quanto concerne, su questo punto specifico, la suprema esigenza del rispetto dell'ordine costituzionale. Se questo rispetto non venisse rispettato potrebbe sorgere il sospetto che il disposto della legge — specie in periodo elettorale o preelettorale — altro non possa essere per il Governo, con lo scioglimento dell'associazione, se non un espediente per sbarazzare il terreno di un temuto competitore oppositore. E avremmo allora non una, ma una duplice offesa alla costituzionalità.

Concludo. Concludo osservando quanto, pregiudizialmente, avrei dovuto dire al principio del mio discorso. Cioè proporre di mutare il titolo della legge, un titolo meno specifico e più generico. Non legge, si dovrebbe dire, per la repressione dell'attività fascista, ma legge per la difesa delle istituzioni repubblicane. Una tale legge, in verità, avrebbe dovuto essere presentata, discussa ed approvata all'indomani della stessa approvazione della Costituzione. Non avrebbe avuto nessun carattere persecutorio; avrebbe posto in rilievo solo la esigenza per il nuovo Stato di difendersi da tutte le forze nostalgiche operanti, non solo quindi dai fascisti, ma anche da quei monarchici che non sentono il dovere di testimoniare il lealismo repubblicano.

Concludo pienamente associandomi alla conclusione della minoranza, nel senso che, poichè Annibale non è alle porte, sarebbe non poco saggio, data la delicatezza estrema della materia, di rinviare la legge alla Commissione per un nuovo esame onde possa essere rielaborata con maggiore ponderazione.

Ad ogni modo, se questa proposta non dovesse essere accolta, dichiaro che, senza esitazione, darò il mio voto favorevole per il passaggio alla discussione degli articoli. Qui non si tratta di consenso o di dissenso dalla politica governativa. Si tratta di riconoscere una situazione di fatto concreta e preoccupante; si tratta di affermare, anzi di porre in atto il supremo diritto per lo Stato di difendersi.

Quanto al voto definitivo distinguo. Seguirò la legge nella sua discussione attraverso gli emendamenti. Se in questa discussione io vedrò venir salvaguardata da un lato una maggiore giustizia nella misura delle pene e dall'altro lato vedrò riconosciuto un maggiore rispetto delle prerogative del Parlamento, allora, sorvolando sulle minori manchevolezze, darò il voto favorevole alla legge. Se invece queste due garanzie non mi sembreranno assicurate, allora con mia grande riluttanza mi asterrò dal voto. Dico con « riluttanza » perchè l'astensione, cioè il non voto, non ha mai goduto le mie simpatie. Ma oggi il giudizio che dovrei esprimere col voto mi si presenta, tipicamente, come un vero e proprio caso di coscienza. Non posso votare contro la legge, perchè per me, come per voi tutti, la sola parola « fascismo » è connessa, per una tragica associazione di idee, ai lutti e alle rovine, alle umiliazioni e alle menomazioni che la Patria ha subìto. Ma non posso votare a favore della legge, poichè, se è vero che questo rigurgito di neo-fascismo è il male frutto della mala semenza, è la triste eredità di tutto un passato, è altrettanto vero che una politica governativa debole e remissiva lo ha inconsultamente alimentato. Questa discussione, o signori, non sarà stata fatta invano se per noi — come Governo, come Assemblea, come partiti, come cittadini — varrà come una lezione che ci ammaestri a riconoscere la verità di una norma suprema: la Repubblica solo in tanto è repubblica, solo in tanto si può parlare di democrazia, solo in quanto si giunga a garantire l'ordine nella libertà. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il senatore Berlinguer. Ne ha facoltà

BERLINGUER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poichè la relazione di minoranza reca, oltre la firma del collega Terracini, anche la firma del nostro compagno di gruppo senatore Domenico Rizzo, è superfluo che io affermi o confermi che questa relazione rispecchia il pensiero del mio Gruppo. E ciò mi dispenserà anche dal parlare a lungo. Vi dirò poche cose, poche cose semplici, anche perchè chi parla in questa Aula, dopo un oratore di così alta

nobiltà come il collega Della Seta, non può che smorzare il tono del proprio discorso.

Noi siamo favorevoli ad una legge di repressione dell'attività fascista ed è proprio per questo che abbiamo votato tutti contro la eccezione prospettata *in limine* dal senatore Franza; ma desideriamo che questa legge sia organica, rispettosa della competenza di chi dovrà applicarla e che sia anche operante, non già nel senso a cui alludeva il collega De Pietro, cioè che essa abbia indiscriminata ed eccessiva applicazione, ma nel senso che sia praticamente applicabile, mentre quella che ci viene presentata dal Governo non ci sembra che risponda a questi quesiti. Diciamo di più: a noi sembra che una legge di repressione dell'attività fascista sia oggi quanto mai opportuna ed urgente, perchè non debba essere il popolo ad insorgere contro le intollerabili provocazioni fasciste, ponendo così in stato di turbamento quell'ordine pubblico che è dovere dello Stato di tutelare a mezzo di una legislazione opportuna.

Vorrei concludere che su questa posizione mi sembra siamo tutti d'accordo, o per lo meno che l'immensa maggioranza del Senato sia d'accordo in via di principio. Ed appare d'accordo l'onorevole Ministro. Lo ha dimostrato quando ha preso la parola per chiedere che venisse respinta la eccezione di incostituzionalità avanzata dal senatore Franza. Ma ha fatto qualche cosa di più; ha citato due episodi recentissimi che hanno avuto luogo a Roma, l'aggressione contro il nostro collega deputato Calosso all'Università e l'aggressione contro gli spettatori di due cinematografi che si erano recati a vedere il film « Acthung, banditi! ». Mi permetta l'onorevole Scelba di aprire qui una piccola parentesi...

DELLA SETA. Quei signori fascisti si sono poi attaccati al telefono e hanno gridato tutta la notte: quando ve ne andate? Quando ve ne andate?

BERLINGUER. Anche questo è un episodio che è bene tener presente.

Ho sentito che, dopo quella chiassata (che non fu solo chiassata, ma anche una brutale aggressione contro alcuni spettatori e perfino contro qualche signora) la proiezione del film è stata sospesa. L'onorevole Ministro ha assicurato che verrà autorizzata la sua ripresa e noi prendiamo atto di questo impegno. Ma, mi sono chiesto: la nostra Polizia è dunque così inefficiente da non poter garantire la libertà di proiettare, senza sospensioni di giorni o di settimane, un *film*, in una sala cinematografica, proprio nella capitale della Repubblica? Comunque tengo a ripetere che prendiamo atto della posizione che, rispetto a questa legge, ha assunto il ministro Scelba. Noi sappiamo che egli ha sempre dichiarato di essere stato antifascista e di essere repubblicano; ed è vero; almeno qualche reminiscenza di antifascismo egli pare riveli nel suo atteggiamento di oggi, sul quale non tutti i suoi amici politici concordano, anche se non sempre confessano il loro dissenso.

Eccezione di incostituzionalità: ma è proprio necessario che ce ne occupiamo ancora? Non v'è dubbio che, quando quell'eccezione è stata prospettata, qualcuno di questa parte — il senatore Terracini per esempio — ha detto che, sul problema si sarebbe potuto tornare più tardi, in sede di discussione generale sul disegno di legge. Ma è anche vero che quel problema fu esaminato da altri oratori e che, in realtà, il Senato ha inteso, col suo voto, respingere definitivamente l'eccezione, deliberando proprio nel merito per dichiarare che essa era infondata. Sono lieto che il voto sia stato quasi unanime. E me ne sono compiaciuto anche quando ho sentito oggi il nostro brillante collega De Pietro affermare che qualche volta gli sorge il dubbio che il cattivo costume e la deviazione dei nostri giovani risalga anche, un po', alla responsabilità di ciascuno di noi, che abbiamo reso la lotta democratica troppo accesa e che le nostre asprezze polemiche e la estrema difficoltà di qualche coincidenza possono contribuire a screditare la democrazia di fronte alla mente tenera e ancora inconsapevole dei giovani; ho pensato allora che egli non aveva tutti i torti e che ciascuno di noi, io per primo, dovremmo recitare un atto di contrizione. Ma devo soggiungere che l'onorevole De Pietro, con questo rilievo, si schiera proprio a favore di una posizione che, non da oggi, noi abbiamo assunto, la posizione della distensione degli animi, del ritorno a forme di discussione più elevata, di colloqui ed anche di collaborazione almeno nei casi in cui una collaborazione è possibile. È

proprio questa la posizione dei socialisti ed anche la posizione assunta dai nostri compagni comunisti. Basta leggere il discorso che ha pronunciato domenica scorsa a Napoli l'onorevole Togliatti.

Ecco perchè mi compiaccio del consenso, spero consapevole, che ci viene dal senatore De Pietro il quale, poi, a proposito della addotta incostituzionalità di questa legge ha avuto una definizione molto acuta: ha affermato che si trattava di una incauta eccezione, di una imprudente eccezione; già, perchè chi l'ha proposta ha semplicemente dimenticato la disposizione XII delle norme transitorie della nostra Costituzione repubblicana. Giustamente, nella relazione di minoranza e nel discorso del collega Della Seta, si è fatto insistente richiamo a quella norma per concludere che il disegno di legge che discutiamo non è che una legge di attuazione costituzionale. Ecco perchè la minoranza, nella sua relazione, propone che anche il titolo della legge venga mutato e sostituito con questo: « Norme di attuazione della XII disposizione transitoria della Costituzione ».

Ed è legge di piena armonia costituzionale. I relatori di minoranza ricordano l'articolo 49 della nostra Costituzione repubblicana. Avrebbero potuto dire di più: e cioè richiamarsi a tutta la sostanza ed allo spirito della nostra Carta costituzionale, la quale rappresenta proprio la reazione della democrazia contro il fascismo. Legge costituzionale è dunque la nostra, legge che sotto questo aspetto noi approviamo senz'altro nella sua sostanza come abbiamo già dimostrato col nostro voto in sede di eccezione preliminare. Ma legge che contiene gravissimi errori di impostazione, gravi errori tecnici e che può far sospettare (non voglio dire di più) che si proponga finalità politiche le quali non sono rassicuranti e non sono quelle espresse nella relazione governativa.

Noi discutemmo di questa legge, per esprimere il nostro parere sotto il profilo giuridico, in sede di seconda Commissione, quella della Giustizia; ne discutemmo ampiamente, e vi furono fra noi dispareri; mi permetto, per inciso, di osservare all'onorevole relatore di maggioranza che non è giusto che (come troppo spesso accade) egli affermi che il parere di minoranza di tale Commissione fu quello dei comunisti. Fu il parere dei comunisti, ma fu anche il parere nostro, di noi socialisti. Si disse in quella sede che la legge del 1947 era rimasta inoperante e ci si chiese il perchè. Ma soprattutto noi osservammo che la nuova legge può diventare maggiormente inoperante, perchè si pretende che essa venga applicata dal potere esecutivo e da quello giudiziario. Sorge perciò legittimo il sospetto che, proprio perchè questa legge sia inoperante ovvero serva per finalità diverse da quelle apparenti, sia stata presentata dal Governo e in una data significativa, cioè il 30 novembre 1950, quando già si delineava nel Paese una atmosfera pre-elettorale; che questa legge si proponesse fin da allora e si proponga oggi finalità contingenti e di parte, soltanto per favorire la politica governativa e non per una repressione dell'attività fascista. E cioè, diciamolo apertamente, con questa legge si vuole minacciare di infliggere sanzioni al neo fascismo non già perchè tale, ma in quanto possa persistere nella sua opposizione, anche parziale, al Governo; ed invece il Governo si propone di tollerare, forse di incoraggiare qualunque eccesso fascista, purchè i fascisti pieghino la testa, si alleino con la Democrazia cristiana o ne fiancheggino l'azione politica all'interno e nel campo internazionale.

Ma vi è un'altra osservazione da fare, e desidero farla pacatamente, senza inasprire la polemica; possiamo noi aver fiducia nel potere esecutivo che dovrebbe applicare questa legge e porre nelle sue mani uno strumento così delicato come una legge di attuazione costituzionale e tipicamente politica? Ha ragione il collega Della Seta quando dice che con ciò si screditerebbe anche il Parlamento, si negherebbe ad esso ogni fiducia, si stabilirebbe una intollerabile contraddizione con quella stessa Costituzione che si dice di voler attuare, poichè proprio la Costituzione esige che poteri politici e legislativi quali quelli che importano, per esempio, lo scioglimento di un partito, siano di esclusiva spettanza del Parlamento e non già della Polizia o di un Prefetto o del Governo o tanto meno dell'Autorità giudiziaria. Ma, ripeto, possiamo noi della opposizione sentirci rassicurati dinanzi a quell'organo che, secondo la legge, dovrebbe applicare questa attuazione costituzionale e cioè al Governo? Lasciatemi dire di no. Perchè? Perchè noi non crediamo che con la sua azione politica il Governo si mo-

stri rispettoso verso quella Costituzione che sembra davvero essere diventata, per esso, un cimelio da museo, quando non viene definita addirittura, onorevole Scelba, una trappola; verso una legge fondamentale dello Stato che scorgiamo, ogni giorno di più, corrosa e rinnegata. Fermiamoci a rileggere soltanto l'ordine del giorno dei lavori del nostro Senato. Tra poco dovremo esaminare il disegno di legge governativo che istituisce una milizia volontaria o coatta e che impone prestazioni personali e patrimoniali ai cittadini; legge, dunque, apertamente anticostituzionale. Nel nostro ordine del giorno figura poi un altro disegno di legge governativo, quello che dilata i limiti di applicabilità e inasprisce le pene del Codice penale relative a norme che sono fra le più fasciste di quel fascistissimo Codice: legge, anch'essa, di tipico carattere fascista e anticostituzionale. E qual'è oggi, il destino di alcune leggi che apparivano veramente di realizzazione, anzi soltanto di adeguamento costituzionale? Limitiamoci ancora a considerare i lavori della nostra Assemblea di qualche tempo fa. Parliamone proprio adesso, quando la polemica è tra noi e l'onorevole Ministro dell'interno riferendoci soltanto al settore del suo dicastero. Avete dimenticato, onorevoli colleghi, che oltre due anni fa l'onorevole Scelba venne al Senato (e noi gliene facemmo plauso) a proporre alcuni emendamenti e alcune abrogazioni di norme del testo unico della legge di pubblica sicurezza, le più antidemocratiche e anticostituzionali, e che, dopo una lunga ed appassionata discussione, in cui noi chiedevamo qualche cosa di più e qualche oratore invece faceva delle riserve sulle proposte del Governo, il Senato approvò le proposte di quella legge, che era di iniziativa ministeriale. Io non voglio dire se il Governo abbia presentato quelle proposte proprio spontaneamente, nè parlare di un'altro disegno di legge Scoccimarro sullo stesso oggetto presentato qualche settimana prima: ripeto che furono approvate, quasi sempre all'unanimità, le proposte del Governo.

Ebbene, che se ne è fatto di quella legge? Essa giace alla Camera dei deputati, narcotizzata da barbiturici sapienti, da quasi due anni. Non basta: noi approvammo un'altra legge. Consentitemi di parlarne anche se la mia protesta possa apparire quasi un fatto personale. In realtà si trattava di un disegno di legge che, dopo la mia firma, recava anche quella di altri colleghi del mio Gruppo: con esso si proponeva la soppressione dell'articolo 16 del Codice di procedura penale, di quell'ignobile articolo che il ministro Rocco impose alla sua stessa maggioranza parlamentare con una relazione in cui si diceva, in sostanza, ai deputati fascisti: Voi non siete abbastanza fascisti perchè affacciate delle riserve e non intendete approvare questo articolo che sconfessa quei princìpi democratici a cui sembra vogliate continuare ad essere legati. L'articolo 16 è dunque il più apertamente e confessatamente antidemocratico; con esso — onorevoli colleghi, voi lo sapete tutti — si vieta che si proceda per qualunque reato commesso in servizio da ufficiali o da agenti della forza pubblica senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia. Ebbene, quando noi proponenti, vincendo in una lunga polemica nella 2ª Commissione, le resistenze del Ministro di allora, onorevole Grassi, ed avendo accettato un suo emendamento insignificante, portammo quel disegno di legge in Assemblea, il Senato lo approvò, col consenso del Governo, all'unanimità. Che cosa ne è avvenuto? Anch'esso giace presso una Commissione della Camera da ben due anni.

Non vi pare che questi siano chiari segni dell'involuzione antidemocratica delle classi dirigenti, del Governo e della sua maggioranza?

Ecco perchè noi diffidiamo del Governo ed ecco perchè anche questo disegno di legge non ci rassicura per le finalità recondite che noi intravvediamo nel sistema che esso propone, e per gli organi che dovrebbero esser preposti alla sua applicazione. Finalità recondite? Fino ad un certo punto, onorevoli colleghi; poichè non è senza significato che noi ne discutiamo proprio in coincidenza con certe manovre sui quadri di cui abbiamo notizia da tutta la stampa. Manovre della Democrazia cristiana... sui quadri altrui; e non manovre di tipo nuovo. Vi sono ancora dei ricorsi storici o ... antistorici! Si tratta di quelle stesse manovre che hanno avuto fortuna, anni fa, nei confronti di un altro partito concorrente della Democrazia cristiana, il partito dell'Uomo qualunque, che sembrava avviato ad un notevole successo e che è stato poco a poco corroso dallo sgretolamento accorto dei vari Patrissi, Russo Perez, ecc.

Oggi il sistema è applicato al Partito monarchico con i Marchesano, gli Alliata, i Consigli, i quali vengono staccati dal ceppo; e sono di ieri i colloqui fra l'onorevole Gonella e l'armatore Lauro. La Democrazia cristiana non ha davvero ricca fantasia, nè grande fertilità di trovate! E non basta: chiara si scorge un'altra manovra convergente: il tentativo di accostamento al partito dominante da parte dei monarchici e fascisti.

Lasciate che apra una parentesi: io non sono ancora riuscito a spiegarmi perchè monarchici e fascisti si siano alleati. Son dunque dimenticati i vituperi del governo di Salò contro Vittorio Emanuele III « il traditore della Patria » e contro tutta la Casa Savoia, sia da parte di coloro che oggi inneggiano al fascismo e rimpiangono il loro duce « tradito dalla monarchia », sia da parte di quelli che esaltano la condotta del re? E perchè debbono essere diventati atlantici i fascisti, essi che insorgevano contro la perfida Albione e la barbara America? Io non credo che ciò facciano soltanto per crearsi quella maschera di democrazia, alla quale l'onorevole Franza ha fatto mostra di rendere omaggio. I nuovi alleati intendono accostarsi ad una più vasta alleanza perchè, come la Democrazia cristiana, rappresentano le classi reazionarie.

Questa posizione di reciproco accostamento tra la Democrazia cristiana da una parte e fascisti e monarchici dall'altra, noi la vediamo, del resto, come un riflesso del quadro generale della politica di tutti gli Stati atlantici; vediamo ogni giorno che non si è più considerati nè antidemocratici, nè fascisti, nè nazisti, purchè si diventi atlantici; vediamo gli esempi della Spagna, della Grecia, della Turchia, del Giappone, della Germania. Questa è oggi purtroppo la realtà che ci si presenta all'interno e all'estero. Purchè si diventi atlantici tutte le colpe sono dimenticate!

Anche su questi accostamenti nell'azione politica interna attendiamo una parola dal ministro Scelba, che si protesta sempre antifascista e repubblicano.

E vengo al problema della Magistratura. Mi permetta, onorevole Ministro, anche a questo riguardo, di ricordare un brano della sua relazione, che suona presso a poco così: « Fu l'eccessivo rigore della pena a costituire una certa remora per l'applicazione della legge del 1947 ». Mi consenta di dire che questo accenno non mi pare del tutto riguardoso verso la Magistratura, perchè il giudice non deve giudicare se una legge preveda delle pene eccessive o no e non deve rifiutarsi di applicare quella legge solo perchè egli ne considera eccessiva la misura delle pene. Il giudice deve applicare la legge, non sindacarla; l'affermare che i giudici non avrebbero applicato la legge del 1947, in quanto avrebbero arretrato dinanzi alle sue pene sproporzionate, è qualcosa che non tornerebbe ad onore della Magistratura. Ma la verità è un'altra; i giudici di solito non hanno mostrato comprensione per il nuovo clima democratico ed hanno anche avuto poche occasioni di esprimersi su quella legge del 1947, poichè il giudice agisce quando vi è una denuncia della polizia giudiziaria; e denunce per le provocazioni e le apologie fasciste ve ne furono assai poche ...

SCELBA, *Ministro dell'interno*. È male informato, onorevole Berlinguer; le posso dire che solo a Roma, in un anno, ne furono presentate centocinquanta.

BERLINGUER. Con quale sorte?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Questo non riguarda me.

BERLINGUER. Penso invece che il Ministro dell'interno che ha notizie di queste denunce per reati che hanno una importanza politica e un rilievo di notevolissimo allarme nella vita del Paese, dovrebbe anche essere in grado di informarci sul loro esito giudiziario.

Non voglio dire all'onorevole Ministro, ripetendo ciò che si proclama oramai da tutti, in questi giorni, che non possiamo avere troppa fiducia nell'opera della Polizia, soprattutto quando questa opera è di carattere politico e neanche, purtroppo, e ce ne rincresce davvero, nell'opera della polizia giudiziaria; la polizia del generale Coop, di Desdemona Palumbo, quella del processo Egidi, quella del processo di Lucera, ancora in corso in questi giorni, processo dal quale risulta che la Polizia aggredì comunisti, socialisti e tutti i lavoratori di San Severo, in ignobile collaborazione armata con i peggiori elementi fascisti del luogo, qualificatissimi fascisti.

Ma lasciamo pure gli esempi e le critiche sulla polizia e sul Governo, e discutiamo, se

volete, su un piano giuridico, specialmente per quanto riguarda la Magistratura. Noi pensiamo che la polizia, i prefetti, il Governo, non possano avere poteri in tema di giudizio così squisitamente politico, come quello che esige questa legge, e non possa averli sopra tutto la Magistratura. Dubito che la Magistratura si presterebbe a dichiarare in una sua sentenza lo scioglimento di un partito perchè avesse riconosciuto colpevoli Tizio, Caio, Sempronio, o anche un determinato organo di stampa o un certo numero di esponenti di una organizzazione dei delitti previsti da questa legge. Forse non si presterebbe; e non so se si potrebbe deplorare troppo questo suo atteggiamento, perchè la funzione del giudice non è quella di stabilire princìpi di carattere ideologico o politico ma soltanto quella di identificare la responsabilità di singole persone in singoli reati. Non basta: vi prego di immaginare l'ipotesi di due sentenze irrevocabili l'una e l'altra, ma in contrasto fra loro.

Una sentenza irrevocabile è presunzione assoluta di verità storica: ed è inutile distinguere tra le gerarchie delle diverse giurisdizioni. È verità storica in punto di fatto una sentenza passata in giudicato di un pretore, come è verità storica una sentenza passata in giudicato delle sezioni unite della Cassazione. D'altra parte non sappiamo se, con la acquiescenza di un condannato, una sentenza non possa diventare irrevocabile anche in primo ed in secondo grado senza che si debba andare dinanzi alla Corte suprema. Immaginate, dunque, due sentenze, ad esempio, di due Corti di appello, passate entrambe in giudicato, che dicano l'una che una certa organizzazione ha voluto ricostituire il partito fascista e che, pertanto, ne dichiari lo scioglimento; e l'altra che affermi, per la stessa organizzazione, il contrario. Quale delle due sentenze dovrebbe essere applicata? Non credo dunque che sarà facile, nè sempre operante, una sentenza in tema di scioglimento, anche se i giudici vorranno punire onestamente, non voglio dire severamente, le attività fasciste contemplate e prevedute in questo disegno di legge. Esiste un solo organo che può giudicare in materia di scioglimento; ed è il Parlamento della Repubblica, organo politico che può prendere una decisione di natura politica, organo legislativo che può esprimere questo suo giudizio mediante una legge, ed organo altissimo dello Stato, il più alto organo dello Stato, che quindi potrà deliberare con le più alte garanzie democratiche e con la più vasta risonanza delle sue decisioni; e che avrà anche la possibilità di identificare, lo dico anche a proposito di quanto affermò l'onorevole Franza, la portata di certi richiami al passato, anche se ipocritamente mascherati (ciò che non sarebbe facile ad un giudice) le apologie larvate ma ugualmente pericolose, le apparenti sconfessioni di singoli episodi, la insidia di certe proteste ufficiali di rispetto per la democrazia.

Non basta, onorevoli colleghi, dovremmo essere noi parlamentari, che abbiamo l'orgoglio di essere parlamentari, a mostrare così aperta sfiducia nel Parlamento, spogliandolo di questo potere di giudicare in materia politica e di decidere mediante una legge? Malgrado ogni deviazione della vostra maggioranza, noi manteniamo la nostra fiducia nell'istituto parlamentare perchè abbiamo fiducia nei nostri organi costituzionali.

E concludendo, darò, a questo proposito, una breve risposta anche ad un accenno del collega Bo: noi non crediamo possibile che il Parlamento potrebbe riconoscere legittime certe equiparazioni tra estremisti di destra e di sinistra; non potrebbe farlo il Parlamento senza rinnegare sè stesso, senza violare la Costituzione e disconoscere la storia, proprio la storia sulla quale ha portato la sua ironia il nostro collega De Pietro. Perchè la repressione del fascismo è prevista dalla Costituzione, mentre comunisti, socialisti e lavoratori hanno pieno diritto di cittadinanza, essi che, in Italia, sono stati in prima linea nella resistenza contro il fascismo, nella lotta per la indipendenza del nostro Paese, per la nostra libertà, essi che hanno anche penato e sofferto nella tristezza delle celle carcerarie, nella tetraggine delle colonie di confino e nello squallore dell'esilio; essi che sono stati all'avanguardia negli eroismi della insurrezione partigiana. È vero, è vero, non eravamo soli; accanto a noi vi erano anche alcuni di voi, avversari, che militate in partiti governativi o simpatizzanti per il Governo. Proprio perciò, onorevoli colleghi, io spero ancora che su questa legge finalmente si raccolgano gli animi di tutti gli antifascisti

e di tutti i democratici del Senato! (*Vivi applausi dalla sinistra, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana di domani.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza quattro interpellanze. Invito il senatore Segretario a darne, in mia vece, lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro dell'interno: sul funzionamento della polizia italiana (388).

ROMITA.

Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se e quali provvedimenti amministrativi e giudiziari intendano rispettivamente prendere nei rapporti dei funzionari e degli agenti di polizia che nel giudizio penale contro Lionello Egidi ottennero con mezzi che integrano reati contro la persona e la libertà personale una confessione dell'imputato dichiarata inattendibile dal Magistrato e tentarono successivamente di convalidarla mediante artificii che integrano reati contro l'amministrazione della giustizia (389).

VENDITTI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere: *a*) se ritenga conformi alla Costituzione e aderenti alle nostre tradizioni di civiltà le dichiarazioni fatte recentemente nel processo contro Lionello Egidi dal rappresentante del P. M., il quale, pur escludendo che vi fossero state sevizie e torture in danno dell'imputato, da parte degli organi di polizia, ammise però in fatto che l'Egidi fosse stato oggetto di schiaffi, pugni e calci e proclamò in diritto la legittimità dell'uso delle percosse da parte degli organi di polizia in persona degli arrestati sottoposti a interrogatorio; *b*) se ritenga altresì, poichè tali percosse integrano il reato di cui all'articolo 608 C. p., o quanto meno il reato di cui all'articolo 591, aggravato ai sensi dell'articolo 62, n. 11, che abbia degnamente esplicato la sua missione di tutore della legge colui che di questa tesi antigiuridica, immorale e antiumana si è reso pubblicamente e funzionalmente assertore (390).

VENDITTI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri: perchè dica se anche per le recenti ed ultime dimostrazioni della profonda e vasta crisi della Polizia, inconsapevole derivazione delle polizie degli antichi Stati italiani e della polizia del regno d'Italia; e per l'impossibilità costituzionale di interventi e di provvedimenti del Governo diretti ad assicurare un funzionamento degli organi giudiziari che soddisfi le esigenze del diritto e della giustizia, non ritenga di presentare senza ulteriore indugio il disegno di legge per l'elezione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, onde il Consiglio presieda all'Ordine giudiziario, assuma la direzione tecnica e morale degli organi giudiziari, il Ministro della giustizia possa esercitare la sua alta vigilanza ed esigere dal Consiglio superiore ineccepibile amministrazione della giustizia, che la Nazione ha il diritto di vedere attuata secondo i princìpi e le norme della Costituzione della Repubblica, e se non ritenga urgente procedere a una riforma radicale degli organi di Polizia, anzitutto e specialmente provvedendo alla preparazione dei funzionari e degli agenti con risoluto rifiuto delle teorie ispiratrici dell'azione delle Polizie degli antichi regimi, e all'applicazione del moderno diritto di Polizia e dei princìpi della Costituzione (391).

CONTI.

PRESIDENTE. Il Senato, sentiti gli interpellanti ed il Governo e senza discussione, determinerà domani la data in cui le predette interpellanze dovranno essere svolte.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro della difesa, per sapere se non ritenga opportuno ed equo di uniformarsi alla

recente legislazione sulle locazioni di immobili urbani per la proroga da concedere al personale militare fruente di alloggi di concessione e non di servizio . Ciò sarebbe di grande sollievo per una benemerita categoria di cittadini che sono collocati a riposo nel periodo più critico della loro condizione economica (1945).

MENGHI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere le ragioni per le quali ancora non si è provveduto — a distanza di circa due anni dallo stanziamento dei fondi — all'inizio della costruzione delle case per lavoratori nel comune di Pizzo (Catanzaro) e se abbia disposto adeguati provvedimenti per impedire un ulteriore ritardo, non sempre involontario, grandemente dannoso per la popolazione, giustamente irritata (1946).

SALOMONE.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere in quale maniera si intenda provvedere alla mancanza di personale necessario all'Istituto centrale di statistica per lo spoglio e la elaborazione dei dati relativi al censimento demografico ed a quello industriale e commerciale, dato che il personale recentemente messo a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni si è rivelato numericamente insufficiente e, in generale, qualitativamente inadatto; e dato che ogni ulteriore ritardo, oltre a diminuire il prestigio della statistica ufficiale italiana, toglierebbe ai dati elaborati gran parte della loro attualità e del loro interesse (1947-*Urgenza*).

CANALETTI GAUDENTI.

Al Ministro dell'interno, per sapere se intenda rendere effettivamente operante il disposto dell'articolo 109 della Costituzione, con la formazione di un Corpo specializzato di polizia alle dirette dipendenze dell'autorità giudiziaria, attuando così la volontà chiaramente manifestata dall'Assemblea Costituente con l'ordine del giorno approvato nella seduta del 26 novembre 1947 (1948-*Urgenza*).

PERSICO.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non intenda presentare al più presto uno speciale disegno di legge, che stabilisca l'intervento della difesa nella istruttoria penale fin dal primo interrogatorio dell'imputato.

Ciò senza attendere la lontana riforma del Codice di procedura penale e per adeguare — almeno su questo punto — la nostra alle più progredite legislazioni penali (1949-*Urgenza*).

PERSICO.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se, di fronte alle frequenti denunzie di eccessi e violenze, al fine di ottenere confessioni e delazioni, fatte da imputati (specialmente in processi indiziari) contro gli organi della Polizia giudiziaria, non creda opportuno di provvedere con norme legislative da stralciarsi dalla stagnante riforma del Codice di procedura penale: *a*) a ribadire, con opportune e più gravi sanzioni per le denunzie suddette, per le quali nè Pubblico ministero, ne giudici hanno mai creduto di dover procedere ai sensi di legge, la imperatività della norma dell'articolo 1 del Codice di procedura penale, in virtù del quale ad ogni denunzia deve seguire di ufficio azione penale quando non occorra querela di parte; *b*) a sottrarre agli organi di Polizia, in caso di arresto senza mandato o ordine dell'Autorità giudiziaria, la facoltà di detenzione e d'interrogatorio del prevenuto, mediante obbligo della Polizia di consegna immediata dell'arrestato all'Autorità giudiziaria, con la soppressione d'ogni iniziativa istruttoria della Polizia e con l'abolizione della detenzione del prevenuto nelle Questure, nei Commissariati o nelle caserme; *c*) a escludere dalle legali fonti di prova gli atti rinnovabili compiuti dalla Polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 222 e seguenti del Codice di procedura penale, i quali, attualmente, nei casi in cui non si sia ad essi sovrapposta la successiva indagine del magistrato, finiscono per assumere attraverso la lettura consentita dall'articolo 463 del Codice penale un valore probatorio eguale a quello degli atti del magistrato. L'interrogante ritiene che l'ovvia validità giuridica, etica e sociale degli invocati provvedimenti sia il solo mezzo atto a reintegrare nell'interesse del Paese il necessario pre-

stigio di organi e funzioni attualmente oggetto di dannose e non infondate riserve e perplessità (1950).

VENDITTI.

Al Ministro della giustizia, per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente promuovere la costituzione di nuclei di polizia giudiziaria all'esclusiva dipendenza dell'autorità giudiziaria ai quali siano affidate le indagini per l'accertamento dei reati e la raccolta delle prove (1951-*Urgenza*).

BERLINGUER, RIZZO Domenico.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se il Consiglio superiore della pubblica istruzione, per l'abilitazione alla docenza in patologia speciale medica, intenda applicare le norme di cui all'articolo 2 dell'ordinanza emessa in data 29 aprile 1950 (pag. 1420 della *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1950); oppure intenda applicare quelle norme restrittive che contrastano con lo spirito dell'articolo stesso.

Consta che il Consiglio superiore della pubblica istruzione sia d'avviso da un lato di estendere i docenziandi soggetti al numero chiuso in base all'articolo 1 della suddetta ordinanza, da 12, come stabilito dal bando, a 30 o più, mentre eserciterebbe azione restrittiva sui candidati usufruenti dei benefici previsti dall'articolo 2 e dichiarati idonei ad unanimità, per i quali solo quest'ultimo fattore è richiesto (nello stesso articolo 2 della suddetta ordinanza) per il conseguimento della docenza nella rispettiva materia (2073).

FERRAGNI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali ragioni sussistano perchè ancora la città di Cosenza non sia stata dichiarata zona di particolare interesse turistico, quando in essa fanno capo importanti itinerari nazionali ed internazionali estivi ed invernali, sia in funzione del movimento turistico per il Massiccio silano e del traffico automobilistico da e per la Sicilia, sia in relazione all'incremento industriale in stato avanzato, per la provincia in genere e per la Sila in specie (2074).

VACCARO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali motivi si oppongono per la statizzazione del Ginnasio di Acri chiesta da oltre dieci anni.

Acri, per le sue nobili tradizioni di cultura, per la sua vasta popolazione scolastica, per la sua posizione geografica lontana dai centri di studio, e con scarse comunicazioni, giustamente attende questo atto di giustizia, per meglio sviluppare il suo ginnasio che ha nobilissime tradizioni e che onora il nome di un grande poeta calabrese, Vincenzo Padula (2075).

VACCARO.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, per sapere se:

1° se e quali nocumenti abbiano provocato o in atto provochino — agli effetti economici e finanziari e, in particolare, con riferimento al volume della circolazione monetaria ed all'ammontare sempre crescente delle anticipazioni in moneta nazionale che vengono eseguite dalla Banca d'Italia all'Ufficio italiano dei cambi — i seguenti dati di fatto in materia di scambi e cambi con l'estero:

a) la differenza che, da tempo, intercorre tra la quotazione ufficiale della sterlina inglese, che al 22 gennaio 1952 era di lire 1.749,75, e la quotazione massima del mercato libero di lire 1.600;

b) la differenza che, da tempo, intercorre tra la quotazione ufficiale del dollaro medio S.U.A. che al 22 gennaio 1952 era di lire 624,91 e la quotazione massima del mercato libero di lire 688;

2° quale efficacia bisognerà attribuire in avvenire— con riferimento alle predette differenze di quotazioni che, peraltro, significano svalutazione della sterlina inglese e rivalutazione del dollaro S.U.A. — all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Sta-

to 28 febbraio 1947, n. 1347, modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1949, n. 632; 3° se e quali provvedimenti di urgenza il Governo ritiene di dover adottare per ovviare ai gravi inconvenienti di cui sopra (2076).

GRISOLIA.

PRESIDENTE. Non essendo ora presenti i Ministro competenti, essi saranno invitati ad indicare il giorno in cui potranno rispondere alle interrogazioni con carattere di urgenza.

Per la lettura e l'approvazione del processo verbale.

PRESIDENTE. Avverto che a cominciare dalla seduta antimeridiana di domani, che è la prima seduta antimeridiana del corrente anno, sarà introdotta, qualora non vi siano ora osservazioni in senso contrario, una modificazione relativa alla lettura ed all'approvazione dei processi verbali. In analogia alla prassi introdotta moltissimi anni or sono e adottata anche oggi dalla Camera dei deputati, il processo verbale della seduta antimeridiana sarà letto ed approvato nella successiva seduta antimeridiana ed il processo verbale della seduta pomeridiana sarà letto ed approvato nella successiva seduta pomeridiana. A tale norma si farà eccezione soltanto quando vi siano due sedute, antimeridiana e pomeridiana, con un unico ordine del giorno.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale della seduta odierna sarà pertanto letto ed approvato, non nella seduta antimeridiana, ma nella seduta pomeridiana di domani.

(*Così resta stabilito*).

Domani, mercoledì 23 gennaio, il Senato si riunirà in due sedute pubbliche, alle ore 10 e alle ore 16, con i seguenti ordini del giorno:

ALLE ORE 10.

Interrogazioni.

ALLE ORE 16.

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Norme per la repressione dell'attività fascista (1396).

2. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Riforma della carriera diplomatica (900-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

3. TARTUFOLI. — Modifica della legge 30 dicembre 1949, n. 868, sulla proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B*, e XI di gruppo *C*, nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato (1767).

4. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

5. Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (1815-*Urgenza*).

BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).

6. Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033, recante norme integrative al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità (1249) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali (1333).

8. Autorizzazione della spesa di lire 6 miliardi per la costruzione in Napoli di case ultrapopolari (1788-*Urgenza*).

9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale e scambio di Note, fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti Messicani, concluso a Città del Messico il 15 settembre 1949 (1955) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Modifiche alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51 (2033) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolametazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

3. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative. associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35) (*Nella seduta del 12 dicembre 1951 rinviata la discussione alla terza decade di febbraio 1952*).

IV. Discussione di disegni di legge rinviata (*per abbinamento a disegni di legge da esaminarsi dalle Commissioni*):

1. MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-*Urgenza*).

2. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

V. Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

contro il senatore SPANO, per i reati di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290 del Codice penale in relazione all'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317), di oltraggio a un pubblico ufficiale (articolo 341, prima parte, secondo capoverso ed ultima parte, del Codice penale) e di non ottemperanza all'ingiunzione di scioglimento di un pubblico comizio datagli dall'Autorità competente (articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. LXIII);

contro il senatore REALE Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (Doc. C);

contro il senatore LI CAUSI, per il reato di vilipendio alla Polizia (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CIII);

contro BRUNELLA Francesco, per il reato di vilipendio al Parlamento (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CVII);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Doc. CX);

contro il senatore MARIANI, per il reato di organizzazione di pubblica riunione senza autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CXIII);

contro il senatore SERENI, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo ed ultimo comma del Codice penale) (Doc. CXXXVI).

La seduta è tolta (ore 19,50).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA DCCXLVIII SEDUTA (22 GENNAIO 1952)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

ANGELINI Nicola. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio estero.* — Per conoscere se risponde a verità quanto è stato riportato dalla stampa circa un permesso accordato dal Ministero del commercio con l'estero per la temporanea importazione dalla Francia di un contingente addizionale di 5.000 tonnellate di olio di oliva, il che sarebbe in contrasto con quanto assicurato di recente, in risposta ad altra interrogazione, dal Ministro dell'agricoltura, e cioè che non si ravvisa l'opportunità di concedere ulteriori permessi di importazione in materia (1941).

RISPOSTA. — La licenza di importazione cui fa riferimento l'interrogazione sopra riportata è stata rilasciata in applicazione di un accordo addizionale, concluso con la Francia in data 22 settembre 1951, che prevede l'importazione temporanea di 5.000 tonnellate di olio di oliva greggio da raffinare, e come contropartita la possibilità di esportazione di mele, pere, vini di Asti, nocciole e conserve di pomodoro.

Tale operazione autorizzata dalle vigenti disposizioni in materia (regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 359), mentre consente di dare lavoro alle industrie di raffinazione, non incide sull'andamento del mercato interno, in quanto il prodotto della lavorazione deve essere riesportato nel termine fissato dal relativo provvedimento.

Il Ministro
FANFANI.

BUIZZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quando sarà approvato il primo stralcio del progetto di piano regolatore di ricostruzione della città di Brescia, che da quasi un anno vaga per gli uffici « competenti », pur avendo già ottenuto la completa adesione dei privati interessati ed essendo ormai la nuova linea di fabbricazione obbligata dalle porzioni adiacenti già ricostruite da oltre un anno (2026).

RISPOSTA. — L'approvazione del primo stralcio del piano di ricostruzione di Brescia relativa alla sistemazione della zona posta all'incrocio di corso Palestro con il corso dei Martiri della Libertà, sarebbe avvenuta da tempo se il comune di Brescia avesse predisposto il relativo progetto seguendo le istruzioni di questo Ministero, piuttosto che lasciare trascorrere il tempo in una inutile corrispondenza circa l'opportunità o meno di predisporre il progetto stesso.

Il progetto, comunque, è attualmente all'esame del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Milano e si può prevedere che presto sia approvato.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

BUIZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Con preghiera di esaminare la situazione creata alla Chiesa di San Lorenzo, sita tra le frazioni di Magno e di Irma del comune di Bovegno (Brescia), la quale, gravata dal vincolo di interesse artistico e storico, è stata completamente abbandonata per mancanza dei fondi necessari ai restauri e alla manutenzione. Le condizioni di stabilità del campanile e di quanto resta della Chiesa sono precarie e il complesso edificio minaccia di cadere sulle

adiacenti abitazioni. Urge decidere se l'edificio debba essere conservato o demolito previo il recupero di quanto sia ricuperabile. Urge, in ogni modo, mettere a disposizione della Soprintendenza ai monumenti per la Lombardia i fondi necessari per eseguire quanto si deciderà di fare (2040).

RISPOSTA. — Già nell'esercizio finanziario 1947-48 la Soprintendenza ai monumenti di Milano ebbe a presentare una perizia per opere di somma urgenza da eseguirsi alla Chiesa di San Lorenzo di cui si parla nella interrogazione, per un importo di spesa di lire 200.000 riferentesi a rifacimenti di muri pericolanti e di contrafforti, a riparazioni e rifacimenti di muri pericolanti del campanile e delle coperture del tetto. La perizia fu a suo tempo regolarmente finanziata e i lavori eseguiti.

Il Ministero, comunque, facendo proprie le preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante, ha subito interessato il Soprintendente ai monumenti di Milano, affinchè proceda ad un sopraluogo, facendo conoscere il proprio parere tecnico sulla conservazione dell'edificio e predisponendo quindi, eventualmente, una perizia che il Ministero si riserva di esaminare, non appena, nel prossimo esercizio, saranno accordati i nuovi stanziamenti.

Il Ministro ad interim
ZOLI.

CARBONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponda a verità che è in progetto la soppressione degli uffici finanziari (ufficio distrettuale imposte dirette ed ufficio del registro) esistenti ad Ales. Il che causerebbe profondo disagio in molti Comuni che trovano in Ales il loro centro più comodo da raggiungersi e per lunga tradizione sede degli uffici finanziari della zona (2043).

RISPOSTA. — Il distretto degli uffici finanziari di Ales comprende i comuni di Ales, Assolo, Asuni, Bannari di Usellus, Baressa, Figu, Gonnosno, Gonnoscondina, Gonnostramatza, Masullas, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Pau, Ruinas, Sant'Antonio Ruinas, Senis, Simala, Sini ed Usellus.

Il distretto è di scarsa importanza tributaria, dato che il comune di Mogoro ha chiesto ed ottenuto, con decreto ministeriale 20 giugno 1949, il trasferimento degli uffici di Ales a quelli di Oristano, e che la legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario, ha introdotto l'intassabilità dei redditi inferiori a lire 240.000.

Per le ragioni suesposte, l'Amministrazione finanziaria ha dovuto disporre, al riguardo, apposita istruttoria, e le relative risultanze consiglierebbero la soppressione degli uffici finanziaria di Ales.

Comunque si assicura che la Commissione per la revisione delle circoscrizioni finanziarie, prima di deliberare sulla cennata istruttoria, non mancherà di esaminare attentamente la situazione di quella zona, cercando di contemperare le esigenze della Amministrazione con quelle dei contribuenti interessati.

Il Ministro
VANONI.

CASO. — *Al Ministro senza portafogli, onorevole Campilli, e al Ministro dei lavori pubblici:*

1) premesso che negli anni 1948 e 1949 furono iniziati i lavori di costruzione del tratto ancora incompleto della strada fra Piano Maiuri sul Matese (Caserta) e Guardiaregia (Campobasso) strada di valico segnata col numero 76, per ora interprovinciale, ma destinata a divenire parte integrante della nazionale n. 87 da Termoli a Napoli;

2) premesso che per ragioni ignorate dal pubblico e dalle stesse autorità delle due Provincie, i lavori che erano serviti ad approntare appena quattro chilometri sui dodici complessivi del tratto da ultimare, oltre il ponte sul torrente Quirino, furono sospesi nell'anno 1950 e a tutt'oggi non più riattivati, nonostante le insistenze delle autorità delle due Provincie e la legittima cinquantennale attesa delle popolazioni interessate;

3) considerate le finalità della legge sulla Cassa per il Mezzogiorno in tema di comunicazioni interregionali, ritenuto indispensabile non superare un altro anno senza il completa-

mento di lavori così importanti per l'avvenire di vasti territori tuttora ad economia deficitaria e considerato inoltre che nelle zone di montagna, ove il tracciato stradale si sviluppa (metri 1.200 l. m.) il periodo utile lavorativo va dall'aprile all'ottobre di ciascun anno, l'interrogante domanda di conoscere se non sia il caso di affrettare la procedura di appalto della suddetta importantissima strada interregionale, in modo che i lavori possano iniziarsi nel prossimo maggio con soddisfazione delle due deputazioni amministrative di Campobasso e Caserta, con le quali il Governo ha preso in proposito preciso impegno, e delle popolazioni direttamente interessate a vedere finalmente appagati i voti per il proprio benessere e per la comune civiltà (1646).

RISPOSTA. — Il tratto di strada ancora da costruire nel territorio della provincia di Campobasso e cioè il tratto Piano Maiuri-Guardiaregia non è compreso tra le opere da finanziare con i fondi stanziati per la Cassa per il Mezzogiorno.

L'importo relativo di lire 80 milioni non è stato nemmeno incluso nel programma esecutivo dell'esercizio 1951-52. Data tuttavia la segnalata importanza e l'urgenza dell'opera stessa, si considererà l'opportunità di eseguirla nel corso del corrente esercizio finanziario in sostituzione di altra opera meno importante.

Attualmente è in corso di elaborazione il relativo progetto che potrà essere compilato presumibilmente entro un mese o due.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

DE LUCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni del ritardo nell'inizio dei lavori (primo lotto) per la costruzione delle abitazioni necessarie per lo sgombero di Civita di Bagnoregio (Viterbo), che sta rovinando.

All'Istituto delle case popolari di Viterbo fu assicurato, a quanto consta, nell'aprile 1951, lo stanziamento di lire 23 milioni per la immediata costruzione di numero 14 appartamenti, destinati appunto agli abitanti di Civita, le cui abitazioni sono sotto la più immediata minaccia di rovina. È estremamente prossimo il rischio che, con con l'inverno che si avvicina, in conseguenza di ulteriori erosioni, abbia a prodursi il crollo improvviso delle case periferiche del paese, con le tragiche conseguenze che è facile immaginare.

La costruzione pertanto dei 14 appartamenti di cui sopra, non può essere procastinata ulteriormente (1823).

RISPOSTA. — La costruzione di case a favore dei senza tetto nella frazione di Civita di Bagnoregio dell'importo di lire 25 milioni venne affidata in concessione all'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo. Il relativo progetto redatto per l'importo anzidetto sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici fu da quell'Alto consesso dichiarato meritevole di approvazione salvo alcune modifiche nella stima dei lavori. L'Istituto concessionario, al quale erano stati restituiti gli elaborati per le suggerite rettifiche ripresentò gli elaborati stessi aggiornati nei prezzi, che vennero nuovamente inviati per esame e parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Quest'ultimo, il 1° ottobre 1951 ha dichiarato che nella nuova redazione il progetto era meritevole di approvazione per il citato importo di lire 25 milioni.

A seguito di che è attualmente in corso di compilazione la convenzione relativa alle opere di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

FILIPPINI. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se e come i rispettivi dicasteri abbiano provveduto o intendano provvedere a soccorrere la popolazione di Urbino che ha sofferto dal recente nubifragio notevoli danni ai raccolti, alle strade, ai ponti ed alle case. (1906).

RISPOSTA. — Il nubifragio verificatosi recentemente nel comune di Urbino ha recato danni di non rilevante entità così ripartiti:

1. *Strade comunali.* - Si sono manifestati franamenti in vari tratti con parziale interruzione del transito. Le spese segnalate per pronto soccorso ai fini del ripristino della viabilità si aggirano sui due milioni di lire.

2. *Acquedotti* - Si sono verificati danni alla centrale di sollevamento dell'acquedotto della frazione di Schieti con la conseguente interruzione dell'erogazione idrica all'abitato. Sono stati inoltre danneggiati alcuni manufatti dell'acquedotto della città di Urbino. L'importo della spesa a titolo di pronto soccorso è stata determinata in lire un milione.

3. *Opere idrauliche.* - Si è verificato il crollo di una briglia sul fosso Molino del Duca, bacino del torrente Apsa, adibito anche a passaggio a guado della strada comunale Urbino-Palazzo del Piano-Santa Maria delle Selve, con il conseguente isolamento delle due borgate. L'importo della spesa a titolo di pronto soccorso raggiunge la somma di lire 800.000.

L'ufficio del Genio civile di Pesaro è stato subito autorizzato a predisporre le perizie per l'intervento richiesto e ad effettuare intanto quei lavori che si rendevano assolutamente necessari ed inderogabili.

Contemporaneamente si disponeva l'accreditamento dell'intera somma di lire 3.800.000 corrispondente all'intero ammontare dei danni.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

FIORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non crede urgente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale pensionati d'Italia (O.N.P.I.), in considerazione che il vecchio Consiglio di amministrazione è legalmnete decaduto nel marzo scorso (2037).

RISPOSTA. La suddetta interrogazione riprende l'argomento di altra (n. 1734) a suo tempo presentata al mio predecessore, onorevole Marazza, il quale ebbe in proposito a fornire alla S. V. onorevole opportuni chiarimenti con sua nota n. 32792 del 19 luglio 1951.

Mi è gradito ora assicurare che ho già provveduto con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1951 alla nomina del nuovo Consiglio.

È da ritenere perciò superata la situazione in cui l'Opera è venuta temporaneamente a trovarsi.

Il Ministro
RUBINACCI.

GASPAROTTO. — *Alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* — Sulla opportunità e urgenza di dare, agli effetti turistici, degna e più completa sistemazione alla attrezzatura alberghiera della costa amalfitana, oggetto di attrazione e ammirazione da parte delle correnti turistiche di ogni Paese, assecondando le già fervide iniziative private e di enti locali (1954).

RISPOSTA. — La necessità di adeguare l'attrezzatura alberghiera della zona amalfitana alle accresciute esigenze del movimento turistico, ha richiamato l'attenzione e la cura del Commissariato per il turismo, che è ben conscio dell'importanza turistica di quella località.

La mia Amministrazione, infatti, avvalendosi delle norme legislative che regolano le provvidenze dirette a promuovere la costruzione o il riattamento degli alberghi distrutti o danneggiati dalla guerra (decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452); nonchè a favorire nuove iniziative turistico-alberghiere, mediante l'erogazione di una parte dei fondi E.R.P. destinati al turismo (legge 29 luglio 1949, n. 481), ha potuto far beneficiare delle provvidenze stesse gli alberghi « Parsifal » e « Palumbo » di Ravello, gli alberghi « Cappuccini » e « Luna » di Amalfi, nonchè altri esercizi di centri viciniori.

Altre iniziative integratrici dell'attrezzatura turistica della costiera amalfitana sono state approvate dalla Cassa per il Mezzogiorno:

a) la sistemazione dell'approdo in prossimità dell'ingresso della Grotta dello Smeraldo e la costruzione di un ascensore che permetta il facile accesso alla Grotta dalla terra ferma;

b) restauro del Duomo di Amalfi;

c) l'attuazione di un grande museo marittimo, sempre ad Amalfii, che costituirà una documentata rassegna di tecnica, arte e vita marinara attraverso la storia.

Infine, tramite l'Ente provinciale per il turismo di Salerno, sono stati erogati premi per l'ammontare di vari milioni a quegli alberghi della Provincia, di cui alcuni nella costiera amalfitana, che si sono distinti nel miglioramento e nell'ammodernamento della loro struttura.

Concludendo, le iniziative turistico-alberghiere della costiera amalfitana hanno beneficiato di provvidenze statali in misura più notevole che non quelle di altre Provincie, appunto per la considerazione nella quale è stata tenuta l'importanza della zona nel quadro del movimento dei forestieri.

Il Commissario per il turismo
ROMANI.

GASPAROTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sulla necessità di un sempre maggiore intervento della Direzione centrale di belle arti a conservazione dei monumenti per impedire che le caratteristiche ineguagliabili della città di Venezia, le quali sono patrimonio dell'Italia e del mondo, non vengano alterate da deturpazioni edilizie e da impianti a carattere industriale che meglio si convengono alla vicina terraferma; e ciò anche in accoglimento delle proteste elevate in questi giorni da artisti gelosi delle glorie della loro città (1983).

RISPOSTA. — Il problema della tutela artistica di Venezia, cui si riferisce l'interrogazione, è ben presente al Ministero, il quale, in effetti preoccupato delle alterazioni che all'insigne città possono essere arrecate dall'espansione edilizia e dallo sviluppo delle iniziative commerciali e industriali, già da tempo non dà corso favorevole, nell'àmbito della propria competenza derivante dalle leggi di tutela monumentale e paesistica, alle sempre più numerose richieste di autorizzazione da parte di enti e di privati, per nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni e trasformazioni di edifici del nucleo cittadino tradizionale della Città. Tenuto conto, peraltro, che la necessità di tutelare le caratteristiche del patrimonio artistico di Venezia costituisce motivo di indubbio ostacolo per lo sviluppo sociale della città (che è invocato da altre parti e da altre amministrazioni) sembra che il problema di Venezia, aggravato dal notevole incremento demografico, potrà avviarsi a soluzione soltanto indirizzando effettivamente l'odierno notevole sviluppo cittadino, come ha rilevato lo stesso onorevole interrogante, verso la terra ferma; iniziativa, questa, alla quale, sin da quando essa è stata sollevata, questo Ministero non ha mancato di dare, come farà ancora, per la parte di sua competenza, il proprio pieno consenso ed appoggio.

Il Ministro ad interim
ZOLI.

GHIDETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali ragioni ancora ostano l'accettazione delle giuste rivendicazioni dei maestri elementari a proposito dello svolgimento della carriera dal grado XI all'VIII del gruppo B (2036).

RISPOSTA. — La questione prospettata nell'interrogazione è stata posta in sede di ratifica con modificazioni del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera dei maestri elementari.

L'emendamento proposto riguarda appunto l'abolizione del grado XII ed il raggiungimento del grado VIII (carriera, quindi, dal grado XI al grado VIII).

Il testo del disegno di legge, per la ratifica del suddetto decreto legislativo, è già stato approvato, con l'emendamento di cui si parla, dalla competente Commissione speciale della Camera dei deputati ed è poi passato all'esame della corrispondente Commissione dell'altro ramo del Parlamento, presso la quale tuttora si trova; all'accoglimento della istanza dei maestri ostano da parte del Tesoro ragioni di ordine finanziario, a causa del grave onere che tale accoglimento importerebbe.

Il Ministro ad interim
ZOLI.

GIACOMETTI (GRISOLIA, LANZETTA). — *Ai Ministri del tesoro e degli affari esteri.* —

Confermando la comunicazione fatta dal senatore Giacometti nell'intervento al Senato del 30 maggio 1951, rimasta senza risposta da parte del Ministro del tesoro, i sottoscritti interrogano il Ministro del tesoro stesso ed il Ministro degli affari esteri per avere precisazioni sui rapporti tra l'O.N.U., l'Inghilterra e l'Italia in materia di creazione della moneta della colonia somala e precisamente sull'esistenza di un accordo diplomatico per il quale l'Italia dovrebbe rimborsare all'Inghilterra 17 milioni di sterline, che si riferiscono a spese di amministrazione della gestione precedente della Colonia, che non competono all'Italia, rimborso che graverebbe sul Tesoro per un miliardo e trecentosessanta milioni (2028).

RISPOSTA. — Il trapasso dei poteri in Somalia all'amministrazione italiana, in conformità alle decisioni dell'Assemblea generale dell'O.N.U. presupponeva, tra l'altro, il ritiro della moneta circolante nel territorio durante il periodo di occupazione britannico (scellino East Africa) e la sua sostituzione con una nuova.

Con l'accordo anglo-italiano in data 20 marzo 1950 il Governo italiano s'impegnava a ritirare, dietro emissione di una nuova moneta denominata « Somalo » tutta la moneta East Africa in circolazione nel territorio.

Sempre in sede di tale accordo, si sono esaminate le rispettive posizioni di debito e di credito e in relazione a questo esame il Governo italiano si assunse l'impegno di restituire gli scellini ritirati, che, conclusasi l'operazione di cambio il 22 agosto u. s., ammontarono a 12.454.641,24 pari a sterline 622.732.

Ai 12.454.641 scellini suddetti sono da aggiungere circa altri 5 milioni di scellini (per un totale quindi di circa 17 milioni di scellini pari a 82.000 sterline) per spese anticipate, per conto del Governo italiano, dall'Amministrazione britannica durante il trapasso dei poteri e rimborsate mediante prelevamento sul fondo bloccato di sterline.

Il Sottosegretario di Stato
TAVIANI.

GORTANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere come intenda provvedere perchè le porte d'ingresso al nostro Paese siano decorosamente tenute, e non debbano ancora una volta i privati donare una bandiera per sostituire un drappo indecente, come è avvenuto quest'anno al varco doganale di Tarvisio (1852).

RISPOSTA. — Il rilievo mosso dall'onorevole senatore interrogante è molto probabilmente in relazione con un articolo pubblicato su « Il Corriere della Sera » del 25 agosto 1951.

Effettivamente nel 1946, subito dopo la liberazione, e non nel 1950 come asserisce l'articolista, il Sindaco del comune di Tarvisio offrì in cortese omaggio al Capo del locale ufficio doganale una bandiera nazionale nuova, in sostituzione di quella logora in dotazione degli Uffici di confine.

Il drappo venne consegnato personalmente dall'offerente, in forma strettamente privata, al predetto funzionario.

È da rilevare che tale gesto, degno di apprezzamento per i sentimenti che lo ispirarono, si verificò nel periodo di regime armistiziale, quando ancora gli organi centrali non avevano ingerenza, nemmeno in materia di spese inerenti all'arredamento degli uffici, nell'amministrazione delle provincie di Udine e di Gorizia. Ma subito dopo la cessazione di detto regime, il Ministero dell'interno, anche non rientrando il provvedimento nelle sue attribuzioni perchè di competenza degli organi militari, si preoccupò di fornire tempestivamente del vessillo nazionale il valico di Coccau e gli altri valichi della zona.

Al suddetto varco di Coccau la bandiera nazionale è in consegna ai Carabinieri, ai quali sono state impartite precise istruzioni per evitare eventuali deficienze nella manutenzione del drappo.

Il Ministro
VANONI.

GORTANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per domandare che venga studiato e finalmente risolto nella misura imposta da ragioni di equità e di umanità il problema del pagamento e dell'adeguamento delle rendite d'infortunio dovute a lavoratori italiani da istituti di previdenza austriaci e germanici (2055).

RISPOSTA. — Effettivamente, tutti i titolari di rendite liquidate a connazionali in Germania per invalidità permanente inferiore al 50 per cento non ricevono nessun aiuto, in quanto la Germania non ha ripreso i pagamenti, nè l'I.N.A.I.L. può liquidare la rendita provvisoria prevista dal decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 919, che, come è noto, concede il beneficio della rendita limitatamente ai casi di morte o di inabilità permanente non inferiore al 50 per cento, e cioè a quelle persone che si presume non siano in grado di attendere a proficuo lavoro.

L' I.N.A.I.L., peraltro, nei casi di maggior bisogno, ha pure concesso qualche sussidio *una tantum* ad infortunati in Germania esclusi dalle provvidenze suddette.

Così pure ai grandi invalidi, e cioè agli invalidi che hanno perduto non meno dell'80 per cento della capacità lavorativa, viene erogato un assegno di contingenza di lire 5.000 mensili, oltre all'assistenza sanitaria.

È rimasto escluso dai benefici del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 919, qualche infortunato che ha presentato domanda oltre i termini di decadenza stabiliti per il riconoscimento del diritto (24 settembre 1948).

Peraltro, occorre distinguere tra gli infortuni avvenuti in Germania e quelli occorsi in Austria. Con l'Austria sono stati stipulati accordi in corso di ratifica, in conseguenza dei quali i nostri lavoratori otterranno il riconoscimento dei loro diritti in materia di assicurazioni sociali e, quindi, anche il ripristino delle rendite d'infortunio.

Quanto alla Germania, sono attualmente in corso trattative per pervenire alla stipulazione di una convenzione che regoli i rapporti intervenuti in passato e imposti una idonea soluzione per quelli futuri.

Il Ministro
RUBINACCI.

GRISOLIA. — *Al Presidente del Consiglio e ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere: 1) le ragioni per cui da anni il titolare della cattedra di tisiologia dell'Università di Napoli è contemporaneamente titolare di ruolo della Direzione dell'Istituto Forlanini di Roma, nonostante il tassativo divieto di apposita disposizione di legge; 2) i motivi per cui la vicedirezione del Forlanini è affidata da ben 6 anni « per incarico » ad un sanitario privo del necessario grado per occupare quel posto; mentre altri sanitari, aventi i requisiti richiesti per tale carica, vengono adibiti ad uffici non corrispondenti al loro grado e alle loro specifiche mansioni di direttori sanitari di ospedali; 3) se risponda a verità che il Presidente del Consiglio di Stato ebbe a lamentarsi tempo fa della sistematica inosservanza, da parte dell'Istituto nazionale previdenza sociale, di non poche decisioni di quel Supremo consesso, e, nel caso affermativo, se e quali provvedimenti siano stati o si intendano adottare al riguardo (1846).

RISPOSTA. — Per incarico avutone dall'onorevole Presidente del Consiglio, si ha il pregio di comunicare quanto segue.

Il prof. Attilio Omodei Zorini, direttore dell'ospedale sanatoriale « C. Forlanini », è alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, quale medico di ruolo, dal 1° luglio 1933 e riveste l'attuale qualifica di direttore sanitario di 1ª classe dal 1° marzo 1938. In seguito alla sua nomina a direttore della clinica tisiologica dell'Università di Napoli, egli è stato collocato fuori dei quadri organici dal 29 ottobre 1940, ai sensi dell'articolo 12, quinto comma, del regolamento per il personale dell'Istituto, che prevede appunto tale provvedimento nei confronti dei medici degli istituti sanitari « qualora siano nominati professori universitari o vengano incaricati dell'insegnamento nelle Università ».

Il sesto comma del citato articolo del regolamento ammette che i medici di cui sopra possano continuare a prestare servizio nei luoghi di cura dell'Istituto, stabilendo che, in tal caso, qualora la retribuzione complessiva assegnata dall'Università risulti inferiore a quella già corrisposta dall'Istituto, compete ai medesimi un assegno personale pari alla differenza tra le due retribuzioni. In conseguenza il professore Zorini ha continuato a prestare servizio alle dipendenze dell'Istituto, quale direttore in un primo tempo dell'ospedale sanatoriale di Napoli e in un secondo tempo (cioè da quando fu incaricato nel dopoguerra dell'insegnamento della tisiologia presso l'Università di Roma),

quale direttore dell'ospedale sanatoriale « C. Forlanini » di Roma, sempre con il trattamento economico indicato dalla citata norma regolamentare.

Nel merito poi è da precisare che l'utilizzazione del professore Zorini, quale direttore sanatario è risultata di fatto compatibile con l'espletamento delle funzioni universitarie ed ha consentito all'Istituto di valersi opportunamente, anche dopo la nomina del predetto a professore universitario, dell'opera di un clinico di fama indiscussa, che ha dato un rilevante contributo all'attività assistenziale antitubercolare.

Ciò premesso, occorre anche rilevare che l'organico del personale sanitario delle singole case di cura prevede, per il sanatorio Forlanini, due posti di vice direttore ed è vero che uno dei due posti è ricoperto da un sanitario per « incarico »; peraltro il fatto è da mettersi in relazione a tutta la situazione generale delle case di cura, in quanto, di fronte ai 57 posti di direttore sanitario, previsti dagli organici, l'Istituto della previdenza sociale dispone attualmente di soli 39 sanitari aventi tale qualifica, cosicchè presso varie case di cura le funzioni direttive son necessariamente affidate a medici di grado inferiore.

Si è pure verificato qualche caso eccezionale di utilizzazione temporanea di un direttore sanitario per uffici che, pur non rispondenti alla sua qualifica, potessero essere disimpegnati nella residenza richiesta dall'interessato; ma, questo solo perchè l'Istituto, pur respingendo ogni pretesa del personale di sostituirsi alla insindacabile valutazione discrezionale dell'Amministrazione nella scelta della residenza, ha inteso venire incontro, compatibilmente con le esigenze funzionali, ai desideri degli interessati.

Circa il rilievo formulato dalla S. V. al punto terzo della interrogazione, quanto al lamentato ritardo nell'ottemperanza di alcune decisioni del Consiglio di Stato ad opera dell'I.N.P.S., esso è imputabile al tempo necessariamente occorso per la migliore attuazione, da parte dei competenti organi dell'Istituto medesimo, delle pronuncie in parola, nonchè al lungo impegno degli organi deliberativi per una vertenza con il personale, concernente il riordinamento dell'orario e delle retribuzioni.

Ad ogni modo, questo Ministero non mancò, allora, di sollecitare l'Istituto per un pronto adempimento delle decisioni del Consiglio di Stato, tanto che i relativi provvedimenti furono deliberati dal Comitato esecutivo dell'Istituto or è più che un anno.

Il Ministro
RUBINACCI.

LAMBERTI. — *Ai Ministri della marina mercantile, dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per conoscere con quali provvedimenti intendano eliminare gli inconvenienti che si verificano nel porto di Civitavecchia all'imbarco, e soprattutto allo sbarco, dei passeggeri per la Sardegna e dalla Sardegna; la banchina dopo ogni pioggia diventa impraticabile; viaggiatori, carrozze, ed eventualmente bestiame che si scarichi dalla nave, diguazzano nel fango alla rinfusa, con grave pericolo di incidenti del genere di quello che è accaduto ieri mattina (investimento di una donna e di una bambina), il treno, sprovvisto di scompartimenti di prima classe, sosta davanti a un marciapiede insufficiente, per cui l'accesso alle vetture che sopravanzano il marciapiede stesso riesce assolutamente impossibile a persone non più giovanissime, ai bambini, agli ammalati; non una pensilina protegge i viaggiatori (1961).

RISPOSTA. — Per provvedere alla sistemazione definitiva del piano praticabile del pontile per la Sardegna nel porto di Civitavecchia per l'importo di lire 20 milioni vennero appaltati da questo Ministero i relativi lavori che vennero ultimati allo scadere del termine contrattuale fissato per il 31 maggio 1951.

I lavori anzidetti riguardavano:

a) il rialzamento da quota 1,36 a quota 1,60 sul medio mare sia del piano praticabile del pontile, sia di quello della zona retrostante;

b) la pavimentazione generale del pontile con guide laterali, tutto a selciato;

c) la sistemazione della pavimentazione, sempre a selci, di tutta la zona antistante il costruendo fabbricato della stazione marittima con raccordo con la strada di accesso al porto dall'abitato (calata Laurenti);

d) la sistemazione del marciapiede lungo il tratto di ferrovia ove sostano i treni viaggiatori.

L'Ufficio competente provvedeva ad eliminare — nei limiti del possibile — tutti gli inconvenienti provocati dall'esecuzione dei lavori stessi, in modo da assicurare il transito dei viaggiatori e lo sbarco ed imbarco delle merci.

Per risolvere il problema dello sbarco a carico diretto su vagoni ferroviari di derrate ed altri prodotti provenienti dall'isola, si dovrebbe attuare il raccordo ferroviario lungo il pontile della Sardegna con due binari correnti lungo le due banchine del pontile stesso, posti a tale distanza dal ciglio da consentire lo scarico diretto con i mezzi di bordo.

Il Ministero dei trasporti, competente a tale riguardo, in quanto dovrebbe gestire il raccordo, esclude però la possibilità di attuare tale impianto, data la speciale posizione del pontile, posizione che non consente di svolgere il raccordo col minimo raggio consentito di m. 150.

Lo stesso Ministero dei trasporti fa presente che dal 18 marzo 1951 è stato ripristinato il servizio di prima classe per i treni da e per Civitavecchia marittima.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

LOCATELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non gli sembra giusto e opportuno presentare subito al Parlamento, d'urgenza, la legge, da tempo promessa, che assegna un'ingentissima somma per lavori destinati ad opere pubbliche, tra le quali dovrà avere uno dei primi posti la sistemazione dei « corsi d'acqua » che, in molte parti d'Italia e, ora, al nord, sono straripati, cagionando vittime umane e gravissimi danni (1922).

RISPOSTA. — Questo Ministero è perfettamente consapevole della necessità della emanazione del provvedimento legislativo relativo alla sistemazione idraulica dei fiumi e dei corsi d'acqua.

A tal fine ha predisposto un apposito provvedimento legislativo con cui si autorizza la spesa di lire 100 miliardi in 11 esercizi, provvedimento che attende l'adesione del Ministero del tesoro.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

LONGONI. — *Al Ministro del commercio estero.* — Per conoscere se non ritenga che le norme precedentemente emanate, contenenti gravi restrizioni all'esportazione di filati di cotone, pongano l'industria nella condizione di dovere sospendere una parte notevole della sua attività, dato il mancato consumo del mercato interno: e se per lo meno non ritenga equo temperare le norme stesse, accordando un congruo termine per l'espletamento dei contratti in corso.

Si richiama all'uopo quanto stabilito dal decreto-legge 20 settembre 1951, approvato dal Senato il 15 novembre 1951 riflettente divieti all'impiego di determinati metalli, decreto che agli articoli 3 e 4 accorda un notevole lasso di tempo per l'espletamento degli impegni già assunti dalle ditte produttrici (1939).

RISPOSTA. — Ritengo opportuno ricordare all'onorevole interrogante che il contingentamento dei filati di cotone è in atto fin dall'aprile 1951, quando fu fissato un contingente di esportazione di 10.000.000 di chilogrammi per il semestre aprile-settembre, elevato a kg. 14.200.000 con un extra-contingente concesso nel luglio.

Nell'ottobre, i visti concessi avevano superato di circa 5.800.000 chilogrammi il contingente stabilito e pertanto si rese necessario disporre il fermo di ogni ulteriore concessione di visti, eccezion fatta per l'esportazione in dollari per la quale il visto ha fini puramente statistici, essendo stata sempre esclusa — anche con gli ultimi provvedimenti — ogni limitazione per la esportazione verso l'area del dollaro o con pagamento in dollari per i Paesi ove ciò sia consentito.

Con gli ultimi provvedimenti (12 novembre 1951) venne fissato un contingente annuo di kg. 22.500.000 di filati di cotone, diviso in quote quadrimestrali (esclusa sempre ogni limitazione per le esportazioni in dollari).

Successivamente, in data 3 dicembre, fermo restando il contingente globale annuo sopra citato, è stata revocata la ripartizione in qua-

drimestri per dar modo agli esportatori di dare esecuzione ai loro impegni contrattuali in relazione all'andamento stagionale.

Il quantitativo fissato è stato commisurato per i filati alla media delle esportazioni italiane negli ultimi anni e segna una riduzione del 20 per cento rispetto alla maggiore esportazione annua, che si riscontra per il 1950 in rapporto alle esportazioni eccezionali effettuate in Francia a seguito della sospensione del dazio da parte di questo Paese.

Non ritengo pertanto si possa parlare di gravi restrizioni all'esportazione di filati di cotone; il provvedimento adottato è d'altronde rispondente ai generali interessi dell'economia italiana ove si tenga conto degli elementi economici della operazione fondata sulla trasformazione di materia prima acquistata in gran parte in dollari e con impiego di limitata quantità di lavoro.

Il Ministro
LA MALFA.

LONGONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non creda rispondente ad equità impartire istruzioni agli uffici tecnici di finanza perchè nella valutazione degli immobili agli effetti della imposta di negoziazione, tengano conto dello scarso reddito degli stessi nei casi di affitti calmierati, per evitare che, inseguendo un ipotetico valore venale, impegnino, come talora avviene, l'intero reddito dei fabbricati al pagamento della imposta suddetta, oggi purtroppo anche avviata ad un aumento di dubbia giustificazione ed opportunità (2005).

RISPOSTA. — Gli accertamenti in ordine alla consistenza degli immobili sociali ineriscono, com'è noto all'onorevole interrogante, alla valutazione dei titoli non quotati in Borsa delle società immobiliari, da parte dei comitati direttivi degli agenti di cambio, i quali, in conformità del disposto del secondo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, numero 1173, devono tener conto, insieme agli elementi per la determinazione del valore imponibile dei titoli azionari desumibili dai bilanci, anche dell'effettivo valore, nell'anno in cui la valutazione si riferisce, degli immobili di proprietà sociale.

La norma anzidetta, che deriva dall'articolo 7 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, mira sostanzialmente alla migliore valutazione della capacità di reddito dei titoli delle Società immobiliari non quotati in Borsa ed a tal fine concorrono gli uffici tecnici erariali — praticando un procedimento analogo a quello della valutazione delle aziende commerciali ed industriali per l'applicazione delle imposte di registro e di successione — con il controllo analitico degli immobili, che figurano all'attivo dei bilanci sociali in relazione al loro prezzo di costo o di acquisto.

L'indagine che gli uffici tecnici fanno, tenendo conto anche delle particolari condizioni degli immobili soggetti al blocco dei fitti è, quindi, diretta a stabilire la situazione patrimoniale ed economica delle società come uno degli elementi da porsi a base dell'accertamento, ma non esclude che i comitati direttivi degli agenti di cambio ne considerino con discernimento le risultanze in concorso con tutte le cause che possano, in concreto, influenzare il valore attuale del titolo, che è, peraltro, annuale e consente di seguirne le mutate capacità di reddito.

Con riferimento poi alle preoccupazioni formulate nell'ultima parte dell'interrogazione per l'« aumento dell'imposta di dubbia giustificazione ed opportunità », va rilevato che, nonostante lo sviluppo assunto dalle società in tutti i rami dell'attività commerciale ed industriale, il gettito dell'imposta di negoziazione è ben lungi dal dare quel provento che sarebbe logico attendersi, tenuto conto del presumibile ammontare complessivo dei capitali impiegati o destinati nei vari rami di attività economica, tanto che tale imposta si è adeguata in misura nettamente inferiore al parametro della svalutazione monetaria (50).

Ed, invero, prendendo a base l'imposta di registro, di cui l'imposta di negoziazione costituisce il titolo surrogatorio, e con riferimento ai due esercizi finanziari 1938-39 e 1949-50, si rileva che l'imposta di registro tra i due esercizi varia da 1.085 milioni a 40.920 milioni, con un incremento pari a 37,71 volte, mentre le imposte in surrogazione del registro e del bollo, sempre nello stesso periodo, variano

da 436 milioni a 7.371 milioni, pari ad un incremento di 16,91 volte.

Il Ministro
VANONI.

MACRELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non creda doveroso venire incontro con adeguati mezzi finanziari ad una istituzione veramente benemerita per la cultura e per lo studio, che con enormi sacrifici, è stata finora mantenuta nella città di Napoli e cioè la Enciclopedia Mobile N. Lapegna (1977).

RISPOSTA. — Il Ministero, nello scorso esercizio finanziario, concesse al direttore della Biblioteca nazionale di Napoli, L. 500.000 per il funzionamento dell'Archivio mobile « Lapegna » che ha sede presso quell'Istituto.

Ora, di fronte alla richiesta di maggiore aiuto finanziario, avanzata dal professore Lapegna, il Ministero ha desiderato rendersi esatto conto della concreta utilità e dei vantaggi derivanti agli studi e agli studiosi dall'Archivio in questione ed ha, perciò, incaricato una apposita commissione di indagare sull'attività svolta dall'Archivio e di formulare ogni opportuna proposta al riguardo.

Il risultato di tale indagine, che è stata condotta da persone che vantano una larga competenza nel campo bibliografico, ha portato alla conclusione che sia consigliabile limitare i compiti dell'Archivio « Lapegna » allo spoglio degli articoli di terza pagina di un certo numero di quotidiani che trattino argomenti di carattere storico, letterario, politico, scientifico e giuridico.

Si è, infatti, ritenuto che il continuare a seguire il criterio di indiscriminata ricerca e raccolta di giornali e di riviste di ogni genere, avrebbe frustrato gli scopi che l'Archivio si prefigge.

Ciò stante e considerato, d'altra parte, che le ristrettezze di bilancio non avrebbero, comunque, consentito di aumentare il contributo concesso all'Archivio, il Ministero non ha potuto andare incontro alla richiesta del professore Lapegna, di cui si fa eco l'onorevole interrogante.

Il Ministro ad interim
ZOLI.

MACRELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere: 1) se è vero che circa il dieci per cento di presidi e professori delle scuole medie non hanno ancora prestato il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana e al suo Capo, prescritto dalla legge 23 dicembre 1946, n. 478 e dal decreto-legge 5 agosto 1947, n. 837, il quale ultimo disponeva il collocamento a riposo, con trattamento di quiescenza di favore, dei dipendenti civili dello Stato che non ottemperassero al giuramento; 2) se è vero che (con circolare n. 334 del 22 settembre 1951) il Ministero della pubblica istruzione è stato costretto a richiamare l'obbligo della prestazione del detto giuramento da parte dei presidi e professori, fissando il termine del 30 novembre 1951; 3) se è vero che il Ministero della pubblica istruzione con nota 26 novembre 1941 ha sospeso « in attesa di ulteriori disposizioni » il detto termine.

Nel caso di risposta affermativa alle domande di cui sopra, l'interrogante chiede di sapere quali siano le ragioni (e gli eventuali interventi) che hanno indotto il Ministero a tollerare il persistere di una situazione gravemente antigiuridica, autorizzandone anzi la continuazione con disposizione non consentita dalla legge (2042).

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che sono state impartite le necessarie disposizioni perchè i presidi e i professori delle scuole e degli istituti di istruzione media prestino, entro il 15 marzo 1952, il giuramento o la promessa solenne previsti dalle leggi in vigore.

Il Ministro ad interim
ZOLI.

MENOTTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se e quando intenda introdurre nel regolamento delle carceri e reclusori militari il riconoscimento del diritto dei parlamentari (senatori e deputati) a visitare dette case di pena, allo stesso modo che essi possono liberamente recarsi in ogni altra prigione ordinaria; in particolare chiedo di conoscere se il Ministro consideri giustificato il ripetuto rifiuto opposto dai suoi diretti collaboratori alla mia

richiesta motivata di visitare, una volta tanto, il reclusorio militare di Gaeta (1909).

RISPOSTA. — Per quanto si riferisce alla richiesta dell'onorevole interrogante perchè sia introdotto nel regolamento degli stabilimenti militari di pena il riconoscimento del diritto dei parlamentari (senatori e deputati) a visitare detti stabilimenti così come essi possono liberamente visitare qualsiasi istituto di pena civile, si fa presente che il paragrafo 128 del cennato regolamento dispone che le visite di persone estranee alle Forze armate devono essere autorizzate dal « Comandante della divisione militare » (ora Comandante militare territoriale) competente per territorio, o dalle autorità militari ad esso superiori. Lo stesso paragrafo precisa comunque che dette concessioni dovranno essere limitate a casi eccezionali, in quanto « le frequenti visite di estranei nuocciono al buon andamento disciplinare degli stabilimenti militari di pena ».

Il paragrafo seguente precisa che le persone ammesse a visita dovranno essere accompagnate durante la stessa da un ufficiale o da un graduato del personale di governo, a seconda dei casi.

Le norme suddette si spiegano con il carattere strettamente militare degli stabilimenti di pena in parola. Sono infatti nella posizione giuridica di « militari in servizio », non solo i militari addetti agli stabilmenti e quelli del servizio permanente in essi ristretti ma anche i militari in congedo che scontano una pena militare detentiva originaria o sostituita a pene comuni (articolo 5 cpmg).

Ora, poichè gli istituti militari di pena fanno parte dell'organizzazione delle Forze armate, appare logica l'esistenza di norme, quali quelle suindicate, volte ad assicurare negli istituti stessi la disciplina comune a tutti gli enti militari.

D'altra parte non possono disconoscersi nel complesso organismo delle Forze armate caratteristiche particolari e particolari esigenze che non hanno nè possono avere riscontro in nessun altro settore dell'organizzazione statale.

Per quanto si riferisce, poi alla seconda richiesta, si fa presente che l'onorevole interrogante il 26 ottobre 1951 chiese di visitare non il reclusorio militare di Gaeta, bensì un militare ivi detenuto — l'artigliere Pasqualini — per il quale era pendente ricorso su condanna inflitta con sentenza del Tribunale militare di Milano, e che il permesso non potè essere concesso da questo Ministero in quanto, trovandosi il detenuto in attesa di giudizio e non in espiazione di pena, era competente a concederlo il Procuratore militare del tribunale di Milano.

Il Ministro
PACCIARDI.

MERLIN Angelina. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se risponde a verità la segnalazione fattami dal signor Nicola Gentile, abruzzese, circa la partenza che dovrebbe avvenire fra il 7 corrente e i giorni successivi dal porto di Napoli di numerose ragazze dell'Abruzzo, selezionate tra le più povere, le più sane, le più belle, dai 21 ai 30 anni, o se, di eta minore, col consenso dei genitori o di chi esercita la patria potestà, per essere inviate nel Canadà, si dice in qualità di domestiche, a condizione che versino lire 135.000 per il viaggio e 30.000 per il vestiario, somma che sarebbe anticipata dalla Banca nazionale del lavoro (servizi speciali per l'emigrazione) estinguibile in un limitato periodo di tempo e garantita con certificato catastale comprovante il reddito familiare.

Le ragazze, tutte contadine o braccianti agricole, semplici, analfabete o quasi, sono preoccupatissime per il loro futuro, perchè non sono state informate delle località dove andranno, della famiglia presso la quale saranno collocate, di chi dovrà tutelarle, nè del trattamento economico loro riservato.

Giustamente deve temersi che tale reclutamento sia collegato a un losco traffico, ma se anche si trattasse solo di esportazione di lavoro italiano all'estero, appare poco chiaro che si richieda la vistosa cifra di lire 165.000 complessive a ragazze la cui povertà è titolo per essere ingaggiate.

Indico la signorina Maccalini Filomena, di Giuseppe, via Vallone, Aielli Alto (L'Aquila), quale persona che potrà essere interrogata per dare più precise informazioni (2020).

RISPOSTA. — A seguito di una richiesta canadese di n. 500 domestiche, pervenuta a questo Ministero tramite quello degli Affari esteri, è stato indetto in tutte le province della Repubblica il reclutamento delle aspiranti in possesso dei requisiti di età e stato civile (20-40 anni, nubili).

Alle candidate è offerto un contratto di lavoro per un anno col seguente trattamento economico: 40 dollari mensili, più vitto e alloggio, restando a loro carico le spese del viaggio marittimo per il Canadà, ammontanti a lire 135.000 circa.

Le aspiranti non conoscono in anticipo presso quali famiglie presteranno la loro opera, nè in quale località, ma al loro arrivo in Canadà verranno, da quel Dipartimento del Lavoro, assegnate alle varie famiglie richiedenti.

Nessuna somma, peraltro, è stata richiesta da questo Ministero per il vestiario, nè è stata autorizzata la Banca nazionale del lavoro ad anticipare denaro alle candidate, mentre si assicura che non sono ammesse a questo reclutamento, come del resto a qualsiasi altro, sia per il Canadà che per altre Nazioni, persone analfabete.

In effetti, anzi, ad esse è richiesta qualche conoscenza di lingua inglese e francese e, prima di essere definitivamente ingaggiate, le emigrande leggono (e in caso di accettazione, firmano) il contratto di lavoro.

È noto, in più, che, dopo gli accertamenti da parte italiana, interviene l'esame della Commissione dell'Ambasciata canadese, la quale scarterebbe le candidate risultanti analfabete.

Per quanto, infine, si riferisce alla tutela delle emigranti in Canadà, spetta provvedere in merito, come di norma, alle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari.

Per quanto attiene, infine, alla competenza del Ministero dell'interno, risulta che la signorina Maccalini Filomena, di cui alla interrogazione, opportunamente interrogata dall'Autorità di pubblica sciurezza ha dichiarato che, in un recente viaggio da essa effettuato con la madre a Sulmona a motivo dell'espatrio, un compagno di viaggio (probabilmente il citato signor Nicola Gentile) ebbe a prospettargliene sotto cattiva luce le conseguenze; che non conosce detta persona ma che, comunque, è sempre disposta ad emigrare in Canadà.

Il Ministro
RUBINACCI.

MERLIN ANGELINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni del diverso trattameto fatto alle vedove di guerra (circa 20) insegnanti elementari di ruolo in provincia di Roma (regio decreto 24 agosto 1942, n. 1091) residenti in Roma e dipendenti dal Provveditorato di Roma, nei confronti delle insegnanti elementari sinistrate di guerra (circa 50) che fin dall'anno scorso, per il solo fatto di tale titolo, furono trasferite nel capoluogo.

L'interrogante si permette di far rilevare la circostanza che queste vedove di guerra, tutte al di sopra dei 30 anni, si dibattono nella difficoltà di carriera, iniziata dopo la morte del marito e motiva la necessità del trasferimento nel capoluogo, con il disagio cui sono state costrette dal fatto di dover ora raggiungere le sedi d'insegnamento con una notevole spesa di viaggio che incide sul bilancio familiare, sacrificando così i figli, orfani di guerra (2057).

RISPOSTA. — Premesso che le disposizioni che regolano i trasferimenti magistrali su domanda vengono annualmente fissate con apposita ordinanza ministeriale e che non si è ancora provveduto all'emanazione dell'ordinanza per il prossimo movimento magistrale relativo all'anno scolastico 1952-53, si comunica che in passato ai maestri sinistrati era riconosciuto il diritto di precedenza nei trasferimenti, in quanto trattavasi di maestri che, per fatto di guerra, erano privi della sede di servizio; con la precedenza si mirava ad eliminare la pletoricità dei maestri che non erano utilizzati nell'insegnamento per mancanza di classi disponibili nella sede di sfollamento.

A decorrere dall'anno scolastico 1951-52, essendosi eliminato il fenomeno dei maestri sfollati privi di classe, la preferenza precedentemente ad essi riconosciuta è stata abolita.

Per le vedove di guerra, aventi figli minorenni, è stato invece previsto un particolare

punteggio, con il quale si mira appunto a migliorare le loro condizioni rispetto a tutti gli altri aspiranti alla stessa sede: ma non è sembrato opportuno concedere una preferenza assoluta, giacchè esistono molte altre categorie di maestre che hanno situazioni familiari meritevoli di particolare considerazione, le quali non possono essere posposte *a priori* alle vedove di guerra; ed esistono anche molte insegnanti con notevole anzianità di servizio che non può non essere convenientemente valutata in sede di esame di domande di trasferimento.

Il Ministro ad interim
ZOLI.

MUSOLINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga opportuno ed economicamente utile anche per lo Stato istituire la stazione ferroviaria in vicinanza del comune di Isca sullo Jonio (Catanzaro) la cui popolazione è superiore ai tremila abitanti, oggi costretti a percorrere, anzichè 500 metri — distanza attuale del centro dalla linea ferroviaria — ben due chilometri e mezzo per raggiungere il treno alla prossima stazione di S. Andrea Jonio, ciò che intralcia lo sviluppo economico di quel centro rurale.

L'interrogante fa rilevare che il paese d'Isca, in seguito al terremoto del 1947, da cui è stato distrutto, sta per risorgere a pochi metri dalla linea ferroviaria, ragione per cui si rende oggi più strano il dover far percorrere la su lamentata distanza ad una numerosa popolazione, quando a pochi metri potrebbe usufruire del mezzo che è comune a centri di molto minore importanza (1971).

RISPOSTA. — La questione relativa all'istituzione di una fermata al km. 321,666 della linea Metaponto-Reggio Calabria, fra le stazioni di Badolato e di Sant'Andrea dello Jonio, a servizio degli abitanti di Isca, fu esaminata e respinta nel lontano 1921 a causa della breve distanza (m. 1.500 circa) intercorrente fra la fermata stessa e l'attigua stazione di S. Andrea, nonchè dello scarso traffico allora previsto.

Dall'epoca suddetta nessuna ulteriore richiesta è pervenuta alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato.

Peraltro, un esame particolarmente accurato fatto svolgere, all'uopo di recente dai competenti uffici compartimentali ha portato alle conclusioni che di seguito si enunciano:

1) la nuova fermata verrebbe a distare soltanto 1.523 metri dalla stazione di Sant'Andrea dello Jonio, mentre in linea di massima non si fa luogo ad istituzione di nuove fermate nell'ambito di 4 km. dalla più vicina stazione;

2) il traffico viaggiatori, che giornalmente potrebbe far capo a detta fermata, sarebbe costituito da una quindicina di persone e verrebbe sottratto alla stazione di Sant'Andrea dello Jonio, della quale in atto già si servono tali persone; per cui, con la attuazione del provvedimento, non si avrebbe una effettiva acquisizione di introiti che potessero, almeno, compensare la spesa che l'Amministrazione ferroviaria dovrebbe sostenere, oltre a quella per la realizzazione dei necessari impianti, per l'arresto e l'avviamento sia pure di sole due o tre coppie di treni al giorno;

3) il nuovo nucleo del comune di Isca sullo Jonio dista appena 1800 metri dalla stazione di Sant'Andrea dello Jonio ed è servito dalla linea automibilistica Guardavalle-Catanzaro che attraversa il centro abitato.

Date le suesposte circostanze negative, non si ritiene opportuno procedere alla istituzione della fermata di cui trattasi, la quale, inoltre, verrebbe a costituire un ulteriore aggravio alla circolazione dei treni sulla linea considerata.

È anche da tener presente che è in corso presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato uno studio inteso ad accertare il rendimento economico conseguente alle fermate già esistenti per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Il Ministro
MALVESTITI.

MUSOLINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi della recente chiusura dei cantieri di lavoro nel comune di Platì, centro recentemente disastrato dalle alluvioni, dove, per la sistemazione delle zone devastate, tali cantieri erano stati aperti.

Se non ritenga il Ministro revocare tale provvedimento che danneggia non solo i lavo-

ratori disoccupati, ma l'intiera popolazione la quale ha bisogno, dopo l'alluvione, di un pronto ristabilimento delle attività economiche per riprendere vita e fiducia nell'avvenire. In pari tempo l'interrogante fa presente che un cantiere di lavoro è necessario per aprire la via d'accesso alla frazione di Cirella del suddetto Comune, abitata da oltre duemila persone e tagliata dal mondo civile per mancanza dei più elementari mezzi di comunicazione, nonostante le vive richieste avanzate da quelle popolazioni mai ascoltate fino ad oggi (2034).

RISPOSTA. — Questo Ministero ebbe ad approvare, a suo tempo, i cantieri scuola per danni alluvionali, proposti dall'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria. Senonchè, successivamente, l'Ufficio predetto ha fatto presente che si rendeva necessario effettuare delle variazioni nell'elenco dei cantieri trasmesso, in quanto taluni dei lavori proposti non dovevano avere più luogo, mentre se ne dovevano fare altri che non erano stati indicati.

Il Ministero, pertanto, ha autorizzato l'Ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria a modificare, d'intesa col Genio civile, la natura e l'ubicazione dei lavori da eseguirsi con i cantieri speciali di che trattasi, in presenza di impellenti necessità e senza esorbitare dai limiti delle somme stanziate.

Le variazioni opportune saranno, alla fine dei lavori, comunicate al Ministero per le necessarie regolarizzazioni formali.

Il comune di Platì era fra quelli che dovevano avere il cantiere, ma non ancora risulta al Ministero se gli uffici periferici abbiano effettuato variazioni nei lavori nel senso sopra indicato, importanti la revoca del cantiere medesimo.

Per quanto, infine, concerne l'apertura della strada di accesso alla frazione di Cirella del Comune in questione, si fa presente che tale opera rientra tra quelle eseguibili con i cantieri normali e non con quelli speciali istituiti per l'esecuzione di opere urgenti connesse con le alluvioni.

Poichè, a tale riguardo, non risulta pervenuta la richiesta specifica corredata del relativo progetto, non è stato possibile adottare alcun provvedimento in merito.

Il Ministro
RUBINACCI.

MUSOLINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Se non ritengano opportuno accogliere il desiderio unanime della popolazione di Canolo (Reggio Calabria) testè trasferita altrove in seguito al verificarsi di una grossa frana che ha sepolto una parte dell'abitato, di essere sistemata nei piani di Milea, lungo la nuova strada di bonifica Milea-Casello-Zillastro, in via di costruzione, dove il comune di Canolo possiede come patrimonio, terre adattissime alla coltura, sufficienti e tali da assicurare la base economica alla stessa popolazione e dove v'è una prospettiva di sviluppo turistico per la bellezza dei luoghi, per la salubrità del clima e la freschezza delle acque potabili (2039).

RISPOSTA. — Non è esatta l'affermazione dell'onorevole interrogante che cioè l'abitato di Canolo sia stato investito da frane nè tanto meno che sia stato sepolto.

È vero invece che il 30 novembre 1951 un trovante a tergo della roccia « Crisimo » sul lato nord-est della medesima, è scivolato ma verso valle in zona non interessante l'abitato.

L'ufficio del Genio civile di Reggio Calabria ha, però, ritenuto opportuno disporre lo sgombro provvisorio di 131 case, le quali potrebbero essere interessate da eventuali ulteriori cadute dei massi costituenti la roccia suddetta.

Si osserva inoltre che il suggerito trasferimento dell'abitato nei piani di Milea non appare consigliabile in quanto che in tale zona, sita ad una quota aggirantesi sui 900 metri sul livello del mare, a causa delle nevi, dei rigori invernali e della località particolarmente esposta ai venti, l'attività agricola è possibile solo in pochi mesi dell'anno e precisamente fra il maggio e l'ottobre.

D'altro canto i piani di Milea non sono sufficientemente dotati di acqua, la quale, di norma, durante il periodo estivo si rinviene solo nelle vallette che partono da detti piani.

Peraltro non si può esprimere per il momento alcun giudizio circa la presenza di acqua atta alla irrigazione in quanto accertamenti del genere non possono eseguirsi nel periodo invernale, ma è da presumere che d'estate solo piccole quote di terreno sul pianoro possano essere irrigate.

Si aggiunge ancora che la località in parola dista da Canolo circa tre ore di strada mulat-

tiera e in quella zona la esecuzione dei lavori di costruzione di ricoveri sarà possibile solamente nei mesi estivi.

Ad ogni modo un geologo capo dell'Istituto geologico italiano ha già eseguito, dietro richiesta di questo Ministero, appositi soprauoghi al fine di stabilire l'urgenza e la necessità di spostare l'abitato di Canolo e la zona di trasferimento.

Pertanto solo quando il nominato geologo avrà riferito sul risultato di tali accertamenti, potranno essere adottati provvedimenti per la soluzione del problema di che trattasi.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MUSOLINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i criteri adottati dal Comitato di attuazione del Piano incremento occupazione operaia — case per i lavoratori — nella ripartizione per provincie della costruzione degli alloggi I.N.A.-Casa, secondo cui v'è stata una discriminazione ai danni di Reggio Calabria, città due volte disastrata e, dal punto di vista demografico e da quello della disoccupazione, la più disagiata, dopo la città di Napoli, nei confronti delle altre città, come si può desumere dalla relazione testè distribuita dal presidente del Comitato suddetto.

L'interrogante, richiamandosi alla sua precedente interrogazione n. 1742, diretta allo stesso Ministro fa rilevare che ancora in Reggio Calabria non è stato assegnato un alloggio, nonostante la promessa formale venuta nella risposta all'interrogazione suddetta.

Dopo questa esperienza e la sperequazione subìta dalla Provincia e dalla città suddetta, si chiede di sapere quali provvedimenti saranno adottati per ovviare a quanto ripetutamente è stato fatto rilevare dal sottoscritto (2048).

RISPOSTA. — Sul punto che concerne gli stanziamenti, risulta a questo Ministero che la provincia di Reggio Calabria non solo non sia stata trascurata in vista della costruzione delle case per lavoratori, ma, anzi, abbia beneficiato di un contingente superiore a quello medio del sud-isole.

Infatti per detta Provincia sono stati, a suo tempo, stanziati, nei piani del primo e del secondo anno, 2.066 milioni; a questi si sono aggiunti 138 milioni, già stanziati nel Piano del terzo anno in acconto sugli 828 milioni del programma quadriennale 1952-55, previsto a favore della stessa Provincia.

Quanto alla ripartizione dei fondi fra le varie Provincie, essa è stata fatta in base ad una formula obiettiva che tiene conto, da un lato del numero dei lavoratori (contribuenti e disoccupati non agricoli) dall'altro degli indici indicati dalla legge (affollamento e danni bellici).

In particolare rapportando gli importi sopra indicati al numero dei lavoratori, risulta che gli stanziamenti *pro-capite* effettuati nei Piani del primo e del secondo anno a favore di Reggio Calabria ammontano a 45.300 lire per lavoratore, contro 43.100 lire stanziate in media per il complesso del sud-isole e 26.500 lire, stanziate in media nel complesso dell'Italia.

Tenendo conto anche degli importi delle costruzioni già programmate per il quadriennio 1952-55, l'importo *pro-capite* sale a 63,500 lire per ogni lavoratore della provincia di Reggio Calabria contro 62.200, in media, per il complesso del sud-isole e 38,600, in media, nel complesso dell'Italia.

Circa l'assegnazione degli alloggi, la provincia di Reggio Calabria si trova invece effettivamente in arretrato, nè la situazione è sensibilmente migliorata rispetto a quella del giugno 1951. Infatti è stata autorizzata soltanto nel dicembre 1951 la consegna di n. 134 alloggi situati nel capoluogo, mentre per gli altri 22 alloggi (per i quali i bandi sono stati da tempo pubblicati) è stata sollecitata la formazione della graduatoria definitiva. Negli altri Comuni sono stati da tempo pubblicati bandi per circa 300 alloggi e per altri 90 alloggi la pubblicazione dei bandi è in corso.

Se le operazioni di formazione delle graduatorie si sono svolte con una certa lentezza, la Gestione ha per altro provveduto più volte a sollecitarne il completamento.

Sia con la tempestiva pubblicazione dei bandi, sia con un sistematico controllo dello svolgimento delle operazioni di assegnazioni nelle varie fasi, si conta di eliminare tale inconve-

niente per il futuro. Si assicura, comunque, che nel frattempo è stata disposta dalla gestione INA-Casa un'apposita ispezione per studiare il modo di accelerare l'assegnazione dei residui alloggi nella Provincia in questione.

Il Ministro
RUBINACCI.

PALERMO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è stata ancora ultimata, dopo anni di studio, la riforma della legge numero 1570, riflettente il Corpo dei vigili del fuoco ed i servizi antincendi, e se non ritenga urgente risolvere l'annosa ed assurda situazione dei vigili del fuoco italiani che trovansi tuttora senza uno stato giuridico ben definito (1997).

RISPOSTA. — Le questioni proposte hanno già formato oggetto di attento esame da parte di apposita commissione interministeriale: ma esse, con la definitiva sistemazione dei servizi antincendi, potranno essere risolte allorquando, con l'approvazione da parte del Parlamento della legge sulla difesa civile, dovrà provvedersi alla sua attuazione, e alla sistemazione dei relativi servizi.

Il Sottosegretario di Stato
BUBBIO.

PALERMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto il Ministero della difesa a procedere al subitaneo e violento sgombero dei grandi invalidi di guerra, ricoverati a cura dell'Opera nazionale invalidi di guerra nel sanatorio « Pierantoni » in Roma, e se è a loro conoscenza che detto provvedimento è stato eseguito senza provvedere preventivamente, secondo criteri sanitari, allo smistamento in altri idonei sanatori, tanto che numerosi invalidi sono stati trasportati all'ospedale civile San Carlo, non attrezzato per assistere e curare tubercolotici.

Ed infine, se ritengano compatibile con il doveroso senso di riconoscenza che bisogna nutrire verso questa benemerita categoria, l'uso indiscriminato della intimidazione, della forza e della violenza alle persone, ciò che ha avuto anche serie ripercussioni sulle condizioni morali e fisiche degli ammalati sgombrati (1999).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'ospedale « Pierantoni » venne costruito nell'immediato dopoguerra per provvedere all'assistenza sanitaria ai reduci dalla prigionia ed ai feriti di guerra che non avevano possibilità di essere ricoverati negli ospedali militari.

Tale ospedale, quindi, fin dal momento della sua costituzione ebbe carattere transitorio in relazione alla progressiva contrazione delle esigenze di spedalizzazione dei militari ricoverati e, perciò, essendosi determinata fin dal 1950 la possibilità di sistemare in vari stabilimenti sanitari un certo numero di degenti, venne deciso di sopprimere uno dei tre ospedali convenzionati esistenti in Roma, decisione della quale i ricoverati erano perfettamente a conoscenza.

La scelta cadde sul « Pierantoni » anche perchè tale ospedale aveva sede in un edificio a suo tempo requisito, il cui proprietario, avendo ripetutamente ed invano richiesto la restituzione dell'edificio, aveva citato in giudizio l'Amministrazione allo scopo di rientrare in possesso dell'immobile e di ottenere il risarcimento dei danni.

D'altra parte il comportamento dei ricoverati in quell'ospedale aveva a più riprese dato luogo a seri inconvenienti e quindi lo smistamento dei ricoverati si dimostrava anche particolarmente opportuno.

Contrariamente poi a quanto ritiene l'onorevole interrogante, questa amministrazione non mancò di predisporre preventivamente e secondo criteri sanitari il trasferimento dei ricoverati in altri istituti perfettamente idonei ed attrezzati per riceverli.

I 216 degenti nell'ospedale « Pierantoni » sono stati infatti così ripartiti:

Ospedale Buon Pastore . . .	28
Ospedale Cesare Battisti . . .	130
Clinica Villa Olga	14
Ospedale militare	8
	180

Dei rimanenti 36 ricoverati, 5 sono stati dimessi per cause varie e per 31, assenti dal « Pierantoni » il giorno del trasferimento, furono predisposti i necessari letti nell'ospedale del Buon Pastore.

Appare, quindi, inesatta anche l'affermazione secondo la quale numerosi invalidi sarebbero stati trasportati all'ospedale civile San Carlo, « non attrezzato per assistere e curare tubercolotici ».

Presso l'ospedale San Carlo era stato infatti costituito soltanto in un primo tempo un posto di smistamento e transito degli infermi che si prevedeva avrebbero dovuto essere trasferiti fuori Roma, trasferimento al quale in definitiva non venne fatto ricorso essendosi reso possibile sistemare tutti i malati nei vari stabilimenti sanitari esistenti nella Capitale.

Deve infine aggiungersi che nello sgombero del « Pierantoni » non venne in nessun caso fatto « uso indiscriminato della intimidazione, della forza e della violenza alle persone con serie ripercussioni sulle condizioni morali e fisiche degli ammalati sgombrati ».

Le operazioni di sgombero sono state infatti portate a termine sotto la direzione di due ufficiali medici superiori, con regolarità e con piena comprensione delle speciali esigenze degli infermi da parte della forza pubblica, il cui intervento era stato ritenuto opportuno solo in considerazione dell'atteggiamento insubordinato assunto più volte in passato dai ricoverati.

Mossero qualche eccezione 60 infermi che, trasportati in un primo tempo all'ospedale San Carlo di Roma, di lì si sarebbero dovuti poi smistare a Treviso e ad Alessandria.

Essi, più che altro, erano riluttanti al trasferimento in altra città, onde si venne incontro ai loro desideri, lasciandoli a Roma.

I carabinieri e gli agenti di polizia impiegati nella operazione di sgombero dimostrarono come già detto, molto tatto e grande comprensione.

Solo due infermi, avendo accolto la forza pubblica con insulti e minacce e avendo tentato di fomentare la ribellione degli altri, furono isolati e allontanati subito dall'ospedale, senza la benchè minima violenza.

Il Ministro
PACCIARDI.

PASTORE. — *Al Ministro dell'interno.* — In relazione alla risposta avuta con lettera 777/707 del 22 ottobre 1951 del Ministero dell'interno alla mia interrogazione n. 1839, per sapere: 1) in base a quali disposizioni di legge è stato ritirato il passaporto al signor Enrico Berlinguer; 2) quali sono i fatti concreti e precisi sulla base dei quali il Ministero ha ritenuto che « l'attività da questi (Berlinguer) svolta all'estero appare pregiudizievole ai fini della sicurezza interna e internazionale dello Stato » (1912).

RISPOSTA. — Il giuramento prestato da un cittadino italiano, in paese straniero, per appoggiare la politica di un paese straniero, in contrasto con gli impegni internazionali dell'Italia sovranamente approvati dal Parlamento nazionale, deve ritenersi pregiudizievole ai fini della sicurezza interna ed internazionale dello Stato.

La tutela, peraltro, della sicurezza interna ed internazionale costituisce il primo e fondamentale compito di qualsiasi organizzazione statale.

Il diritto di negare il passaporto e quindi di annullare la validità di quelli già rilasciati, per l'anzidetto motivo, trova fondamento nella legge 31 gennaio 1901, n. 36, ed ha trovato particolare ed esplicita conferma nel progetto di riforma di detta legge attualmente in discussione avanti il Senato.

Il Ministro
SCELBA.

PEZZULLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, se non crede, in relazione alla situazione particolarmente difficile dei produttori di canapa per l'approvvigionamento del seme occorrente per la imminente campagna, disporre che il Consorzio nazionale Canapa proceda ad acquisti diretti sui luoghi di produzione (Turchia) con relativa distribuzione a prezzo equo onde tutelare la produzione della canapa che altrimenti subirebbe una diminuzione di produzione (mentre occorre incrementare questa coltura) che inciderebbe sulla economia agraria di alcune zone con conseguente maggiore disoccupazione del bracciantato agricolo (2004).

RISPOSTA. — Nell'intento di provvedere tempestivamente al rifornimento del seme di canapa turco, il Consorzio nazionale canapa aveva predisposto un piano per la importazione diretta in esclusiva, onde garantire la genuinità del seme e l'equo prezzo.

Per la nota liberalizzazione degli scambi, l'importazione del seme canapa è posta a dogana.

Tuttavia il Consorzio, che nel frattempo aveva svolto propaganda per un maggiore estendimento della coltura ed aveva conseguentemente raccolto le prenotazioni di seme turco, ha prontamente provveduto ad acquistare dal libero mercato la semente di varietà Fatza ed Uniak in modo da soddisfare tutte le richieste a prezzo ridotto.

A garanzia della bontà del seme sono stati operati i campionamenti e verranno eseguite le analisi botanico-agrarie dalla facoltà di agraria dell'Università di Napoli, che rilascerà i certificati di germinabilità e purezza.

I canapicoltori sono stati avvertiti dal Consorzio circa la totale disponibilità del seme e sulla congruità del prezzo.

Il Ministro
FANFANI.

PIEMONTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se e quando vorrà dare adeguate istruzioni al distretto militare di Udine per la liquidazione dell'indennità di prigionia e le altre eventuali competenze spettanti all'ex militare Toniutti Lino fu Giacomo, da Ragogna (Udine), classe 1908, fatto prigioniero ad Addis Abeba il 5 aprile 1941 e liberato nel Kenia, il 15 novembre 1946 (1927).

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione sopra trascritta si comunica che le pratiche amministrative degli ex prigionieri di guerra rimasti *in loco* dopo la liberazione e quindi considerati collocati in congedo all'estero, sono definite dai competenti distretti militari sulla base delle disposizioni di carattere generale a suo tempo impartite da questo Ministero e della documentazione che viene trasmessa dagli organi consolari italiani.

Non si è reso possibile provvedere con sollecitudine al pagamento degli assegni arretrati all'ex prigioniero di guerra Toniutti Lino, in quanto il distretto militare di Udine, avendo riscontrato difettosa la documentazione, ha chiesto istruzioni circa le modalità da seguire per stabilire il periodo di prigionia subìto dall'interessato (cattura e liberazione).

Si aggiunge, però, che in data 13 novembre 1951 la competente Direzione generale dei servizi di commissariato ed amministrativi, richiamandosi ai criteri generali a suo tempo fissati per i prigionieri di guerra congedati all'estero, ha impartito al cennato distretto militare le opportune disposizioni per la sollecita definizione della pratica amministrativa del Toniutti.

Il Ministro
PACCIARDI.

PISCITELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — L'articolo 846 Codice civile vieta il frazionamento dei terreni coltivati e coltivabili in appezzamenti di estensione minore di quella necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria.

La norma è di natura pubblicista (come è reso evidente anche dalla « sanzione dell'osservanza » stabilita dall'articolo 848); ma una giurisprudenza costante della Suprema Corte di cassazione, anche a Sezioni unite, l'ha dichiarata non ancora applicabile, mancando il provvedimento dell'Autorità amministrativa, cui l'articolo 847 demanda di determinare, distintamente per zone, l'estensione della minima unità colturale.

Così una norma di diritto pubblico, diretta ad arrestare la polverizzazione progressiva della proprietà terriera, (tanto deleteria economicamente e socialmente) resta inoperante, per l'inerzia dell'Amministrazione.

Pertanto interrogo il Ministro competente per sapere quando si provvederà a rimuovere la grave anormalità (1863).

RISPOSTA. — La necessità di procedere alla determinazione della minima unità colturale

risponde ad una esigenza di carattere economico e sociale che è stata avvertita ancor prima che venisse tradotta nella norma contenuta nell'articolo 846 del Codice civile.

Le disposizioni della legge 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, per la ricomposizione delle proprietà frammentate, disposizioni che hanno avuto e seguitano ad avere applicazione particolarmente in alcuni comprensori del Veneto e quelle della legge 3 giugno 1940, n. 1078 sul divieto di frazionamento delle unità poderali assegnate ai contadini coltivatori diretti, stanno a dimostrare come il problema sia stato sempre tenuto presente, in occasione dell'emanazione delle norme legislative riguardanti il riassetto economico-produttivo di determinati settori (comprensori di bonifica) o facilitazioni per la formazione della piccola proprietà contadina.

Gli articoli 846 e 847 del Codice civile, emanato nel 1942 hanno considerato tali esigenze su un piano di ordine generale, rinviando però la determinazione delle minime unità colturali a provvedimenti dell'autorità amministrativa, da adottarsi sentite le associazioni professionali.

Sono evidenti le difficoltà che hanno impedito di procedere, nell'immediato dopoguerra, alla adozione di una serie di atti quali prevede l'articolo 847, per determinare la minima unità colturale nelle singole zone, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale.

Il concetto informatore delle richiamate norme del Codice civile, miranti ad evitare la polverizzazione della proprietà terriera nell'interesse della produzione agricola nazionale è ora da porsi in relazione alla funzione che nell'attuale momento storico si assegna alla proprietà fondiaria, per cui l'autorità amministrativa si trova di fronte ad esigenze che impongono di inquadrare le norme sulla determinazione della minima unità colturale nelle più ampie e generali riforme in atto del regime giuridico e dell'assetto sociale della proprietà privata.

Tali norme sono, quindi, collegate con la riforma fondiaria, che dovrà essere attuata secondo i princìpi dell'articolo 44 della Costituzione ed in parte sono anche connesse all'ordinamento sindacale, che com'è noto, è tuttora in corso di elaborazione.

In questo stato di cose non sembra possibile che le norme sulla minima unità colturale possano essere emanate prima della emanazione della legge sulla riforma della proprietà terriera e sul nuovo assetto sindacale.

Deve però porsi in evidenza che provvedimenti singoli, anche con effetto di carattere generale, non sono mancati, quando ciò è stato possibile e si è presentato utile.

Ci citano al riguardo:

a) l'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per il quale la minima unità culturale è posta a fondamento delle provvidenze a favore della piccola proprietà contadina. Si deve aggiungere anzi che nel campo di applicazione di questa legge è prevista quella determinazione per zone (Provincie) della minima unità colturale richiesta dall'articolo 847 del Codice civile;

b) l'articolo 5 del decreto ministeriale 22 settembre 1948, per l'organizzazione e il funzionamento della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121), per il quale la lottizzazione e la rivendita dei fondi da parte della Cassa saranno effettuati tenendo conto della natura dei fondi, delle loro caratteristiche colturali e capacità produttiva, nonchè delle possibilità di impiego delle unità lavoratrici costituente il nucleo familiare dell'acquirente;

c) l'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'altipiano della Sila e dei territori jonici contermini, che tra l'altro fa esplicito riferimento all'articolo 1 della citata legge 24 febbraio 1948, n. 114.

Infine si richiama l'attenzione sull'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, che all'unità colturale fa esplicito riferimento, mostrando così di inserire la norma del Codice civile nelle riforme in atto della proprietà terriera.

Il Ministro
FANFANI.

PISCITELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quanto è stato speso dal-

l'A.N.A.S. per l'inizio della costruzione del ponte « alla Scafa di Caiazzo » sulla strada statale 87 e perchè dal 1949 è rimasta sospesa quella costruzione necessaria per attuare la variante che abbrevia di circa sette chilometri il percorso fra Napoli e Campobasso (2024).

RISPOSTA. — Si premette che per la costruzione del ponte alla « Scafa di Caiazzo » e della relativa importante variante lungo la strada statale n. 87, venne stipulato contratto d'appalto con la ditta Loy-Dona e Brancaccio.

Il 2 aprile 1949 a lavori iniziati, e mentre erano in fase delicata d'esecuzione, la disastrosa piena di carattere alluvionale del Volturno, distrusse per intero il cantiere di lavoro danneggiando gravissimamente quanto era già stato fatto.

A seguito dei rilevamenti fatti durante la piena, risultò opportuno sollevare di circa due metri la quota del piano viabile allo scopo di aumentare la luce del ponte. Pertanto, sia per tale maggiore lavoro, sia per il risarcimento dei gravissimi danni di forza maggiore causati dall'alluvione e sia perchè in conseguenza — tenuto conto della maggiore profondità delle fondazioni cautelativamente ritenute necessarie per prevenire gli effetti di altri eventuali consimili alluvioni, nonchè a causa delle difficoltà riscontrate nella prima fase della esecuzione — si dovette sottoporre una palificata alla fondazione e pertanto venne redatta la relativa perizia suppletiva.

Il lavoro quindi fu solo apparentemente sospeso in quanto subì una necessaria battuta di arresto a causa della piena del 1949, che, come si è detto, distrusse il cantiere che, dovette essere ricostruito *ex novo* e impose una variazione alle dimensioni e quindi alle strutture di fondazione.

Il costo complessivo dei lavori ascenderà presuntivamente a 144 milioni.

I pagamenti effettuati finora ammontano a lire 69.735.000. L'ultimazione dell'opera è prevista entro il 1952.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

RIZZO Giambattista. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se in vista delle reiterate gravissime epidemie di tifo in provincia di Siracusa, scoppiate prima ad Avola, poi ad Augusta e Pedagaggi, adesso a Sortino (epidemie che soltanto attraverso il pronto intervento delle autorità sanitarie locali non hanno fortunatamente provocato sinora troppi decessi) non ritengano di dovere, d'intesa con gli assessorati regionali competenti, riesaminare a fondo ed attuare con mezzi opportuni il completo risanamento igienico e sanitario di quei centri per evitare altre dolorose iatture (1934).

RISPOSTA. — Si risponde all'uopo quanto segue anche a nome del Ministro dei lavori pubblici:

Comune di Avola. I casi di tifo lamentati nel comune di Avola sono da attribuirsi principalmente al concentramento degli ammalati della Provincia nel locale ospedale per le malattie infettive, mentre i casi verificatisi fra la popolazione locale sono stati in numero ridottissimo.

Per motivi precauzionali è sempre in atto la clorizzazione dell'acqua potabile con distributore automatico, mentre da parte dell'amministrazione comunale sono stati eseguiti i più urgenti lavori di revisione sia della rete idrica dell'abitato che della fognatura.

È inoltre in corso di studio un progetto per la captazione di nuove sorgenti e per la costruzione di un nuovo serbatoio.

Comune di Augusta. Sono stati già eseguiti urgenti lavori di risanamento igienico dell'acquedotto, mentre il medico provinciale ha proposto all'amministrazione comunale l'applicazione di filtri.

Frazione Pedagaggi (Carlentini). È stata disposta l'immediata impermeabilizzazione del torrente che attraversa l'abitato e che, si presume, sia stata la causa dell'inquinamento dell'acqua dell'unica sorgente; peraltro, il progetto è nella fase di esecuzione.

Comune di Sortino. È in corso la sistemazione di filtri rapidi per il nuovo acquedotto che entrerà in funzione quanto prima.

Risultano pertanto adottati i provvedimenti per fronteggiare le necessità igienico-sanitarie di quei Comuni.

L'Alto Commissario
MIGLIORI.

ROMANO Antonio. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se sia stata esaminata l'opportunità di istituire una biglietteria per viaggiatori ed un magazzino merci nella stazione ferroviaria di Scarlata sul tronco Enna-Catania.

Recentemente è stata aperta al transito una strada con la quale da detta stazione si sbocca sulla provinciale Enna-Valguarnera, il che renderebbe possibile l'accesso alla stazione di Scarlata di diversi piccoli centri agricoli (1985).

RISPOSTA. — La auspicata istituzione del servizio viaggiatori nel posto di movimento di Scarlata non aveva finora trovato possibilità di accoglimento, avendo il Comune fatto conoscere di non potere assumere l'impegno di sistemare lo stradello di accesso.

Essendosi ora definita tale questione, ho di recente approvato la trasformazione del citato posto di movimento in stazione abilitata al servizio viaggiatori e bagagli.

A tal uopo sarà provveduto prossimamente per i conseguenti lavori di adattamento.

Per quanto concerne invece l'istituzione del servizio merci e l'impianto del relativo magazzino — provvedimenti che non sono mai stati sollecitati presso l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato — la questione verrà attentamente e benevolmente esaminata, malgrado le notevoli difficoltà da superare, tenuto conto che l'accesso al posto di movimento può avvenire solo attraverso una scaletta situata dalla parte opposta del fabbricato e, quindi, l'eventuale trasporto dei colli risulterebbe disagevole anche per la necessità di attraversamento dei binari.

Il Ministro
MALVESTITI.

ROMANO Antonio. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se sia consapevole del malcontento degli abitanti delle Isole Eolie per la deficienza dei servizi marittimi tra la Sicilia e detto arcipelago, i cui abitanti per le loro necessità di viaggiare, per i bisogni di approvvigionarsi e per la valorizzazione turistica hanno invocato ed invocano da tempo un servizio giornaliero tra Lipari e Milazzo e viceversa con capolinea Lipari, da eseguirsi con piroscafi in partenza da Lipari nelle prime ore del mattino, in modo da poter rientrare in serata al luogo di partenza (1986).

RISPOSTA. — Le attuali comunicazioni tra Lipari e Messina risultano già soddisfacentemente assicurate, poichè gli abitanti dell'Isola hanno la possibilità di recarsi, sei giorni la settimana a Messina — via Milazzo — servendosi della nave di linea 102, e potendo, altresì, raggiungere — via mare — direttamente il capoluogo durante i giorni feriali, una volta a mezzo della nave di linea 101 (Messina-Milazzo-Eolie-Napoli) e una seconda volta a mezzo di quella di linea 104 (Messina-Lipari-Alicudi).

Inoltre, ogni 14 giorni Lipari viene direttamente collegata con Messina mediante il prolungamento fino a tale porto dell'itinerario della linea 102 (Milazzo-Malfa o Rinella), prolungamento che viene effettuato per consentire il rifornimento della nave.

Premesso quanto sopra, l'attivazione di un servizio giornaliero Lipari-Milazzo e viceversa, oltre a non essere prevista dalla convenzione tuttora in vigore con la Società « Eolia », sarebbe, comunque, inattuabile nella presente situazione essendo il piroscafo « Luigi Rizzo » giornalmente impegnato dalle ore 7,30 alle ore 16 per l'esercizio della linea esasettimanale 102 (Milazzo-Lipari-Malfa o Rinella).

Detta nave non potrebbe, infatti, provvedere contemporaneamente al servizio della linea 102 ed assicurare l'esercizio del richiesto collegamento giornaliero nel senso Lipari-Milazzo-Lipari.

D'altra parte la Società « Eolia » non disponendo — stante le perdite subìte a causa della guerra — di alcuna nave di riserva, non avrebbe il modo di procedere, con una nave apposita, all'attivazione di tale collegamento.

Per tutti questi motivi il Ministero della marina mercantile non vede, attualmente, la possibilità di accogliere la richiesta di cui si è fatto interprete l'onorevole senatore interrogante: ciò, però, non esclude che questa possa formare aggetto di esame, da parte del Parlamento, nella discussione del progetto di riordinamento dei servizi marittimi indispensabili a carattere locale.

Il Sottosegretario di Stato
TAMBRONI.

ROMANO Antonio. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale provvedimento potrebbe adottarsi per i giovani vincitori del 10° concorso nazionale di canto, i quali, avendo ricevuto la comunicazione dell'esito del concorso il 5 novembre 1951, non hanno potuto iscriversi al Conservatorio di Santa Cecilia, ove le iscrizioni si erano chiuse fin dal 15 ottobre 1951 (2010).

RISPOSTA. — In data 3 dicembre u. s. è pervenuta al Ministero, da parte della Direzione generale dell'E.N.A.L. una richiesta di iscrizione tardiva presso i Conservatori di Bologna e di Roma, dei giovani vincitori del 10° concorso nazionale di canto, Saldari Luciano e Gioia Salvatore.

Questo Ministero ha subito aderito alla richiesta, autorizzando i direttori dei Conservatori cennati ad accogliere le domande dei due giovani.

Nessun'altra segnalazione per l'iscrizione tardiva dei giovani assegnatari di borse di studio da parte dell'E.N.A.L. è stata fatta a questo Ministero. Comunque, se altre richieste di iscrizione tardiva dovessero pervenire da parte della Direzione generale dell'E.N.A.L., non si mancherà di esaminarle con la maggiore benevolenza.

Il Ministro ad interim
ZOLI.

TAMBURRANO (GRISOLIA, PICCHIOTTI). — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere: 1) se sia vero: *a*) che, in aperta violazione di tassative disposizioni di legge intese ad aiutare le industrie della zona apuana con particolari agevolazioni e fra l'altro con la fornitura da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di energia elettrica a condizioni particolarmente favorevoli, l'Amministrazione suddetta ha ripartito Kw. 36.000 fra tre grosse ditte (Montecatini, Rumianca, Dalmine), nonchè una ditta (C.I.E.L.I.) non avente alcun diritto alle disposte agevolazioni, con l'esclusione delle piccole e medie ditte industriali; *b*) che per effetto di tale arbitraria, ingiusta ed illegale assegnazione si verifica fra gli altri il gravissimo inconveniente che la suddetta società C.I.E.L.I. rivende a prezzo enormemente maggiorato, realizzando profitti illegittimi, la stessa energia elettrica, indebitamente assegnatale, a quelle ditte che hanno diritto alla concessione da parte della ripetuta Amministrazione delle ferrovie dello Stato; 2) quali urgenti e severi provvedimenti intenda adottare a carico dei responsabili di così gravi violazioni e di così scandalosi favoritismi (1969).

RISPOSTA. — È noto agli onorevoli interroganti che l'obbligo per le ferrovie dello Stato di fornire energia elettrica agli stabilimenti della zona industriale apuana fu stabilito originariamente con l'articolo 10 del decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 343. Tale disposizione fu confermata, con effetto fino al 31 dicembre 1951, con l'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, modificato con il decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, che — tra l'altro — ha fissato nel massimo di Kw. 32.000 la potenza di energia elettrica che le Ferrovie debbono fornire alla zona in questione fino al 31 dicembre 1956.

In base a tali norme legislative le Ferrovie forniscono attualmente agli stabilimenti Montecatini, Rumianca e Dalmine potenza elettrica per complessivi kw. 34.000, superando in tal modo il limite di legge, che, come si è già detto, è di Kw. 32.000.

L'energia viene fornita ai detti stabilimenti per la maggior parte, ad un prezzo inferiore a quello di mercato.

È opportuno inoltre precisare che gli impianti delle Ferrovie dello Stato, esistenti nella zona, sono stati distrutti in conseguenza della guerra e che la rete di distribuzione a media tensione, che alimenta le medie e le piccole industrie della zona stessa, è stata ricostruita dalla locale società distributrice dell'energia elettrica C.I.E.L.I. Ne deriva pertanto che le Ferrovie possono alimentare soltanto gli utenti ad alta tensione (Montecatini, Rumianca, Dalmine), sempre della stessa zona, i soli che si sono direttamente collegati alle linee a 120.000 volt delle Ferrovie. E poichè con tali utenti ad alta tensione, già si raggiunge, ed anzi si supera, il limite di energia da fornire in base alla legge, l'Amministrazione ferroviaria non ha ritenuto per ovvie ragioni economiche di dover costruire a fianco di quella esistente,

una seconda rete di distribuzione, tanto più che si tratterebbe di un compito che esula dalla specifica competenza ferroviaria.

È esatto che le Ferrovie cedono alla C.I.E.L.I., a Massa, un certo quantitativo di energia, ma questo rientra nel quadro-scambi che hanno luogo fra le Ferrovie e la C.I.E.L.I. stessa, la quale fornisce, a sua volta, alle Ferrovie notevoli quantitativi di energia per la trazione elettrica sulla rete ligure-piemontese, sicchè, in sostanza, non si tratta di alienazione, ma soltanto di una permuta, che è di vantaggio per le Ferrovie, avuto riguardo ai bisogni della rete ligure-piemontese. L'energia ceduta alla C.I.E.L.I. è, comunque, al di fuori dei 32.000 Kw. che le Ferrovie sono tenute per legge a distribuire alla zona apuana.

In conclusione, anche a voler prescindere dalla considerazione che i complessi industriali, ai quali viene fornita l'energia, danno lavoro a numerose maestranze e contribuiscono a ridurre la disoccupazione regionale, è certo che le Ferrovie alimentano quegli utenti che è loro materialmente possibile alimentare; e poichè erogano ed anzi superano, quanto per legge sono tenute a dare, esse sono perfettamente adempienti.

Quanto sopra assunto è stato di recente confortato dal parere della Magistratura, la quale, adita da una Società, di recente impiantatasi nella zona, al fine di ottenere in via giudiziaria quella energia che le Ferrovie non avevano concesso, per le ragioni lumeggiate, in via amministrativa, ha accolto pienamente la tesi dedotta in giudizio dall'Amministrazione ferroviaria, statuendo, con sentenza passata in giudicato (sentenza dell'11 settembre 1951 del tribunale di Genova) che nessun'altra fornitura di energia le Ferrovie sono obbligate ad effettuare ai sensi delle disposizioni vigenti, oltre quelle attualmente in atto ed ha dichiarato la soccombenza in giudizio della Società attrice.

Pertanto, alla stregua di quanto sopra esposto, non si ravvisano provvedimenti da adottare nella materia in esame, non sussistendo nè violazioni di legge, nè favoritismi.

Il Ministro
MALVESTITI.

TIGNINO (MOLÈ Salvatore, PALUMBO Giuseppina, CASADEI, LI CAUSI). — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sono compatibili col sentimento d'indipendenza nazionale del popolo italiano la presenza nel porto di Augusta di numerose navi da guerra americane cariche di truppe e l'autorizzazione data a tali truppe di sbarcare per effettuare marce di allenamento.

In particolare modo si desidera sapere se è vero che « Marines » ubriachi abbiano molestato cittadini di Augusta e di Siracusa e siano finalmente penetrati nella abitazione di qualche famiglia, provocando spiacevoli incidenti, e se l'autorizzazione di sbarco sia limitata nel tempo e non costituisca invece, come temono le popolazioni siciliane, un consenso permanente per la costituzione di una base militare straniera in Sicilia (1964).

RISPOSTA. — Come reso noto a suo tempo a mezzo di comunicato stampa del Ministero della difesa, si informa che gli equipaggi delle navi americane che si trovavano in Augusta chiesero ed ottennero l'autorizzazione di scendere a terra e di fare marce di allenamento completamente disarmati.

Tali passeggiate militari sono state sempre consentite dietro richiesta ed hanno avuto sempre luogo in ogni Paese libero da parte degli equipaggi di qualsiasi nazione.

I nostri equipaggi, infatti, nei porti stranieri usufruiscono di analoghe facilitazioni.

Relativamente agli incidenti avvenuti nella città di Augusta le autorità dipendenti hanno comunicato che alle ore 18 del 6 aprile 1951, nella via Umberto di Augusta, due marinai statunitensi in istato di manifesta ubriachezza volevano penetrare nella sartoria D'Angelo Giuseppe sita nella via succitata.

Il D'Angelo, prontamente intervenuto, invitava con cenni, i due marinai ad allontanarsi, senza essere ascoltato; accorreva quindi un amico del D'Angelo, certo Noè Emanuele, di Giuseppe, di anni 23, che, conoscendo la lingua inglese, si sforzava di far comprendere ai due marinai di non entrare.

Poichè i militari americani insistevano, il Noè ingiungeva loro di allontanarsi, minacciandoli di chiamare la polizia militare americana.

A tale minaccia i due « marines » aggredivano il Noè.

Sopraggiunti due vigili urbani e, successivamente, la polizia americana, i due militari erano ridotti all'impotenza e trasportati alle navi.

Poco dopo il Noè, presentatosi al Commissariato di pubblica sicurezza di Augusta, denunciava l'accaduto, presentando querela al referto medico di parte.

Reso edotto dal Commissariato di pubblica sicurezza del luogo delle modalità processuali della legge italiana, il Comando della polizia militare americana faceva presentare al Commissariato di pubblica sicurezza i due colpevoli accompagnati da un loro ufficiale, per l'interrogatorio.

Alle contestazioni, i due militari respingevano ogni addebito sostenendo che il D'Angelo li aveva prima chiamati nella sartoria e di poi aveva cercato di allontanarli.

Il Noè, per sua parte, si dichiarava disposto a rimettere la querela sporta, previo risarcimento di danni materiali e morali nonchè onorario per il legale.

Da parte delle Autorità compententi furono subito prese misure perchè incidenti del genere non avessero più a verificarsi.

Il Ministro
PACCIARDI.

VACCARO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi che inducono l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a far partire da Cosenza un'automotrice semplice alle ore 14,18, in coincidenza con i rapidi per Roma e per la Sicilia, e subito dopo alle ore 14,45 un'altra automotrice doppia, generalmente vuota, per servizio locale e che non trova alcuna coincidenza a Paola.

La prima automotrice è gremitissima sino al punto che molti viaggiatori rimangono a terra, dopo aver fatto a pugni per la mancata conquista di un posto.

Per evitare gli incresciosi inconvenienti lamentati, chiedo di conoscere se non sia il caso disporre che la doppia automotrice delle 14,45 si faccia partire alle 14,18 e la semplice alle 14,45 (2013).

RISPOSTA. — Premesso che il treno automotrice in coincidenza a Paola con i treni rapidi per Roma e la Sicilia è l'AT 108, che parte da Cosenza alle ore 12,55 e non alle 14,15 e disimpegna solo servizio di 1ª e 2ª classe, si precisa che il treno in partenza da Cosenza alle ore 14,15 è in coincidenza a Paola con l'accelerato 1934 ed è molto affollato, con una media di 71 viaggiatori su 56 posti, ma non meno affollato è il treno successivo, in partenza alle 14,40, effettuato con due automotrici con una media di 115 viaggiatori su 112 posti.

Non è quindi possibile l'inversione delle composizioni dei due treni accennati, come richiesto, nè è possibile rinforzare il treno delle 14,15 con una seconda automotrice, non avendo disponibilità di mezzi in quanto le automotrici impiegate sulla linea in questione debbono avere speciali caratteristiche e tutte quelle esistenti sono già impegnate sulla linea stessa.

Si fa presente comunque che, per migliorare le attuali comunicazioni fra Paola e Cosenza, è allo studio un programma di servizi integrativi automobilistici.

Il Ministro
MALVESTITI.

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti